

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

**PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 luglio 2012 CONTENENTI I
REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE D'ASTA E PER LE
PROCEDURE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI**

(Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012)

24 Agosto 2012

Indice

1	INQUADRAMENTO GENERALE	1
1.1	Illustrazione sintetica delle Procedure applicative	1
1.2	Schema di sintesi del D.M. 6 luglio 2012 e flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.....	2
1.2.1	Tipologia di incentivi	2
1.2.2	Livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto	2
1.2.3	Condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione.....	4
1.3	Precisazioni per l'applicazione del Decreto	8
1.3.1	Entrata in esercizio	8
1.3.2	Progetto autorizzato	9
1.3.3	Potenza dell'impianto	10
1.3.4	Impianti a fonte idraulica.....	11
1.3.5	Impianti a biomasse e biogas.....	12
1.3.6	Indicazioni per impianti qualificati IAFR	17
1.3.7	Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (art. 11 D.Lgs. 28/2011)	18
2	REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AI REGISTRI E ALLE ASTE	19
2.1	Portale per la richiesta dell'incentivazione	19
2.2	Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri	21
2.2.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta	22
2.2.2	Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro	24
2.2.3	Contributo a copertura dei costi di istruttoria.....	25
2.2.4	Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro	26
2.2.5	Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura dei Registri	27
2.2.6	Motivi di esclusione dalla graduatoria.....	28
2.2.7	Formazione della graduatoria.....	28
2.2.8	Decadenza dall'iscrizione al Registro.....	31
2.2.9	Rinuncia	32
2.2.10	Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità	32
2.2.11	Verifiche e controlli.....	33
2.3	Regolamento operativo per la partecipazione alle Procedure d'Asta	34
2.3.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a partecipare alle Procedure d'Asta	35
2.3.2	Invio telematico della domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta	37
2.3.3	Contributo a copertura dei costi di istruttoria.....	38
2.3.4	Offerta economica	39
2.3.5	Modifiche e variazioni delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta e dell'offerta economica.....	40
2.3.6	Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura della Procedura d'Asta	41
2.3.7	Motivi di esclusione dalla graduatoria.....	42
2.3.8	Formazione della graduatoria.....	43
2.3.9	Decadenza dalla graduatoria e Rinuncia	44
2.3.10	Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità	46
2.3.11	Verifiche e controlli.....	46
2.4	Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale.....	47

2.4.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta	48
2.4.2	Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro dei rifacimenti.....	50
2.4.3	Contributo a copertura dei costi di istruttoria.....	51
2.4.4	Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro per i rifacimenti.....	52
2.4.5	Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura dei Registri per i rifacimenti.....	53
2.4.6	Motivi di esclusione dalla graduatoria.....	53
2.4.7	Formazione della graduatoria.....	54
2.4.8	Decadenza dall'iscrizione al Registro.....	56
2.4.9	Rinuncia	57
2.4.10	Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità.	57
2.4.11	Verifiche e controlli.....	58
3	TRANSIZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE.....	59
3.1	Condizioni per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione previste dall'art. 30 del Decreto.....	59
3.2	Adempimenti per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione.....	60
3.3	Modalità di accesso al vecchio meccanismo di incentivazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 122/2012.....	61
4	RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	62
4.1	Richiesta dell'incentivo a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti	62
4.1.1	Richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione	63
4.1.2	Documentazione da allegare alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione.....	65
4.2	Processo di valutazione della richiesta di incentivazione	69
4.2.1	Comunicazioni dell'esito della valutazione.....	71
4.2.2	Richiesta di integrazione documentale	72
4.2.3	Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90)	72
4.3	Stipula del contratto	73
4.3.1	Contratto per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva	73
4.3.2	Contratto per il riconoscimento dell'incentivo.....	75
4.3.3	Ulteriori regole per la stipula del contratto nei casi di interventi di potenziamento.....	75
4.4	Modalità di calcolo degli incentivi.....	75
4.4.1	Schema metodologico di riferimento	75
4.4.2	Misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete	76
4.4.3	Determinazione dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite	76
4.4.4	Determinazione della tariffa omnicomprensiva e dell'incentivo per gli impianti nuovi	78
4.4.5	Determinazione del livello di incentivazione per le diverse fonti rinnovabili e categorie d'intervento	79
4.4.6	Determinazione del livello di incentivazione per gli impianti ibridi	79
4.4.7	Determinazione del livello di incentivazione per gli interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse	83
4.4.8	Determinazione degli eventuali premi da aggiungere agli incentivi	85
4.5	Erogazione degli incentivi	91
4.5.1	Riduzioni delle tariffe.....	93
4.5.2	Modalità di erogazione degli incentivi.....	94
4.5.3	Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi	94
4.6	Copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo	95
5	CONTROLLI E VERIFICHE.....	96

6	ALLEGATI	97
	Allegato 1 - Definizioni	98
	Allegato 2- Modello di richiesta di iscrizione ai Registri.....	101
	Allegato 3 - Modello di richiesta di iscrizione alle Procedure d'Asta	106
	Allegato 4 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale	111
	Allegato 5 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.14 del DM 6 luglio 2012	115
	Allegato 6 - Modello di dichiarazione capacità finanziaria.....	117
	Allegato 7 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento	119
	Allegato 8 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata	121
	Allegato 9 - Schema di garanzia provvisoria.....	123
	Allegato 10 - Schema di garanzia definitiva	126
	Allegato 11 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.....	129
	Allegato 12 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) del D.M. 6 luglio 2012, entro il 30 giugno 2013 ovvero, per gli impianti di cui all'art. 8, comma 7 della Legge n. 122/2012 , entro il 31 dicembre 2013	132
	Allegato 13 – Schemi di configurazioni UP	135
	Allegato 14 - Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zonali orari	139
	Allegato 15 - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e di stipula del contratto	140

1 INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Illustrazione sintetica delle Procedure applicative

Nel presente documento sono illustrate le Procedure applicative delle disposizioni del D.M. 6 luglio 2012: *“Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”*.

Il documento, redatto ai sensi dell’art. 24 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito “Decreto”), descrive le diverse fasi dell’accesso e della gestione degli incentivi, ovvero:

- i regolamenti per l’iscrizione ai Registri, alle Procedure di Asta e ai Registri per i rifacimenti;
- la richiesta di concessione della tariffa incentivante;
- le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi, ivi incluse le modalità di riconoscimento dei premi;
- i controlli e le verifiche sugli impianti.

In particolare, il documento si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1 – “Inquadramento generale”, nel quale sono sintetizzati in modo schematico i principali concetti del Decreto e sono fornite alcune precisazioni ritenute necessarie;
- Capitolo 2 – “Regolamenti per l’accesso ai Registri e alle Aste”, ove sono esplicitate le modalità per la partecipazione ai Registri ed alle Aste e le regole del loro svolgimento;
- Capitolo 3 – “Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione”, in cui sono fornite le modalità attuative dell’art. 30 del Decreto, nonché le indicazioni sulle modalità di accesso al vecchio meccanismo di incentivazione, ai sensi dell’art. 8 della Legge 122/2012;
- Capitolo 4 – “Richiesta ed erogazione degli incentivi”, nel quale sono illustrate le procedure per la richiesta della tariffa incentivante, dopo l’entrata in esercizio degli impianti, e la stipula del contratto, le modalità di misura dell’energia prodotta, di calcolo dell’energia incentivata, di determinazione e di erogazione degli incentivi spettanti; in questo capitolo sono anche fornite le modalità per la corresponsione del contributo per la copertura degli oneri posti in capo al GSE, ai sensi dell’art. 21, commi 5 e 6, del Decreto;
- Capitolo 5 – “Controlli e verifiche”, ove sono richiamati i controlli svolti dal GSE in attuazione del Decreto e del D.Lgs. 28/2011.

Completano il documento una serie di allegati, contenenti, tra l’altro, i modelli di dichiarazioni sostitutive da rendere per la richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta e ai Registri per interventi di rifacimento.

Il GSE aggiornerà le presenti procedure nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento.

Il GSE si riserva inoltre di aggiornare le procedure a valle dei provvedimenti adottati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dagli altri soggetti previsti dal Decreto agli artt. 8, 26 e 27 e qualora, anche sulla base dell’esperienza nella gestione dei nuovi meccanismi e di successivi eventuali chiarimenti, dovesse ritenersi utile fornire indicazioni di maggior dettaglio su alcuni aspetti particolari.

1.2 Schema di sintesi del D.M. 6 luglio 2012 e flusso del processo di riconoscimento degli incentivi

Il Decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.

Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, il Decreto definisce i casi in cui, nell'ambito di un arco temporale di alcuni mesi, è ancora consentito optare per il vecchio meccanismo di incentivazione (art. 30).

Inoltre, il Decreto disciplina le modalità con cui gli impianti già in esercizio passano, dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione (art. 19).

In questo paragrafo sono sintetizzati, con l'aiuto di alcuni quadri sinottici, i nuovi meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto, con particolare riferimento a:

- tipologia di incentivi;
- livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto;
- condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione;
- flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.

1.2.1 Tipologia di incentivi

Il Decreto prevede che l'incentivazione sia riconosciuta in riferimento all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete (artt. 2 e 7), ovvero al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete.

In particolare sono previste due tipologie di incentivi (art. 7 e Allegato 1):

- A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (T_o) per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW calcolata secondo la seguente formula:
$$T_o = T_b + P_r$$
 (T_b : tariffa incentivante base; P_r : ammontare totale degli eventuali premi)
- B) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW e per quelli di potenza non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto).
$$I = T_b + P_r - P_z$$
 (P_z : prezzo zonale orario)

Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l'energia resta invece nella disponibilità del produttore.

1.2.2 Livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto

Il Decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base (T_b) di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013 (Allegato 1, Tabella 1.1 del Decreto). Nella stessa tabella sono individuate le vite medie utili convenzionali degli impianti, cui corrisponde il relativo periodo di incentivazione.

Il Decreto definisce altresì una serie di premi (P_r) cui possono accedere particolari le tipologie di impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio (artt. 8, 26, 27, Allegato 1, Tabella 1.1 del Decreto).

Nella tabella che segue (Tabella 1), per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, sono individuate le tariffe incentivanti base previste per il 2013 e i premi stabiliti dal Decreto.

Tabella 1 – Tariffe incentivanti base previste per il 2013 e premi stabiliti dal Decreto

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA INCENTIVANTE BASE (per il 2013)	PREMI (Pr)										Opere di connessione alla rete a proprie spese
					Biomasse da filiera art. 8, c. 6, Tab.1-B	Riduzione gas serra art. 8, c. 6	Requisiti di emissioni in atmosfera art. 8, c. 7, all.5	Cogenerazione ad alto rendimento art. 8, c. 8	Cogenerazione ad alto rendimento + recupero azoto per produrre fertilizzanti art. 26, c.1 e 2	Cogenerazione ad alto rendimento + recupero 30% azoto per produrre fertilizzanti art. 26, c.3	Recupero 40% azoto per produrre fertilizzanti art. 26, c. 3	Totale reiniezione fluido geotermico con emissioni nulle art. 27, c. 1	Primi 10 MW su aree nuove art. 27, c. 1	Abbattimento 95% gas incondensabili nel fluido in ingresso art. 27, c. 1	
Eolica	On-shore	kW	anni	€/MWh (Tb)	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh
		1<P≤20	20	291											
		20<P≤200	20	268											
		200<P≤1000	20	149											
Idraulica	Off-shore	1000<P≤5000	20	135											
		P>5000	20	127											
		1<P≤50000	25	176											
		P>50000	25	165											40
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti su acquedotto)	1<P≤20	20	257											
		20<P≤500	20	219											
		500<P≤1000	20	155											
		1000<P≤10000	25	129											
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	a bacino o a serbatoio	P>10000	30	119											
		1<P≤10000	25	101											
		P>10000	30	96											
		1<P≤5000	15	300											
Geotermica	tecnologie avanzate (art. 27, comma 2)	P>5000	20	194											
		1<P≤1000	20	135											
		1000<P≤20000	25	99											
		P>20000	25	85											
Gas di discarica		1<P≤5000	25	200 *											
		1<P≤1000	20	99											
		1000<P≤5000	20	94											
		P>5000	20	90											
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20	111											
		1000<P≤5000	20	88											
		P>5000	20	85											
		1<P≤300	20	180											
Biogas	a) prodotti di origine biologica	300<P≤600	20	160											
		600<P≤1000	20	140											
		1000<P≤5000	20	104											
		P>5000	20	91											
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	236											
		300<P≤600	20	206											
		600<P≤1000	20	178											
		1000<P≤5000	20	125											
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata separatamente con le modalità di cui all'Allegato 2	P>5000	20	101											
		1<P≤600	20	216											
		600<P≤1000	20	216											
		1000<P≤5000	20	109											
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	P>5000	20	85											
		1<P≤300	20	229											
		300<P≤1000	20	180											
		1000<P≤5000	20	133											
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	P>5000	20	122											
		1<P≤300	20	257											
		300<P≤1000	20	209											
		1000<P≤5000	20	161											
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata separatamente con le modalità di cui all'Allegato 2	P>5000	20	145											
		1<P≤5000	20	174											
		P>5000	20	125											
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20	121											
		P>5000	20	110											

* 1) Sempre Tariffa Onnicomprensiva; 2) 200 è il valore massimo; nel caso la temperatura (T) del fluido geotermico sia maggiore di 151°C, la tariffa è pari a: 200-(T-151)0,75.

** Solo per i rifacimenti

Premi non cumulabili tra di loro

1.2.3 Condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione


Il Decreto definisce quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della taglia di potenza e della categoria di intervento (art. 4):

- accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l'incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento, se la relativa potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto, ma non superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza);
- aggiudicazione degli incentivi a seguito di partecipazione a procedure competitive di Aste al ribasso, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto.

Nella Tabella 2 e nella Tabella 3 che seguono sono schematizzate le diverse modalità di accesso agli incentivi in funzione del tipo di impianto e di fonte, della classe di potenza e della categoria di intervento.

Nella Tabella 4 è rappresentato schematicamente il flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.

Tabella 2 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni () e potenziamenti (***)**



(*) Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate

(**) L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione

(***) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento


(****) Impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del D.L. 10/1/2006, n.2 convertito dalla L. 11/3/2006, n. 81.

Tabella 3 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento



(*) Per gli interventi di rifacimento gli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza dell'impianto al termine dell'intervento

Tabella 4 – Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi



1.3 Precisazioni per l'applicazione del Decreto

1.3.1 Entrata in esercizio

Per data di entrata in esercizio di un impianto si intende la data corrispondente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento e del primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico.

Per "completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento", per tutte le categorie di intervento e di modalità di accesso agli incentivi (Registi, Aste o Accesso Diretto), si intende l'ultimazione delle opere e l'installazione delle apparecchiature previste per ciascuna tipologia impiantistica in relazione alle diverse categorie di intervento, come definite all'art. 2 e nell'Allegato 2 al Decreto.

La data di entrata in esercizio, così come risultante dal sistema GAUDI' (lettera m, comma 1, art. 2 del Decreto), è validata dal gestore di rete, ai sensi dell'articolo 10, comma 12 e dell'articolo 23, comma 8 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione.

La data di entrata in esercizio, per gli impianti oggetto di rifacimento, potenziamento o di trasformazione in impianto ibrido, qualora non disponibile in GAUDI', coincide con la data, dichiarata e documentata dal produttore (secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1), corrispondente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento e del primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico per la ripresa della completa operatività dell'impianto.

L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva dell'impianto, a quello autorizzato per il quale il Soggetto Responsabile richiede l'accesso diretto o ha richiesto l'iscrizione al relativo Registro o ha partecipato alla Procedura d'Asta, fatta salva la facoltà di rinuncia alla richiesta di incentivazione per una parte della potenza iscritta, secondo le modalità disciplinate dalle presenti procedure.

Quanto sopra illustrato è pienamente coerente con le disposizioni previste dal Decreto, quali:

- l'articolo 2, comma 1, lettera m lega la definizione di data di entrata in esercizio al "completamento dell'intervento";
- l'articolo 7, comma 1 richiama l'Allegato 1, nel quale sono individuate le tariffe incentivanti di riferimento per l'anno 2013 (generalmente decrescenti in funzione della potenza degli impianti), e stabilisce che i valori di dette tariffe subiscono una decurtazione (2% salvo casi particolari) per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi;
- l'articolo 7, comma 8 specifica che "in tutti i casi" la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto e dunque al momento di completamento dell'intervento;
- gli articoli 11, 16 e 17 definiscono termini molto precisi per l'entrata in esercizio degli impianti inclusi nelle graduatorie (registri, Aste, rifacimenti), il cui mancato rispetto comporta una decurtazione degli incentivi entro un limite massimo di ritardo, oltre il quale si arriva alla decadenza dal diritto.

In definitiva risulta evidente che l'impostazione logica di tutto il Decreto, allo scopo di tutelare e garantire la parità di trattamento ai fini dell'iscrizione ai Registri ovvero della partecipazione alle Procedure d'Asta, prevede che alla data di entrata in esercizio dichiarata dal Soggetto Responsabile l'impianto debba essere completamente realizzato.

Si riportano di seguito alcuni esempi di data di entrata in esercizio con riferimento a diverse tipologie di impianto e categorie di intervento:

- per un impianto a biogas, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuto completamento dei digestori, al riempimento degli stessi con digestato e/o altra sostanza attivante e alla prima produzione di biogas. Non può considerarsi in esercizio un impianto a biogas che immette in rete energia elettrica prodotta dalla combustione di solo metano o altro combustibile diverso da biogas e/o che operi con impianti solo parzialmente completati o con digestori parzialmente riempiti;
- per un impianto idroelettrico, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuto completamento di tutte le opere idrauliche ed elettromeccaniche. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto idroelettrico che, in seguito a intervento di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, immetta in rete energia elettrica con i lavori sulle opere idrauliche (condotte, canali di adduzione, opera di presa) o elettromeccaniche solo parzialmente completate;
- per un impianto eolico, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuta installazione e messa in marcia di tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto eolico in cui risulti non attivato anche un solo aerogeneratore.

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI' e della relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi, fissata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni transitorie per l'acquisizione dei dati necessari in particolare all'individuazione della data di entrata in esercizio direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone preventivamente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello sviluppo economico (art. 21, comma 1 del Decreto).

1.3.2 Progetto autorizzato

Il progetto autorizzato, da presentarsi all'atto della richiesta dell'incentivo, è costituito dai principali elaborati tecnici a cui fa riferimento l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ovvero all'esecuzione dell'intervento, in caso di riattivazione, rifacimento o potenziamento.

Ai soli fini dell'iscrizione ai Registri o di partecipazione alle Procedure d'asta, in coerenza con quanto previsto dal Decreto, per gli impianti non ancora autorizzati ma dotati di titolo concessorio o di giudizio positivo di compatibilità ambientale, il progetto autorizzato è costituito dai principali elaborati tecnici a cui fa riferimento rispettivamente il titolo concessorio o il giudizio di compatibilità ambientale.

Gli elaborati tecnici devono essere costituiti almeno da: relazione tecnica, relazione ambientale/paesaggistica, corografia, planimetria generale, schema unifilare elettrico con indicazione del posizionamento degli apparati di misura, piante e sezioni notevoli (da cui si evinca la disposizione e l'ingombro dei motori primi, degli alternatori e dei principali dispositivi) e descrizione degli apparati di misura della fonte primaria (quali idrometri, anemometri, misuratori di portata, ecc.), ove previsti. Tali

elaborati dovranno essere integrati, in funzione della tipologia di impianto, dalla seguente documentazione:

- impianti idroelettrici: relazione idrologica, planimetria comprendente tutte le opere idrauliche (opera di presa, canali di adduzione, bacini di accumulo, condotte di carico, opere di restituzione), schema e profilo idraulico funzionale dell'impianto;
- impianti a biomasse, biogas, gas di depurazione e bioliquidi: schema P&I, schema di processo, bilancio di massa e di energia, elenco combustibili autorizzati con indicazione degli eventuali limiti di utilizzo, dei consumi previsti e delle modalità di approvvigionamento per ciascuna tipologia di biomassa/sottoprodotto/rifiuto;
- impianti a gas di discarica: schema P&I, schema di processo, bilancio di massa e di energia e planimetria con identificazione del lotto di discarica interessato e dell'esatta ubicazione dei pozzi di estrazione, delle condotte di adduzione e delle stazioni di aspirazione e regolazione;
- impianti geotermoelettrici: schema P&I, schema di processo, bilancio di massa e di energia e planimetria con identificazione dei pozzi di estrazione, dei pozzi di reiniezione e delle relative condotte.

1.3.3 Potenza dell'impianto

La potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili a livello societario, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.

Per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto quello realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione. Si precisa che, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, nel caso in cui due o più impianti idroelettrici funzionalmente separati siano oggetto di un'unica concessione, si considera la potenza nominale di ciascun impianto così come riportata sulla concessione.

Più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, si ritengono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario.

Si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la potenza dell'impianto (ad eccezione degli impianti a fonte idraulica) è pari alla somma delle potenze nominali degli alternatori; pertanto, eventuali depotenziamenti o interventi di

- regolazione e controllo effettuati sui motori primi non modificano il valore della potenza complessiva dell'impianto;
- in caso di interventi di rifacimento e di integrale ricostruzione, la potenza dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento;
 - in caso di interventi di potenziamento:
 - ✓ ai fini dell'accesso allo specifico meccanismo di incentivazione (accesso diretto, Registri o Aste) la potenza da considerare corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento;
 - ✓ ai fini dell'accesso alla Tariffa Omnicomprensiva ($P \leq 1\text{MW}$), dell'applicazione del criterio di priorità nella graduatoria dei Registri (impianti di minor potenza) e della quantificazione del contributo a copertura dei costi di istruttoria, la potenza da considerare corrisponde a quella complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento;
 - in caso di interventi di rifacimento su impianti articolati con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per ciascuna delle quali il Soggetto Responsabile presenti richiesta separata di accesso ai Registri per gli interventi di rifacimento, la potenza da considerare è pari alla somma delle potenze nominali degli alternatori operanti sulla singola linea;
 - in caso di impianti ibridi di cui all'art. 2, comma 1 lettere g) e h) del Decreto, la potenza dell'impianto è pari alla somma della potenza nominale di tutti gli alternatori installati presso l'impianto, ivi inclusi gli eventuali alternatori azionati da motori primi alimentati parzialmente o totalmente con fonte non rinnovabile;
 - in caso di una coppia di alternatori azionabili alternativamente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza dell'impianto, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.

1.3.4 Impianti a fonte idraulica

Ai fini della determinazione del valore della tariffa incentivante base, nonché della durata dell'incentivo, il Decreto suddivide gli impianti a fonte idraulica in due diverse categorie:

- impianti ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto);
- impianti a bacino o a serbatoio.

Tali categorie devono essere individuate sulla base delle definizioni dell'EURELECTRIC (ex UNIPED).

Nell'ambito della definizione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie dei registri il Decreto definisce le seguenti sub-tipologie di impianti ad acqua fluente:

- a) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- b) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- c) impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- d) impianti che utilizzano una quota parte del DMV (Deflusso Minimo Vitale) senza sottensione di alveo naturale.

Ai fini della determinazione della potenza massima per l'accesso diretto agli incentivi (come meglio definita nel paragrafo 2.2.1), il Decreto definisce le seguenti condizioni per l'accesso diretto con potenza nominale non superiore a 250 kW (500 kW se realizzati da Amministrazioni pubbliche con procedure ad evidenza pubblica):

- e) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- f) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- g) impianti che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

Con riferimento a tali sub-tipologie si sottolinea quanto segue:

- la rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici previsti per ciascuna sub-tipologia deve essere desumibile dal disciplinare di concessione o dimostrabile da un'apposita relazione tecnica.
- per "quota parte del DMV" deve intendersi "il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita"; la sub-tipologia di cui al punto d) è, pertanto, equivalente a quella di cui al punto g);
- con l'espressione "senza sottensione di alveo naturale" si intende "senza nessuna derivazione di acqua aggiuntiva".

1.3.4.1 Impianti idroelettrici che utilizzano sistemi di pompaggio

Nel caso di impianti idroelettrici che utilizzano sistemi di pompaggio, la quota di energia elettrica prodotta a questi attribuibile non è incentivabile. L'energia elettrica prodotta attribuibile al pompaggio deve essere calcolata secondo le modalità definite nella Procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvata con D.M. 21 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2005.

1.3.5 Impianti a biomasse e biogas

1.3.5.1 Individuazione delle tipologie di alimentazione degli impianti a biomasse e biogas

L'art. 8, comma 4 del Decreto definisce le seguenti quattro tipologie di alimentazione per gli impianti a biomasse e a biogas:

- prodotti di origine biologica **(Tipo a)**;
- sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1–A dell'Allegato 1 del Decreto **(Tipo b)**;
- rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto **(Tipo c)**;
- rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dal "Tipo c" e la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) utilizzata in ingresso agli impianti a biogas **(Tipo d)**.

Nella tipologia di alimentazione di "Tipo a" ricadono i prodotti agricoli destinati o destinabili al consumo umano, i prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla silvicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e non ricompresi nella Tabella 1–A dell'Allegato 1 del Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono di "Tipo a": mais, tritcale, barbabietole, avena, segale, grano, orzo, colza, prodotti orticoli e ortofrutticoli, specie erbacee e arboree riportate nella tabella 1 – B dell'Allegato 1 del Decreto.

Nella tipologia di alimentazione di “Tipo b” sono compresi esclusivamente i sottoprodotti riportati nella Tabella 1–A dell’Allegato 1 del Decreto.

Nella tipologia di alimentazione di “Tipo c” ricadono i rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfaitariamente ai sensi del paragrafo 6 dell’Allegato 2 del Decreto.

Nella Tabella 5 è riportato l’elenco delle tipologie di rifiuto riconducibili al “Tipo c” con un dettaglio delle caratteristiche minime e delle eventuali condizioni di utilizzo.

Tabella 5 – Rifiuti di Tipo c: classificazione, condizioni e forfait

ALIMENTAZIONE DI “TIPO C”			
TIPO DI RIFIUTO		CONDIZIONI	FORFAIT (¹)
i)	Rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203		51%
ii)	Combustibile solido secondario (CSS) prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di cui all'Allegato 2 paragrafo 6.1 ii) del Decreto	- PCI \leq 20 MJ/kg	51%
iii)	Rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata che rientrano nell’elenco riportato in Tabella 6.A del Decreto	- massa rifiuti Tabella 6.A del Decreto \leq 30% del peso totale dei rifiuti. E' consentita una franchigia fino al 5% in peso di eventuali altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell’elenco di cui alla Tabella 6.A del Decreto (compresa entro il 30% sopracitato) - somma rifiuti Tabella 6.A del Decreto e CSS di cui al punto iv) \leq 30% della massa totale dei rifiuti trattati	51%
iv)	CSS prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A del Decreto e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di cui all'Allegato 2 paragrafo 6.1 iv) del Decreto	- massa dei rifiuti Tabella 6.A del Decreto utilizzati per la produzione del CSS \leq 30 % del totale dei rifiuti in ingresso all'impianto di produzione CSS - PCI \leq 20 MJ/kg - somma rifiuti Tabella 6.A del Decreto e CSS di cui al punto iv) \leq 30% della massa totale dei rifiuti trattati	51%
v)	Rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19, compresi nell’elenco della Tabella 6.A del Decreto provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, alimentati esclusivamente con rifiuti urbani indifferenziati a valle della raccolta differenziata		51%
vi)	Rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19, compresi nell’elenco della Tabella 6.A del Decreto provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, alimentati con rifiuti urbani e con rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A del Decreto	- massa rifiuti Tabella 6.A del Decreto utilizzati per la produzione di rifiuti speciali codice CER 19 \leq 30% del peso totale dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento. E' consentita una franchigia fino al 5% in peso di eventuali altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell’elenco di cui alla Tabella 6.A del Decreto (compresa entro il 30%) - somma rifiuti Tabella 6.A del Decreto e rifiuti speciali codice CER 19 \leq 30% della massa totale dei rifiuti trattati	51%
vii)	Rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codice CER 180103* e 180202*) (²)	In caso di utilizzo congiunto con rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e a rifiuti speciali non pericolosi, la quantità di CER 180103* e 180202* concorre alla percentuale del 30% prevista per i rifiuti di cui al punto iii)	40%
viii)	Pneumatici fuori uso (codice CER 160103)		35%
(¹) quota dell'energia elettrica netta immessa in rete imputabile a fonti rinnovabili			

Per la determinazione del livello di incentivazione per gli impianti ibridi si rinvia al paragrafo 4.4.6.

Nella tipologia di alimentazione di “Tipo d” ricadono i rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli assoggettabili a forfait (“Tipo c”) e la frazione organica dei rifiuti urbani utilizzata in ingresso agli impianti a biogas (FORSU). Non sono compresi in tale categoria rifiuti classificati come urbani.

1.3.5.2 Individuazione delle tariffe incentivanti per ciascuna tipologia di alimentazione

Ai fini della determinazione della tariffa incentivante base dell’impianto (di cui alla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del Decreto) è necessario individuare la tipologia di alimentazione dell’impianto facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dello stesso.

Nei casi in cui il titolo autorizzativo non indichi in modo esplicito l’obbligo all’utilizzo di una sola tipologia (“Tipo a”, “Tipo b”, “Tipo c” o “Tipo d”) o, comunque, consenta un utilizzo di fonti ricadenti in più tipi, l’individuazione della tariffa incentivante di riferimento è effettuata attribuendo all’intera produzione la tariffa incentivante base di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie autorizzate. Per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall’autorizzazione risulti che per l’alimentazione vengono utilizzati sottoprodotti ricadenti nel “Tipo b”, congiuntamente a biomasse rientranti nel “Tipo a”, con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, si attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante base prevista per i sottoprodotti di “Tipo b”.

In Tabella 6 sono riportati gli importi delle tariffe incentivanti base in funzione della potenza e della tipologia di alimentazione (o mix di tipologie) autorizzate.

Tabella 6 – Tariffa incentivante base per gli impianti a biogas e biomasse in funzione della potenza e della tipologia di prodotti combustibili autorizzati

BIOMASSE AUTORIZZATE	TIPO FONTE	POTENZA [kW]	TARIFFA ⁽¹⁾ [€/MWh]
<div>- Fonti rientranti in tutte e quattro le tipologie (“Tipo a”, “Tipo b”, “Tipo c” e “Tipo d”)</div> <div>¹- Fonti rientranti nel “Tipo a”, nel “Tipo b” e nel “Tipo c”</div> <div>¹- Fonti rientranti nel “Tipo a”, nel “Tipo d” e nel “Tipo c”</div>	biogas	1<P≤300	180
		300<P≤600	160
		600<P≤1000	140
		1000<P≤5000	104
		P>5000	85
	biomasse	1<P≤300	174
		300<P≤1000	174
		1000<P≤5000	133
		P>5000	122
<div>- Sia prodotti di "Tipo a", sia sottoprodotti di "Tipo b"</div>	biogas	1<P≤300	180
		300<P≤600	160
		600<P≤1000	140
		1<P≤300 ⁽²⁾	236
		300<P≤600 ⁽²⁾	206
		600<P≤1000 ⁽²⁾	178
		1000<P≤5000	104
		P>5000	91
	biomasse	1<P≤300	229
		300<P≤1000	180
		1<P≤300 ⁽²⁾	257
		300<P≤1000 ⁽²⁾	209
		1000<P≤5000	133
		P>5000	122
<div>- Sia prodotti di "Tipo a", sia rifiuti di "Tipo d"</div> <div>- Sia prodotti di "Tipo a", sia sottoprodotti di "Tipo b", sia rifiuti di "Tipo d"</div>	biogas	Per ogni potenza	tariffa prevista per “Tipo a”
	biomasse	Per ogni potenza	tariffa prevista per “Tipo a”
<div>- Sia prodotti di "Tipo a", sia rifiuti di "Tipo c"</div>	biogas	1<P≤300	180
		300<P≤600	160
		600<P≤1000	140
		1000<P≤5000	104
		P>5000	85
	biomasse	1<P≤300	174
		300<P≤1000	174
		1000<P≤5000	133
		P>5000	122
<div>- Sia sottoprodotti di "Tipo b", sia rifiuti di "Tipo c"</div> <div>¹- Sia rifiuti di "Tipo d", sia rifiuti di "Tipo c"</div> <div>¹- Sia rifiuti di "Tipo d", sia rifiuti di "Tipo c", sia sottoprodotti di "Tipo b"</div>	biogas	1<P≤300	216
		300<P≤600	206
		600<P≤1000	178
		1000<P≤5000	109
		P>5000	85
	biomasse	1<P≤300	174
		300<P≤1000	174
		1000<P≤5000	161
		P>5000	125

(1) Tariffa riconosciuta all'energia prodotta dall'impianto ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 per gli impianti entrati in esercizio nell'anno 2013 e che risultino ammessi in posizione utile nei registri o nelle aste aperte nel 2012 o nel 2013.

(2) Impianto autorizzato all'utilizzo di una quantità di prodotti di “Tipo a” ≤ 30% in peso della quantità totale di biomassa autorizzata.

Nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di rifiuti di "Tipo c" e/o di "Tipo d", il valore della produzione incentivabile deve essere calcolato mediante l'applicazione di metodi analitici o, laddove previsto, del forfait (paragrafo 4.4.6).

In generale, nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di più fonti ricadenti in diverse tipologie, il valore della tariffa incentivante base è unico per l'intera produzione incentivabile e deve essere pari al valore riportato in Tabella 6 per lo specifico mix di fonti di alimentazione previsto nel titolo autorizzativo.

1.3.5.3 Individuazione del Registro per gli impianti di cui all'art. 8 del Decreto

Per la classificazione degli impianti a biogas o a biomasse ai fini della individuazione dello specifico Registro e del rispettivo contingente, è necessario far riferimento alla tipologia di alimentazione prevista dal titolo autorizzativo. A tale scopo si precisa che:

- a) gli impianti autorizzati all'utilizzo di una o più fonti di alimentazione ricadenti unicamente in una delle succitate tipologie ("Tipo a", "Tipo b", "Tipo c" o "Tipo d") rientrano nello specifico Registro previsto per la tipologia di alimentazione autorizzata;
- b) gli impianti autorizzati all'utilizzo di più fonti di alimentazione ricadenti in più di una tipologia ("Tipo a", "Tipo b" e/o "Tipo d") rientrano nello specifico Registro per *"impianti a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b) e d) e biogas"*,
- c) gli impianti autorizzati all'utilizzo di almeno una fonte di alimentazione ricadente nel "Tipo c", rientrano nel Registro per *"impianti a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettera c)"*.

A titolo di esempio, un impianto a biomasse autorizzato all'utilizzo di rifiuti di "Tipo c" e sottoprodotti di "Tipo b" di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW rientra nel Registro per *"impianti a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettera c)"*. Il livello di incentivazione dell'impianto, tuttavia, è individuato considerando la tariffa incentivante base per impianti a biomasse di "Tipo b", in quanto la tariffa prevista per impianti a biomasse alimentati con sottoprodotti di "Tipo b" di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW (pari a 161 €/MWh) è inferiore alla tariffa prevista per un impianto analogo alimentato con rifiuti di "Tipo c" (pari a 174 €/MWh).

1.3.5.4 Criteri per l'accesso ai premi e ai criteri di priorità

Il Decreto attribuisce agli impianti a biomasse e biogas alimentati con specifiche tipologie di fonte e rispondenti a requisiti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica particolari premi (paragrafo 4.4.8) e le seguenti priorità nella definizione delle graduatorie di Registri, Procedure d'Asta e Registri per rifacimenti:

REGISTRI (*"impianti a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b) e d) e biogas"*):

- a) impianti alimentati da biomasse e biogas di "Tipo a" e di "Tipo b", con potenza non superiore a 600 kW, di proprietà di aziende agricole, singole o associate;
- b) impianti a biomassa e biogas alimentati con sottoprodotti di "Tipo b";

REGISTRI, ASTE e REGISTRI PER RIFACIMENTI (*"impianti a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettera c)"*):

- c) impianti alimentati da rifiuti di “Tipo c” con dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

REGISTRI, ASTE e REGISTRI PER RIFACIMENTI *“impianti a biomasse di cui all’art. 8, comma 4, lettere a), b) e d) e biogas”*

- d) impianti alimentati da rifiuti di “Tipo d” con dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

A tal proposito si precisa che, fatto salvo il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal Decreto, possono usufruire dei premi e delle citate priorità in graduatoria i soli impianti autorizzati all’uso di fonti ricadenti esclusivamente nel Tipo di alimentazione prevista.

A titolo di esempio un impianto a biogas di potenza pari a 600 kW autorizzato all’utilizzo sia di prodotti di “Tipo a” sia di sottoprodotti di “Tipo b” e rispondente a tutti gli ulteriori requisiti del Decreto è idoneo al criterio di priorità di cui alla lettera a), mentre non è idoneo al criterio di priorità di cui alla lettera b). Allo stesso modo un impianto autorizzato all’utilizzo sia di sottoprodotti di “Tipo b” sia di rifiuti di “Tipo c”, non è idoneo a nessuno dei citati criteri di priorità.

1.3.6 Indicazioni per impianti qualificati IAFR

Possono presentare domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione anche impianti già qualificati IAFR a progetto o che abbiano presentato istanza di qualifica IAFR.

In tal caso, il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare nella apposita sezione del Portale dedicato alle FER elettriche (Portale FER-E) il numero IAFR e, per gli interventi di rifacimento o potenziamento, i dati relativi all’eventuale periodo di riconoscimento della tariffa omnicomprensiva o dei certificati verdi.

Gli impianti che entrino in esercizio entro i termini previsti dall’art. 30 del Decreto, anche qualificati IAFR, potranno richiedere l’accesso al meccanismo di incentivazione previsto per il periodo di transizione nelle modalità riportate nel capitolo 3.

Qualora un impianto qualificato IAFR a progetto non entri in esercizio entro i termini previsti dall’art. 30 del Decreto, la qualifica cessa di validità.

La documentazione allegata all’istanza di qualifica o resa disponibile con successive integrazioni non potrà essere in alcun modo considerata ai fini delle procedure di valutazione e ammissione definite dal Decreto. La redazione delle graduatorie previste da Registri, Aste e Registri per i rifacimenti, nonché l’istruttoria per l’accesso diretto agli incentivi, saranno svolte considerando i soli dati comunicati dal Soggetto Responsabile attraverso il Portale e dallo stesso sottoscritti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il possesso di una qualifica IAFR non costituisce in alcun modo criterio di priorità ai fini dell’accesso agli incentivi definiti dal Decreto.

1.3.7 Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (art. 11 D.Lgs. 28/2011)

Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti¹, per i quali la richiesta del pertinente titolo autorizzativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l'installazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2011, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile la cui potenza d'obbligo P_o è determinata secondo quanto nel seguito riportato:

$$P_o = \frac{1}{K} * S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K= 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Per gli edifici pubblici la quota d'obbligo precedentemente definita è incrementata del 10%, mentre per le zone A del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n.1444, la quota d'obbligo è ridotta del 50%.

Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori percentuali come sopra definiti.

Qualora si intenda realizzare un impianto a fonti rinnovabili di potenza P maggiore della potenza d'obbligo P_o , è possibile accedere alle tariffe incentivanti del Decreto limitatamente alla potenza dell'impianto $P - P_o$.

L'energia incentivabile E_{inc} è calcolata nel seguente modo:

$$E_{inc} = \left(\frac{P - P_o}{P} \right) \cdot E_N$$

in cui E_N rappresenta l'energia prodotta netta immessa in rete relativo all'intero impianto.

La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, in base alla tipologia riconosciuta e in riferimento al valore della potenza dell'impianto P.

Per quanto concerne l'accesso agli incentivi e il pagamento del contributo alle spese di istruttoria valgono, di norma, le modalità previste per i potenziamenti.

¹ Si definisce edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante : a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

2 REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AI REGISTRI E ALLE ASTE

2.1 Portale per la richiesta dell'incentivazione

La richiesta di iscrizione ai Registri, la domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta, la richiesta di accesso agli incentivi, nonché l'invio della documentazione, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione, mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-E, accessibile dal sito del GSE secondo le procedure di seguito specificate. Si sottolinea che le richieste di iscrizione inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi da quello previsto dalle presenti Procedure, quali, in via esemplificativa, posta raccomandata, posta certificata, email e fax, non saranno tenute in considerazione.

Il Portale FER-E è interoperabile con il sistema GAUDI', gestito dalla Società TERNA ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 124/10 del 04/08/2010, al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Per tale motivo, prima di inoltrare la richiesta al GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto registrati su GAUDI'.

Attraverso il Portale FER-E il Soggetto Responsabile, o l'Utente del sistema informatico (di seguito Utente) da questi delegato, può inviare la richiesta di accesso e seguirne l'intero ciclo di vita fino alla fase di contrattualizzazione e alla successiva fase di erogazione degli incentivi. L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d'Asta e ai Registri per rifacimenti da parte del Soggetto Responsabile implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Procedure, del Bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Per poter accedere al Portale il Soggetto Responsabile deve preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Per maggiori dettagli relativi alla fiscalità si rimanda al paragrafo 4.5.3.

Il sistema rilascia all'Utente che si è registrato le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Responsabile da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori Utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Successivamente all'inserimento dei dati preliminari sul Portale FER-E il sistema informatico assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto, relativa ad una determinata categoria di intervento come individuata nelle definizioni riportate nell'art. 2 e nell'Allegato 2 del Decreto).

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, alle Procedure d'Asta, ai Registri per rifacimenti o, in caso di accesso diretto, all'atto della richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a corrispondere il contributo per le spese di istruttoria (art. 21 del Decreto). Il versamento non va effettuato prima di aver ottenuto il Codice FER, da utilizzare nella causale di pagamento.

Il Portale FER-E è unico per Registri, Procedure d'Asta, Registri per rifacimenti e accesso diretto. Il Soggetto Responsabile non può scegliere la modalità di accesso, ma è il sistema informatico che, sulla base dei dati inseriti, indirizza il Soggetto Responsabile verso il corretto meccanismo di incentivazione (registri, Aste, rifacimenti o accesso diretto). Il sistema esegue tale instradamento sulla base di un set di informazioni preliminari inserito nella prima sezione del Portale FER-E.

Una volta terminato l'inserimento delle informazioni preliminari, il Soggetto Responsabile accede automaticamente alla sezione del portale dedicata alla specifica modalità di accesso e alle specifiche caratteristiche dell'impianto (tipologia di fonte e categoria di intervento).

Nel caso di impianti con diritto di accesso diretto agli incentivi, il Soggetto Responsabile accede direttamente alla sezione dedicata alla richiesta di accesso agli incentivi (paragrafo 4.1.1). Negli altri casi, per proseguire nella presentazione della domanda, è necessario caricare tutti i documenti e inserire le informazioni richieste per l'attestazione dei requisiti di ammissione e dei criteri di priorità per la stesura delle graduatorie previsti dal Decreto.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori previsti sul portale, il Soggetto Responsabile deve scaricare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la veridicità dei dati dichiarati, sottoscriverla in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale. La dichiarazione sostitutiva è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile ed è resa disponibile e scaricabile solo se il Soggetto Responsabile ha inserito tutti i dati richiesti e caricato tutti i documenti obbligatori. L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Aste è reso possibile solo successivamente all'avvenuto caricamento della succitata dichiarazione debitamente sottoscritta e, per le sole Procedure d'Asta, anche dell'offerta economica.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura dei Registri, delle Procedure d'Asta e dei Registri per rifacimenti, individuato dai relativi Bandi; a tutela della parità di trattamento le richieste pervenute successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel sistema informatico del GSE.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura dei Registri, delle Procedure d'Asta e dei Registri per Rifacimenti rimane nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Responsabile. E' consentito il completamento della procedura di iscrizione della singola richiesta, anche oltre tale termine e comunque entro e non oltre l'ora successiva, esclusivamente nel caso in cui la sessione di caricamento della singola richiesta sia stata avviata prima del termine di chiusura dei Registri. Le sessioni di caricamento di richieste avviate oltre il termine di chiusura dei Registri non saranno tenute in

considerazione. Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Responsabili di prendere visione delle presenti Procedure e di collegarsi all'applicazione *web* con il dovuto anticipo.

Il GSE si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al portale qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei Registri e della Procedura d'Asta.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto notorio difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti eventuali modifiche o correzioni apportate dal Soggetto Responsabile. Non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o firmati digitalmente.

Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a conservare, per tutto il periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul portale ed asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2.2 Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri

Il Decreto individua i valori di potenza al superamento dei quali l'accesso agli incentivi è subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, alla iscrizione ad appositi Registri informatici tenuti dal GSE e all'ammissione in graduatoria entro i contingenti annuali di potenza indicati dall'art. 9 del Decreto.

Il Bando relativo al primo Registro è pubblicato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Procedure applicative e 30 giorni prima dell'apertura del Registro.

A decorrere dal 2013, il GSE pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno e 30 giorni prima dell'apertura dei Registri, i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare.

I Registri restano aperti per un periodo di 60 giorni e le relative graduatorie sono pubblicate entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri.

Tabella 7– Pubblicazione dei Bandi, periodi di apertura dei Registri, pubblicazione delle Graduatorie

	Pubblicazione del Bando	Periodo di apertura del Registro	Pubblicazione della Graduatoria
Prima Procedura di iscrizione al Registro	Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle Procedure applicative.	60 giorni	Entro 60 giorni dalla data di chiusura del Registro
Procedure successive	Entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2013	60 giorni	Entro 60 giorni dalla data di chiusura del Registro

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui, riportati dalla tabella seguente, sono stabilite dal Decreto.

Tabella 8 – Contingenti di potenza annui relativi ai Registri

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	60	60	60
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico	70	70	70
Geotermoelettrico	35	35	35
Biomasse di cui all' <i>articolo 8</i> , comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	170	160	160
Biomasse di cui all' <i>articolo 8</i> , comma 4, lettera c)	30	0	0
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	3	0	0

L'art. 9, commi 5 e 6, stabilisce le modalità di incremento e/o riduzione dei contingenti di potenza da assegnare in ciascuna Procedura.

2.2.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro gli impianti oggetto di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento, aventi potenza superiore ai valori stabiliti per l'accesso diretto agli incentivi e non superiore al valore di soglia oltre il quale è prevista la partecipazione a Procedure di Aste competitive al ribasso (10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5 MW per gli altri impianti).

Gli impianti ibridi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro qualora la potenza complessiva dell'impianto non superi il valore di soglia specifico per la fonte rinnovabile impiegata stabilito dal Decreto.

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore di potenza che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi è la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento.

Gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale sono soggetti ad una specifica procedura di Registro, ai sensi dell'art. 17 del Decreto, descritta al paragrafo 2.4.

Fermi restando i valori di soglia al superamento dei quali sono previste le Procedure competitive di Asta al ribasso, si riportano di seguito, per ciascuna tipologia di impianto, i limiti di potenza oltre i quali è necessaria l'iscrizione al Registro:

- a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza superiore a 60 kW;
- b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione superiore a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

- iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- c) gli altri impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione superiore a 50 kW;
- d) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza superiore a 200 kW;
- e) gli impianti alimentati a biogas di potenza superiore a 100 kW.

Per gli impianti realizzati, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamenti e rifacimenti, con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, i limiti di potenza di cui alle lettere precedenti, al di sopra dei quali è necessaria l'iscrizione al Registro, sono raddoppiati.

Si precisa che per gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, i limiti di potenza di cui alle lettere precedenti, al di sopra dei quali è necessaria l'iscrizione al Registro, sono riferiti alla differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello prima dell'intervento.

Rientrano, inoltre, nei Registri gli impianti geotermoelettrici, gli impianti a bioliquidi sostenibili, a gas di discarica, a gas di depurazione e a biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere c) e d), nonché gli "Altri impianti ibridi" aventi potenza inferiore ai succitati limiti di potenza di soglia.

Possono richiedere l'iscrizione ai Registri i Soggetti Responsabili, titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, anche a seguito di voltura, e del preventivo di connessione del gestore di rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio e del preventivo di connessione del gestore di rete, accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Fatti salvi i limiti di potenza e le soglie di cui al presente paragrafo, si ricorda che sono tenuti a richiedere l'iscrizione ai Registri anche:

- i Soggetti Responsabili di impianti che, seppur qualificati IAFR ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, non entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero entro il 30 giugno 2013 nel caso di impianti alimentati da rifiuti la cui porzione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità previste dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri in posizione tale da non rientrare nei limiti del contingente di potenza, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri in posizione utile che abbiano comunicato al GSE la rinuncia, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili di impianti decaduti da precedenti graduatorie in ragione della mancata entrata in esercizio degli impianti entro il termine di 12 mesi (limite massimo di ritardo), decorrente dai termini di scadenza per l'entrata in esercizio, individuati per ciascuna tipologia di impianto, dall'art. 11, comma 1 del Decreto.

Non possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto i Soggetti Responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale, ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, dalla percezione degli incentivi, che non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'eventuale richiesta avanzata sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non potrà essere inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti Soggetti Responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito definitivo del giudizio, con conseguente esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza con conferma definitiva della legittimità dei provvedimenti emanati ai sensi degli artt. 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

2.2.2 Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro

Al fine di presentare la richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile è tenuto a inviarla esclusivamente secondo le modalità illustrate nelle linee generali nel paragrafo 2.1 e dettagliate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito *internet* del GSE.

In particolare il Soggetto Responsabile deve:

- inserire il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta di Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza presso Terna S.p.A.);
- compilare la sezione dedicata all'inserimento del set di dati preliminari, indicando i dati necessari all'indirizzamento automatico alla sezione del Portale dedicata ai Registri;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:
 - a. "Costi di Istruttoria": in tale sezione devono essere inseriti, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'art. 21 del Decreto, effettuato a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.3 delle presenti Procedure;
 - b. "Riferimenti": in tale sezione devono essere inseriti i Dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
 - c. "Scheda Tecnica": in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto, nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all'art. 2, comma 1, lettera ac del Decreto);

Dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati sopra richiamati, nella sezione "Conferma" sarà possibile stampare la Richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile.

Una volta verificata la correttezza e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Responsabile è tenuto a sottoscrivere, a pena di esclusione, in ogni sua pagina e caricarla in formato digitale sul portale, corredandola, a pena di esclusione, di copia fotostatica documento di identità in corso di validità² del Rappresentante Legale (il fac-simile della Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato nell'Allegato 2).

Successivamente il Soggetto Responsabile dovrà inviarla al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità della sezione "Conferma" disponibile sul portale FER-E, dopo aver verificato la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti. La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE solo a seguito di tale adempimento. E' possibile scaricare e stampare dall'applicazione la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

2.2.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I Soggetti Responsabili che richiedono l'iscrizione ai Registri sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dall'art. 21 del Decreto. Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari ad un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell'IVA (pari al 21% al momento della pubblicazione delle presenti procedure).

Si precisa che in caso di potenziamento le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza totale dell'impianto, come risultante a seguito dell'intervento di potenziamento.

L'iscrizione al Registro necessita, a pena di esclusione, del versamento delle spese di istruttoria dovute ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

A pena di esclusione della richiesta di iscrizione, alla stessa va allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento con l'indicazione del Codice FER.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione "Costi di Istruttoria".

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

² Il documento d'identità va caricato nell'apposita area dell'applicazione.

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad indicare, nella causale del bonifico bancario, il Codice FER, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione *“Costi di Istruttoria”*. La copia digitale della documentazione attestante l’avvenuto pagamento (contabile bancaria) deve essere trasmessa, a pena di esclusione, unitamente alla richiesta di iscrizione al Registro, mediante caricamento nella stessa sezione.

Il GSE renderà disponibile sul Portale FER-E la fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

Nel caso in cui un impianto sia iscritto a un Registro in posizione non utile, vale a dire tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, e il Soggetto Responsabile presenti una nuova richiesta di iscrizione al Registro successivo per il medesimo impianto, il contributo per le spese di istruttoria non è dovuto qualora esso sia già stato versato in occasione della presentazione della richiesta di iscrizione al precedente Registro.

Tale esenzione non è riconosciuta ai Soggetti Responsabili degli impianti che siano stati esclusi dalla precedente graduatoria per aver presentato una richiesta non completa o carente dei requisiti necessari, né ai Soggetti Responsabili degli impianti decaduti o per i quali sia stata comunicata rinuncia; detti Soggetti saranno infatti tenuti a corrispondere il contributo alla presentazione della nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro.

2.2.4 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro

La Richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Pertanto il Soggetto Responsabile, qualora apporti modifiche ai dati caricati prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta, al suo caricamento sul Portale e al suo successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella richiesta di iscrizione al Registro generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente all’invio della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, potrà sostituire la richiesta già trasmessa e presentarne una nuova esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all’applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo 2.2.2, indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l’annullamento.

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione al Registro sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

Qualora la modifica riguardi un aumento di potenza dell’impianto e quindi comporti un incremento dei costi d’istruttoria, il Soggetto Responsabile è tenuto a versare la differenza dell’importo dovuto, entro il periodo di apertura del Registro, caricando sul Portale, oltre all’attestazione caricata in occasione della

precedente richiesta, anche copia digitale della documentazione attestante il pagamento aggiuntivo. Al riguardo nel campo Note della sezione “Costi d’Istruttoria” va precisato che il pagamento integra quello già sostenuto per la richiesta annullata indicandone il Codice FER.

In tutti gli altri casi il Soggetto Responsabile potrà caricare l’attestazione dell’avvenuto pagamento riferito alla richiesta di iscrizione che intende annullare, indicandone il Codice FER nel campo *Note* della sezione “Costi d’Istruttoria”.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l’applicazione informatica, la richiesta di iscrizione sarà esclusa dalla graduatoria.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, seppure durante il periodo di apertura dei Registri, avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione ai fini dell’iscrizione ai Registri.

L’art. 10, comma 2 del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del Registro, l’integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista né consentita l’eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura del Registro, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

I Soggetti Responsabili di impianti iscritti ad un Registro in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, che intendano comunque accedere alle tariffe incentivanti, devono presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro successivo, che sarà la sola ad essere considerata ai fini della formazione della graduatoria.

2.2.5 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell’impianto durante l’apertura dei Registri

Qualora l’impianto sia entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile comunica la data di entrata in esercizio dell’impianto al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro. In tale ipotesi il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare la data di entrata in esercizio ai sensi del Decreto, accedendo alla sezione “*Scheda Tecnica*” dell’applicazione e completando tutte le operazioni propedeutiche all’invio della richiesta in conformità a quanto già indicato al paragrafo 2.2.2.

Qualora invece l’impianto entri in esercizio successivamente alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, all’interno del periodo di apertura, il Soggetto Responsabile potrà comunicare l’avvenuta entrata in esercizio come descritto nella *Guida all’applicazione web*.

2.2.6 Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità o la mancata allegazione del documento d'identità);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.2.7 Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite successivamente alla chiusura del Registro;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura del Registro e secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.4;

- la procedura di iscrizione al Registro è interamente basata su autodichiarazioni senza prevedere l'allegazione di documenti a supporto;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine a asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto all'art. 10, comma 2, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati dall'art. 10, comma 3 del Decreto, di seguito elencati:

- a) impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
- b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b);
- c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - iv. che utilizzano una quota parte del deflusso minimo vitale senza sottensione di alveo naturale.
- f) impianti iscritti al precedente Registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente Decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
- g) minore potenza degli impianti;
- h) anteriorità del titolo autorizzativo;
- i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lettera h), si precisa che il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (art. 23 D.P.R. 380/2001 e art. 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

Nel caso di una pluralità di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per il medesimo impianto in date diverse, ai fini della formazione della graduatoria è tenuto in considerazione il titolo autorizzativo/abilitativo più recente.

Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante.

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione al Registro sia presentata avvalendosi di titolo concessorio (impianti idroelettrici, geotermoelettrici), sarà tenuta in considerazione la data di rilascio della Concessione o dell'eventuale subconcessione, ovvero, se oggetto di rinnovo, la data del relativo Provvedimento.

Nel caso in cui nel periodo di apertura del Registro dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la richiesta di iscrizione al Registro contenente dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito *internet* del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano i requisiti per presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova richiesta indicando il Codice FER di quella annullata entro e non oltre il periodo di apertura del Registro.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, anche a seguito dello scorrimento, il Soggetto Responsabile potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri non sono soggette a scorrimento con eccezione dei Registri aperti nell'anno 2012 per i quali si darà luogo a scorrimento per tener conto degli impianti iscritti che entrino in esercizio entro i termini di cui all'art. 30 del Decreto.

2.2.8 Decadenza dall'iscrizione al Registro

A – Divieto di cessione dell'iscrizione

E' vietata, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Decreto, qualunque modalità di trasferimento a terzi, sia diretta che indiretta, dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione di quella effettuata a seguito della sua entrata in esercizio.

La cessione dell'impianto o la cessione dell'iscrizione al Registro ad esso riferita effettuata in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto comporta la decadenza dalla graduatoria.

In tal caso il cessionario dell'impianto o dell'iscrizione potrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto.

B – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro il termine di 12 mesi, di cui all'art. 11, comma 2 del Decreto, comporta la decadenza dalla graduatoria. A tal proposito si precisa che i termini massimi per l'entrata in esercizio relativi agli impianti a gas di discarica e a gas di depurazione coincidono con quelli previsti per gli impianti a biogas di "Tipo a" e di "Tipo b" (22 mesi), mentre i termini previsti per gli impianti a biogas di "Tipo c" e di "Tipo d", ivi inclusi gli impianti a biogas ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, coincidono con quelli previsti per gli impianti a biomasse di "Tipo c" e di "Tipo d" (28 mesi).

I tempi previsti dal Decreto per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti al Registro sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti dalle autorità competenti con provvedimento che rechi differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, nonché, per impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardi del rilascio dell'AIA da parte dell'amministrazione competente.

Nel caso di decadenza per mancato rispetto del termine, il Soggetto Responsabile potrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto, ferma restando la riduzione dell'incentivo prevista, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Decreto.

In caso di aggiornamento della prima graduatoria a seguito di scorrimento secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6 del Decreto, ai fini della decorrenza del suddetto termine per l'entrata in esercizio, si farà riferimento alla prima graduatoria pubblicata dal GSE nella quale l'impianto figuri in posizione utile.

C – Assenza o venir meno dei requisiti e false dichiarazioni

Il Soggetto Responsabile decade altresì dalla graduatoria nel caso in cui dovesse emergere, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 del Decreto, la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto all'atto di iscrizione o il venir meno, anche in un momento successivo.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'istruttoria afferente alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 del Decreto, dovessero emergere differenze e difformità in ordine ai dati, ai documenti e alle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione al Registro, con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'impianto decade e si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Le risorse liberatesi per effetto di decadenza andranno ad incrementare i contingenti di potenza disponibili al successivo Registro, come previsto dall'art. 9, comma 5 del Decreto.

2.2.9 Rinuncia

Si precisa che per un impianto iscritto ad un Registro in posizione utile non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro, a meno di eventuali rinunce preventive.

I Soggetti Responsabili possono comunicare la rinuncia al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria. La comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria è equiparata alla mancata entrata in esercizio entro i limiti massimi previsti dal Decreto e, in caso di partecipazione e ammissione a un successivo Registro, comporta l'applicazione della decurtazione del 15% prevista dall'art. 11, comma 3 del Decreto.

Il Soggetto Responsabile che realizzi un impianto di potenza inferiore a quella iscritta ed ammessa al Registro è tenuto a darne comunicazione al GSE prima dell'entrata in esercizio, purché da tale riduzione di potenza non derivi una variante sostanziale tale da richiedere la modifica del titolo autorizzativo originario. In tale caso si intende rinunciatario della quota parte di potenza non installata. Si precisa che, per queste casistiche, la tariffa riconosciuta all'intervento è quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro.

Le risorse liberatesi per effetto di rinunce comunicate al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria andranno ad incrementare il contingente di potenza del successivo Registro, come previsto dall'art. 9, comma 5 del Decreto.

2.2.10 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità

La richiesta di iscrizione al Registro è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche nell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura informatica di iscrizione al Registro il Soggetto Responsabile sarà tenuto a dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, dovrà confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione al Registro dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011.

2.2.11 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 24 del Decreto.

Il GSE si riserva di verificare, fin dalla data di apertura del Registro, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per tutto il periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni inserite sul portale. Tale documentazione, riportata di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere fornita al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Decreto.

Documentazione da conservare:

- copia del progetto autorizzato (paragrafo 1.3.2);
- ogni documento tecnico o amministrativo prescritto dai pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione ed esercizio;
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (per gli impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) o d) nei soli casi in cui tale requisito sia stato dichiarato dal Soggetto Responsabile);
- documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o documentazione rilasciata nell'ambito della dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto (per impianti oggetto di intervento di riattivazione);
- preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile;
- documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti per i criteri di priorità nella definizione delle graduatorie per gli impianti idroelettrici di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) del Decreto.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e amministrative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Si precisa che per la concessione degli incentivi il GSE verificherà, oltre all'avvenuta regolare iscrizione al Registro in posizione utile, che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste al riguardo dal Decreto, nonché l'assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi, né vincola il GSE alla concessione degli stessi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun

contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Procedure applicative.

2.3 Regolamento operativo per la partecipazione alle Procedure d'Asta

Il Decreto individua i valori di soglia, vale a dire i valori di potenza, al superamento dei quali l'accesso agli incentivi è subordinato alla partecipazione a Procedure competitive di Asta al ribasso (nel seguito anche: Procedure d'Asta o Aste), gestite dal GSE esclusivamente per via telematica.

Il valore della potenza di soglia è pari a 5 MW, ad eccezione degli impianti idroelettrici per i quali il valore è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione e degli impianti geotermoelettrici per i quali il valore di soglia è pari a 20 MW.

Il Bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare, relativo alla prima Asta, è pubblicato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Procedure applicative e 30 giorni prima del periodo di presentazione delle domande di partecipazione.

A decorrere dal 2013, il GSE pubblica i relativi Bandi entro il 31 marzo di ogni anno e 30 giorni prima del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

Con riferimento ai soli impianti eolici on-shore, a decorrere dalla seconda Procedura d'Asta, qualora risulti assegnata una potenza inferiore al 20% del contingente di potenza da assegnare, il Bando successivo è pubblicato decorsi sei mesi dal precedente.

Il periodo per la presentazione delle domande è fissato in 60 giorni e la graduatoria è pubblicata entro 60 giorni dalla data di conclusione della procedura.

Tabella 9– Pubblicazione dei Bandi, periodi di apertura delle Procedure d'Asta, pubblicazione delle graduatorie

	Pubblicazione del Bando	Durata della Procedura d'Asta	Pubblicazione della Graduatoria
Prima Procedura	Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle Procedure applicative	60 giorni	Entro 60 giorni dalla data di chiusura della Procedura d'Asta
Procedure successive	Entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2013	60 giorni	Entro 60 giorni dalla data di chiusura della Procedura d'Asta

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui, riportati dalla tabella seguente, sono stabiliti dal Decreto.

Tabella 10 – Contingenti di potenza annui relativi alle Procedure d’Asta

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico on-shore	500	500	500
Eolico offshore	650	0	0
Idroelettrico	50	0	0
Geotermoelettrico	40	0	0
Biomasse di cui all’art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	120	0	0
Biomasse di cui all’art. 8, comma 4, lettera c)	350	0	0

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui individuati all’art.12 del Decreto, da assegnare per ciascuna Procedura d’Asta, sono incrementate e/o ridotte in conformità a quanto previsto ai commi 5 e 6 della medesima disposizione.

2.3.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a partecipare alle Procedure d’Asta

Sono soggetti all’obbligo di partecipazione alle Procedure d’Asta gli impianti oggetto di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento, aventi potenza superiore al valore di soglia: 10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5 MW per gli altri impianti.

Gli impianti ibridi partecipano alle Procedure d’Asta qualora la potenza complessiva dell’impianto superi il valore di soglia specifico per la fonte rinnovabile impiegata.

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore di potenza che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi è la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento.

Gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale sono soggetti ad una specifica procedura di Registro, ai sensi dell’art. 17 del Decreto, descritta al paragrafo 2.4.

Possono partecipare alla Procedura d’Asta i Soggetti Responsabili, titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, anche a seguito di voltura, e del preventivo di connessione del gestore di rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio e del preventivo di connessione del gestore di rete, accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile oppure i destinatari del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale per i soli impianti eolici off-shore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW.

Si precisa che per giudizio di compatibilità ambientale deve intendersi la Valutazione di Impatto Ambientale o il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale quale atto endoprocedimentale rilasciato nell’ambito dell’iter autorizzativo alla costruzione ed esercizio o di titolo

concessorio. La verifica di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale non è equipollente al giudizio di compatibilità ambientale.

Fermi restando i valori di soglia di cui al presente paragrafo, si ricorda che, al fine dell'accesso agli incentivi, sono tenuti a partecipare alle Procedure d'Asta anche:

- i Soggetti Responsabili di impianti che seppur qualificati IAFR ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 non entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013 ovvero entro il 30 giugno 2013 nel caso di impianti alimentati da rifiuti la cui porzione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità previste dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili che abbiano partecipato a precedenti Procedure d'Asta di cui non siano risultati aggiudicatari, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili che, pur risultando aggiudicatari nelle precedenti Procedure d'Asta, abbiano comunicato al GSE la rinuncia, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili che, pur risultando aggiudicatari nelle precedenti Procedure d'Asta, siano decaduti in ragione della mancata entrata in esercizio degli impianti entro il termine di 24 mesi (limite massimo di ritardo), decorrente dai termini di scadenza per l'entrata in esercizio, individuati per ciascuna tipologia di impianto, dall'art. 16, comma 2 del Decreto.

Non possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto i Soggetti Responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale, ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, dalla percezione degli incentivi, che non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'eventuale richiesta avanzata sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non potrà essere inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti Soggetti Responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito definitivo del giudizio, con conseguente esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza con conferma definitiva della legittimità dei provvedimenti emanati ai sensi degli artt. 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può individuare eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle Procedure d'Asta a seguito delle indicazioni fornite dai gestori di rete in merito alle zone caratterizzate da elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio per i quali si manifestino criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile.

Il Soggetto Responsabile che intenda partecipare alla Procedura d'Asta deve allegare alla domanda:

- la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto in relazione all'entità del singolo intervento e tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso per il quale partecipa

alla Procedura d'Asta, ovvero che rechi l'impegno del medesimo istituto bancario o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento ovvero, in alternativa, la dichiarazione dello stesso Soggetto Responsabile relativa alla capitalizzazione di cui alla lett. b) dell'art. 13, comma 2 del Decreto

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo gli schemi riportati negli Allegati 6, 7 e 8 alla presente Procedura;

- la cauzione provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, sotto forma di fidejussione nella misura del 5% del costo specifico di riferimento così come definito nella Tabella I dell'Allegato 2 del Decreto in merito alla specifica tipologia di fonte/impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 3 del Decreto e secondo lo schema riportato nell'Allegato 9 alla presente Procedura; a tal proposito si precisa che per gli interventi di potenziamento la cauzione deve essere calcolata moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*;
- l'impegno a trasmettere l'originale della fidejussione provvisoria, entro i 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta;
- l'impegno a prestare la cauzione definitiva, a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della ammissione in graduatoria; la fidejussione, di durata annuale automaticamente rinnovabile, deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale (Allegato 10 alla presente Procedura);
- l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla tariffa incentivante posta a base d'asta; (Allegato 5).

La fidejussione provvisoria deve essere recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

La fidejussione definitiva, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 10 alle presenti Procedure, deve essere recapitata in originale al GSE entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della ammissione in graduatoria.

2.3.2 Invio telematico della domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta

Al fine di presentare la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la richiesta d'iscrizione esclusivamente secondo le modalità illustrate nelle linee generali nel paragrafo 2.1 e dettagliate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito *internet* del GSE.

In particolare il Soggetto Responsabile deve:

- inserire il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta di Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza presso Terna S.p.A.);

- compilare la sezione dedicata all’inserimento del set di dati preliminari, indicando i dati necessari all’indirizzamento automatico alla sezione del Portale dedicata alle Procedure d’Asta;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:
 - a. “Costi di Istruttoria”: in tale sezione devono essere caricati, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l’avvenuto pagamento previsto dall’art. 21 del Decreto, effettuato a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.3.3 delle presenti Procedure;
 - b. “Riferimenti”: in tale sezione devono essere inseriti i Dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
 - c. “Scheda Tecnica”: in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell’impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto nonché all’applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all’art. 2, comma 1, lettera ac del Decreto);
 - d. “Offerta Economica”: in tale sezione occorre indicare l’offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d’asta secondo le modalità indicate al paragrafo 2.3.4.

Una volta verificata la correttezza e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Responsabile è tenuto a sottoscriverla, a pena di esclusione, in ogni sua pagina e caricarla in formato digitale sul portale, corredandola, a pena di esclusione, di copia fotostatica documento di identità in corso di validità³ del Rappresentante Legale (il fac-simile della domanda di partecipazione alla Procedura d’Asta, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato nell’Allegato 2).

Successivamente il Soggetto Responsabile dovrà inviarla al GSE, utilizzando l’apposita funzionalità della sezione “Conferma” disponibile sul portale FER-E, dopo aver verificato la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti. La domanda si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE solo a seguito di tale adempimento. E’ possibile scaricare e stampare dall’applicazione la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

2.3.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I Soggetti Responsabili che richiedono l’iscrizione alle Procedure d’Asta sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dall’art. 21 del Decreto. Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari ad un importo complessivo di 2300 €. Tale importo dovrà essere maggiorato dell’IVA (pari al 21% al momento della pubblicazione delle presenti procedure).

³ Il documento d’identità va caricato nell’apposita area dell’applicazione.

La partecipazione alla Procedura d'Asta necessita, a pena di esclusione, del versamento delle spese di istruttoria dovute ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

A pena di esclusione della domanda alla stessa va allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento con l'indicazione del Codice FER.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad indicare, nella causale del bonifico bancario, il Codice FER, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

La copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) deve essere trasmessa, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, mediante caricamento nella stessa sezione.

Il GSE renderà disponibile sull'applicazione informatica la fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

Nel caso in cui per un impianto sia stata già presentata domanda di partecipazione ad una Procedura d'Asta ma l'impianto non sia stato ammesso in graduatoria e il Soggetto Responsabile presenti una nuova domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta successiva per il medesimo impianto, il contributo per le spese di istruttoria non è dovuto qualora esso sia già stato versato in occasione della presentazione di altra domanda di partecipazione ad altra Procedura d'Asta.

Tale esenzione non è riconosciuta ai Soggetti Responsabili degli impianti che siano stati esclusi dalla graduatoria riferita alla precedente Procedura d'Asta per aver presentato una richiesta non completa o carente dei requisiti necessari, né ai Soggetti Responsabili degli impianti decaduti o per i quali sia stata comunicata rinuncia; detti Soggetti saranno infatti tenuti a corrispondere il contributo alla presentazione della nuova domanda di partecipazione alla successiva Procedura d'Asta.

2.3.4 Offerta economica

Il Soggetto Responsabile dell'impianto deve formulare la propria offerta economica presentando un ribasso percentuale rispetto al valore posto a base d'asta. La percentuale di ribasso, espressa in percento, deve essere arrotondata alla seconda cifra decimale e deve essere espressa in cifre (es: 20,15 %).

Qualora il partecipante indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, i decimali omessi saranno considerati pari a zero.

Poiché sono escluse dalla Procedura d'Asta le offerte recante ribassi percentuali inferiori al 2% della base d'asta e sono equiparate al 30% percentuali eccedenti il 30%, il Portale consente di inserire soltanto valori inclusi nell'intervallo tra il 2% e il 30% (estremi inclusi).

L'offerta economica va comunicata dal Soggetto Responsabile attraverso l'apposita sezione del Portale FER-E indicando il ribasso percentuale secondo le modalità descritte nella *Guida all'applicazione web*.

Il Soggetto Responsabile dovrà stampare l'offerta, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti (in conformità al format riportato nell'Allegato 5 alle presenti procedure) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla, a pena di esclusione, e caricarla in formato digitale sul Portale.

2.3.5 Modifiche e variazioni delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta e dell'offerta economica

La domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Pertanto il Soggetto Responsabile, qualora apporti modifiche ai dati caricati prima di procedere alla sottoscrizione della domanda, al suo caricamento sul Portale e al suo successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente all'invio della domanda di partecipazione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, o decidesse di modificare l'offerta economica, potrà sostituire la domanda già trasmessa e presentarne una nuova esclusivamente durante il periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo 2.3.2 indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l'annullamento.

Nel caso il Soggetto Responsabile abbia già presentato l'offerta economica, sarà tenuto a presentarne una nuova riferita al nuovo Codice FER.

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

Qualora la modifica riguardi un aumento di potenza dell'impianto e quindi comporti un incremento dei costi d'istruttoria, il Soggetto Responsabile è tenuto a versare la differenza dell'importo dovuto, entro il periodo di apertura della Procedura d'Asta, caricando sul Portale, oltre all'attestazione caricata in occasione della precedente domanda, anche copia digitale della documentazione attestante il pagamento aggiuntivo. Al riguardo nel campo Note della sezione "Costi d'Istruttoria" va precisato che il

pagamento integra quello già sostenuto per la domanda annullata indicandone il Codice FER. Il Soggetto Responsabile è, inoltre, tenuto a integrare la fidejussione adeguandone l'importo, caricando sul portale, oltre all'attestazione caricata in occasione della precedente domanda, anche copia digitale della documentazione attestante l'integrazione.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, seppure durante il periodo di apertura della Procedura d'Asta, avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione ai fini della partecipazione alla Procedura d'Asta.

Parimenti, nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla domanda di partecipazione e/o all'offerta, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, la domanda e l'offerta economica che ne è parte integrante saranno escluse dalla graduatoria.

L'art. 15, comma 2 del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione, non risultando dunque prevista né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la domanda già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura della Procedura, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

I Soggetti Responsabili di impianti che non risultino aggiudicatari della Procedura che intendano comunque accedere successivamente alle tariffe incentivanti, devono presentare una nuova domanda di partecipazione alla successiva Procedura d'Asta.

2.3.6 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura della Procedura d'Asta

Il Soggetto Responsabile può dichiarare la data di entrata in esercizio dell'impianto alla presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura, qualora l'impianto sia già entrato in esercizio, o anche successivamente alla presentazione della domanda, esclusivamente nel periodo di presentazione delle domande per la partecipazione alla Procedura d'Asta.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile presenti la domanda di partecipazione per un impianto già entrato in esercizio dovrà dichiarare la data di entrata in esercizio, accedendo alla sezione "*Scheda Tecnica*" dell'applicazione, completando tutte le operazioni propedeutiche all'invio della domanda in conformità a quanto già indicato al paragrafo 2.3.2.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile, avendo presentato la domanda di partecipazione per l'impianto a progetto, volesse comunicare nel periodo di apertura della Procedura la sua entrata in esercizio, dovrà attenersi alle indicazioni riportate nella *Guida all'applicazione web*.

Si precisa che a parità di riduzione d'offerta, si applica, come previsto dall'art.15, comma 3, quale primo criterio di priorità, la precedenza della data di entrata in esercizio, dichiarata dal Soggetto Responsabile, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs. 28/2011.

2.3.7 Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla Procedura d'Asta;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata presentazione della documentazione attestante la capacità finanziaria ed economica;
- mancata costituzione e/o allegazione della fidejussione provvisoria adeguata;
- mancata consegna in originale della fidejussione provvisoria nei termini previsti al paragrafo 2.3.1;
- costituzione e/o allegazione della fidejussione provvisoria non conforme ai requisiti previsti dal Decreto e dalla presente Procedura;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione e/o dell'offerta economica, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità o la mancata allegazione del documento d'identità);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o all'offerta economica;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- offerta economica recante un ribasso percentuale inferiore al 2% della base d'asta;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla Procedura d'Asta e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.3.8 Formazione della graduatoria

La graduatoria viene pubblicata entro 60 giorni dalla data di chiusura della Procedura d'Asta ed è formata esclusivamente sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura della Procedura d'Asta, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite entro e non oltre il periodo di apertura della Procedura d'Asta secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.5;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine a asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione alla Procedura d'Asta dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto all'art. 15, comma 2, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è ordinata sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. A parità di riduzione offerta si applicano in ordine di priorità i criteri di cui all'art. 15 e di seguito elencati:

- a) impianti i cui Soggetti Responsabili, alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta, abbiano dichiarato al GSE l'entrata in esercizio;
- b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- c) per gli impianti geotermoelettrici, totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano il requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- d) anteriorità del titolo autorizzativo o, in assenza del titolo autorizzativo e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lettera d), si precisa che il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente, senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere

sostitutivo (art. 23 D.P.R. 380/2001 e art. 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

Nel caso di una pluralità di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per il medesimo impianto in date diverse, ai fini della formazione della graduatoria, è tenuto in considerazione il titolo autorizzativo/abilitativo più recente.

Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta sia presentata avvalendosi di titolo concessorio (impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore), sarà tenuta in considerazione la data di rilascio della Concessione o dell'eventuale subconcessione, ovvero se oggetto di rinnovo, la data del relativo provvedimento.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta sia presentata avvalendosi di giudizio positivo di compatibilità ambientale, sarà tenuta in considerazione la data di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale o del giudizio di compatibilità ambientale da parte del Comitato Tecnico Regionale.

Nel caso in cui nel periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione o scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la domanda contenente i dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito *internet* del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano i requisiti per presentare una nuova domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova domanda indicando il Codice FER di quella annullata, entro e non oltre il periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, anche a seguito dello scorrimento, il Soggetto Responsabile potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

La graduatoria è soggetta a scorrimento nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura e/o nel caso di rinuncia comunicata dai soggetti aggiudicatari al GSE entro la data di pubblicazione del bando relativo alla successiva Procedura d'Asta. L'eventuale potenza non assegnata, anche a seguito di scorrimento, verrà sommata al contingente disponibile nella prima Procedura d'Asta utile.

2.3.9 Decadenza dalla graduatoria e Rinuncia

Il Soggetto Responsabile di un impianto risultato aggiudicatario della Procedura d'Asta decade dalla graduatoria nel caso in cui l'impianto non entri in esercizio entro il termine di 24 mesi di cui all'art. 16, comma 3. Tale termine è da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi,

riconosciuti dalle autorità competenti con provvedimento che rechi differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti.

A tal proposito si precisa che i termini massimi per l'entrata in esercizio relativi agli impianti a gas di discarica, a gas di depurazione e agli impianti a biogas di "Tipo c" e di "Tipo d", ivi inclusi gli impianti a biogas ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, coincidono con quelli previsti per gli impianti a biogas di "Tipo a" e di "Tipo b" e per gli impianti a biomasse di "Tipo c" e "Tipo d" (40 mesi).

In tal caso il Soggetto Responsabile che intenda accedere ai meccanismi di incentivazione è tenuto a presentare una nuova domanda di partecipazione alla successiva Procedura d'Asta.

In caso di aggiornamento della graduatoria a seguito di scorrimento secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del Decreto, ai fini della decorrenza del suddetto termine per l'entrata in esercizio, si farà riferimento alla prima graduatoria pubblicata dal GSE nella quale l'impianto figuri in posizione utile.

Il Soggetto Responsabile decade altresì dalla graduatoria nel caso in cui dovesse emergere, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 del Decreto, la mancanza all'atto di iscrizione o il venir meno, anche in un momento successivo, dei requisiti previsti dal Decreto.

Nel caso in cui nell'ambito dell'istruttoria afferente alla domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 del Decreto, dovessero emergere differenze e difformità in ordine ai dati, ai documenti e alle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura, con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'impianto decade e si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Si precisa che per un impianto risultato aggiudicatario, non è possibile partecipare alla successiva Procedura d'Asta, a meno di eventuali rinunce preventive.

L'annullamento della domanda effettuato nel periodo di apertura della Procedura comporta la restituzione della cauzione provvisoria.

La rinuncia presentata successivamente alla chiusura della Procedura d'Asta, comporta l'escussione della cauzione costituita, provvisoria o definitiva.

Il Soggetto Responsabile che realizzi un impianto di potenza inferiore a quella per la quale ha partecipato alla Procedura d'Asta, è tenuto a darne comunicazione al GSE prima dell'entrata in esercizio, purché da tale riduzione di potenza non derivi una variante sostanziale tale da richiedere la modifica del titolo autorizzativo originario, del titolo concessorio o del giudizio di compatibilità ambientale.

In tale caso si intende rinunciatario della quota parte di potenza non installata e la cauzione verrà escussa per la parte di potenza non realizzata.

Nel caso dell'ultimo impianto aggiudicatario per una potenza inferiore a quella per cui ha partecipato alla Procedura d'Asta, il GSE, qualora il Soggetto Responsabile non intenda accedere agli incentivi per la quota disponibile, provvede a restituire la cauzione provvisoria.

2.3.10 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità

La domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche nell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della Procedura informatica d'Asta il Soggetto Responsabile sarà tenuto a dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, dovrà confermarne la correttezza e la veridicità.

La domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011.

2.3.11 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili alla presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 24 del Decreto.

Il GSE si riserva di verificare, anche nel corso delle Procedure d'Asta, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per tutto il periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni inserite sul portale. Tale documentazione, di seguito riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere fornita al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Decreto.

- copia del progetto autorizzato (paragrafo 1.3.2);
- ogni documento tecnico o amministrativo prescritto dai pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione ed esercizio;
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (per gli impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8 comma 4 lettere c) o d) nei soli casi in cui tale requisito sia stato dichiarato dal Soggetto Responsabile);
- documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o documentazione rilasciata nell'ambito della

dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto (per impianti oggetto di intervento di riattivazione);

- preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e amministrative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Si precisa che per l'accesso ai meccanismi incentivanti il GSE verificherà che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste al riguardo dal Decreto, nonché l'assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi e non vincola pertanto di per sé il GSE alla concessione degli incentivi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Procedure applicative.

2.4 Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale

Il Decreto individua i valori di potenza al superamento dei quali l'accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento è subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, all'iscrizione ad appositi Registri informatici tenuti dal GSE e all'ammissione in graduatoria entro i contingenti annuali di potenza indicati dall'art. 17 del Decreto.

Il Decreto prevede che le procedure avviate dal GSE, per ciascuna tipologia di impianto oggetto di rifacimento, siano conformi alle tempistiche e alle modalità previste per le Procedure d'Asta (si veda paragrafo 2.3).

Il Bando relativo al primo Registro per i rifacimenti è pubblicato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Procedure applicative e 30 giorni prima dell'apertura del medesimo Registro.

A decorrere dal 2013, il GSE pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno e 30 giorni prima dell'apertura dei Registri per i rifacimenti, i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare.

I Registri per i rifacimenti restano aperti per un periodo di 60 giorni e le relative graduatorie sono pubblicate entro 60 giorni dalla data di chiusura degli stessi Registri.

Tabella 11– Pubblicazione dei Bandi, periodi di apertura dei Registri per i rifacimenti, pubblicazione delle Graduatorie

	Pubblicazione del Bando	Periodo di apertura del Registro	Pubblicazione della Graduatoria
Prima Procedura di iscrizione al Registro	Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle Procedure applicative.	60 giorni	Entro 60 giorni dalla data di chiusura del Registro
Procedure successive	Entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2013	60 giorni	Entro 60 giorni dalla data di chiusura del Registro

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza annui, riportati dalla tabella seguente, sono stabiliti dal Decreto.

Tabella 12 – Contingenti di potenza annui relativi ai Registri per rifacimenti

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico on-shore	150	150	150
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico	300	300	300
Geotermoelettrico	40	40	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	65	65	65
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	70	70	70

L'art. 17, commi 8 e 9, del Decreto stabilisce le modalità di incremento e/o riduzione del contingente di potenza da assegnare in ciascuna Procedura.

2.4.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta

Possono richiedere l'iscrizione al Registro per i rifacimenti tutti gli impianti oggetto di rifacimento parziale o totale, purché:

- siano in esercizio, prima dell'intervento di rifacimento, da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- non beneficino, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

La realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sull'impianto.

Si indicano nel seguito i limiti di potenza complessiva suddivisi per tipologia di impianto, oltre i quali è necessaria l'iscrizione al Registro dei rifacimenti:

- a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza superiore a 60 kW;
- b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione superiore a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- c) gli altri impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione superiore a 50 kW;
- d) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8, comma 4, lettere a) e b), di potenza superiore a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza superiore a 100 kW.

Possono richiedere l'iscrizione ai Registri i Soggetti Responsabili, titolari del titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'intervento di rifacimento, anche a seguito di voltura e, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio.

Fatti salvi i limiti di potenza di cui al presente paragrafo, si ricorda che sono tenuti a richiedere l'iscrizione ai Registri anche:

- i Soggetti Responsabili di impianti che seppur qualificati IAFR ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, non entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013 ovvero, entro il 30 giugno 2013, nel caso di impianti alimentati da rifiuti la cui porzione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità previste dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri per i rifacimenti, in posizione tale da non rientrare nei limiti del contingente di potenza, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili di impianti iscritti ai precedenti Registri per i rifacimenti, in posizione utile che abbiano previamente comunicato al GSE la rinuncia, qualora intendano accedere successivamente ai meccanismi incentivanti previsti dal Decreto;
- i Soggetti Responsabili di impianti decaduti da precedenti graduatorie afferenti ai rifacimenti in ragione della mancata entrata in esercizio degli impianti entro l'ulteriore termine di 12 mesi (limite massimo di ritardo), decorrente dai termini di entrata in esercizio, individuati per ciascuna tipologia di impianto, dall'art. 17, comma 5 del Decreto.

Non possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto i Soggetti Responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale, ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, dalla percezione degli incentivi, che non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'eventuale richiesta avanzata sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non potrà essere inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti Soggetti Responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito definitivo del giudizio, con conseguente

esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza con conferma definitiva della legittimità dei provvedimenti emanati ai sensi degli artt. 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

2.4.2 Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro dei rifacimenti

Al fine di presentare la richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile è tenuto a inviarla esclusivamente secondo le modalità illustrate nelle linee generali nel paragrafo 2.1 e dettagliate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito *internet* del GSE.

In particolare il Soggetto Responsabile deve:

- inserire il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta di Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza presso Terna S.p.A.);
- compilare la sezione dedicata all'inserimento del set di dati preliminari, indicando i dati necessari all'indirizzamento automatico alla sezione del Portale dedicata ai Registri per rifacimenti;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:
 - a. "Costi di Istruttoria": in tale sezione devono essere caricati, oltre ai dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile, la copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'art. 21 del Decreto, effettuato a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4.3 delle presenti Procedure;
 - b. "Riferimenti": in tale sezione devono essere inseriti i Dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
 - c. "Scheda Tecnica": in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all'art. 2, comma 1, lettera ac del Decreto);

Una volta verificata la correttezza e la completezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Responsabile è tenuto a sottoscriverla, a pena di esclusione, in ogni sua pagina e caricarla in formato digitale sul portale, corredandola, a pena di esclusione, di copia fotostatica documento di identità in corso di validità⁴ del Rappresentante Legale (il fac-simile della Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato nell'Allegato 2).

Successivamente il Soggetto Responsabile dovrà inviarla al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità della sezione "Conferma" disponibile sul portale FER-E, dopo aver verificato la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti. La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE solo a seguito di tale adempimento. E' possibile scaricare e stampare dall'applicazione la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

⁴ Il documento d'identità va caricato nell'apposita area dell'applicazione.

2.4.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I Soggetti Responsabili che richiedono l'iscrizione ai Registri per rifacimenti sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dall'art. 21 del Decreto, pari ad un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 €, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 €, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell'IVA (pari al 21% al momento della pubblicazione delle presenti procedure).

L'iscrizione al Registro per i rifacimenti necessita, a pena di esclusione, del versamento delle spese di istruttoria dovute ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

A pena di esclusione della richiesta di iscrizione, alla stessa va allegato l'attestazione dell'avvenuto pagamento con l'indicazione del Codice FER relativo all'impianto oggetto di rifacimento.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad indicare, nella causale del bonifico bancario, il Codice FER, attribuito automaticamente dal sistema informatico, al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

La copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) deve essere trasmessa, a pena di esclusione, unitamente alla richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti, mediante caricamento nella stessa scheda.

Il GSE renderà disponibile sull'applicazione informatica la fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

Nel caso in cui un impianto sia iscritto a un Registro per i rifacimenti in posizione non utile, vale a dire tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, e il Soggetto Responsabile presenti una nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti per il medesimo impianto, il contributo per le spese di istruttoria non è dovuto qualora esso sia già stato versato in occasione della presentazione della richiesta di iscrizione al precedente Registro per i rifacimenti.

Tale esenzione non è riconosciuta ai Soggetti Responsabili degli impianti che siano stati esclusi dalla precedente graduatoria degli impianti oggetto di rifacimento per aver presentato una richiesta non completa o carente dei requisiti necessari, né ai Soggetti Responsabili degli impianti decaduti o per i quali sia stata comunicata rinuncia all'iscrizione al Registro per i rifacimenti; detti Soggetti saranno

infatti tenuti a corrispondere il contributo alla presentazione della nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti.

2.4.4 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro per i rifacimenti.

La Richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Pertanto il Soggetto Responsabile, qualora apporti modifiche ai dati caricati prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta, al suo caricamento sul Portale e al suo successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella richiesta di iscrizione al Registro generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente all'invio della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, potrà sostituire la richiesta già trasmessa e presentarne una nuova esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo 2.4.2 indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l'annullamento.

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria degli impianti oggetto di rifacimento. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso saranno tenuti in considerazione.

Qualora la modifica riguardi un aumento di potenza dell'impianto e quindi comporti un incremento dei costi d'istruttoria, il Soggetto Responsabile è tenuto a versare la differenza dell'importo dovuto, entro il periodo di apertura del Registro, caricando sul Portale, oltre all'attestazione caricata in occasione della precedente richiesta, anche copia digitale della documentazione attestante il pagamento aggiuntivo. Al riguardo nel campo Note della sezione "Costi d'Istruttoria" va precisato che il pagamento integra quello già sostenuto per la richiesta annullata indicandone il Codice FER.

In tutti gli altri casi il Soggetto Responsabile potrà caricare l'attestazione dell'avvenuto pagamento riferito alla richiesta di iscrizione che intende annullare, indicandone il Codice FER nel campo *Note* della sezione "Costi d'Istruttoria".

Nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, la richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti sarà esclusa dalla graduatoria.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, seppure durante il periodo di apertura dei Registri avvalendosi di canali di

comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione.

Ai sensi del Decreto è vietata, successivamente alla chiusura dei Registri per i rifacimenti, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista, né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura dei Registri per i rifacimenti, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

I Soggetti Responsabili di impianti iscritti ad un Registro per i rifacimenti in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza, che intendano comunque accedere alle tariffe incentivanti, devono presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro successivo che sarà la sola ad essere considerata ai fini della formazione della graduatoria.

2.4.5 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura dei Registri per i rifacimenti

Qualora l'impianto sia entrato in esercizio a seguito dell'intervento di rifacimento, prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile comunica la data di entrata in esercizio dell'impianto al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro. In tale ipotesi il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare la data di entrata in esercizio, accedendo alla sezione "*Scheda Tecnica*" dell'applicazione, completando tutte le operazioni propedeutiche all'invio della richiesta in conformità a quanto già indicato al paragrafo 2.4.2.

Qualora invece l'impianto entri in esercizio successivamente alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti, all'interno del periodo di apertura, il Soggetto Responsabile potrà comunicare, l'avvenuta entrata in esercizio, con le modalità descritte nella *Guida all'applicazione web*.

2.4.6 Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri per i rifacimenti;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità o la mancata allegazione del documento d'identità);

- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro per i rifacimenti e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti con la sottoscrizione della dichiarazione, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.4.7 Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri per i rifacimenti, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite successivamente alla chiusura dei Registri per i rifacimenti;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite entro e non oltre il periodo di apertura dei Registri per i rifacimenti, secondo le modalità previste al paragrafo 2.4.4;
- la procedura di iscrizione ai Registri per i rifacimenti è interamente basata su autodichiarazioni;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati dall'art. 17, comma 3 del Decreto, di seguito elencati:

- a) anteriorità della data di entrata in esercizio dell'impianto, prima dell'intervento di rifacimento;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettere c) e d), dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

- d) per impianti eolici, minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna (si farà riferimento alla Mancata Produzione Eolica calcolata ai sensi della Deliberazione ARG/elt 05/2010);
- e) per impianti geotermoelettrici, reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- f) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione dell'intervento di rifacimento.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), si precisa che la prima data di entrata in esercizio deve essere documentata dal Processo Verbale di verifica di primo impianto rilasciato da UTF/UTIF/Agenzia delle Dogane. In caso di indisponibilità dello stesso, la prima data di entrata in esercizio corrisponde alla data di esercizio attestata dalla Dichiarazione di conferma di allacciamento sottoscritta dal gestore di rete o altra documentazione ufficiale rilasciata o attestata dall'Agenzia delle Dogane (quali a titolo d'esempio: Licenza di officina elettrica, Processo Verbale di sopralluogo, Dichiarazione di consumo timbrata, registri di produzione timbrati).

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lettera f), si precisa che il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (art. 23 D.P.R. 380/2001 e art. 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

Nel caso di una pluralità di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per il medesimo impianto in date diverse, ai fini della formazione della graduatoria, è tenuto in considerazione il titolo autorizzativo/abilitativo più recente.

Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di rifacimento o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante.

Nel caso in cui nel periodo di apertura dei Registri per i rifacimenti dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione e scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la richiesta di iscrizione al Registro contenente dati non più rispondenti a

verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito *internet* del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano i requisiti per presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova richiesta indicando il Codice FER di quella di cui si richiede l'annullamento entro e non oltre il periodo di apertura del Registro.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte rientrante nel contingente disponibile.

2.4.8 Decadenza dall'iscrizione al Registro

A – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro il termine di 12 mesi, di cui all'art. 17, comma 5 del Decreto, comporta la decadenza dalla graduatoria. A tal proposito si precisa che i termini massimi per l'entrata in esercizio relativi agli impianti a gas di discarica, a gas di depurazione, coincidono con quelli previsti per gli impianti a biogas di "Tipo a" e di "Tipo b" (24 mesi).

I tempi previsti dal Decreto per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti al Registro sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti dalle autorità competenti con provvedimento che rechi differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti.

Nel caso di decadenza per mancato rispetto del termine, il Soggetto Responsabile potrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto oggetto di rifacimento, ferma restando la riduzione dell'incentivo prevista dall'art. 17, comma 6 del Decreto.

B – Assenza o venir meno dei requisiti e false dichiarazioni

Il Soggetto Responsabile decade dalla graduatoria nel caso in cui dovessero emergere, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 del Decreto, la mancanza dei requisiti previsti dal Decreto all'atto di iscrizione, o il loro venir meno, anche in un momento successivo.

Nel caso in cui nell'ambito dell'istruttoria afferente alla richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 del Decreto dovessero emergere differenze e difformità in ordine ai dati e alle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione al Registro, con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'impianto decade e si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Le risorse liberatesi per effetto di decadenza andranno ad incrementare i contingenti di potenza disponibili al successivo Registro, come previsto dall'art. 17, commi 8 e 9 del Decreto.

2.4.9 Rinuncia

Si precisa che per un impianto iscritto al Registro per i rifacimenti in posizione utile non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti, a meno di eventuali rinunce preventive.

I Soggetti Responsabili possono comunicare la rinuncia al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria. La comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria, è equiparata alla mancata entrata in esercizio entro i limiti massimi previsti dal Decreto e, in caso di partecipazione e ammissione a un successivo Registro, comporta l'applicazione della decurtazione del 15% prevista dall'art. 17, comma 6 del Decreto.

Il Soggetto Responsabile, decaduto dalla graduatoria o che abbia rinunciato all'iscrizione in posizione utile, che intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto, oggetto di rifacimento, potrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti.

Il Soggetto Responsabile che realizzi, a seguito di rifacimento, un impianto di potenza inferiore a quella iscritta ed ammessa al Registro per i rifacimenti è tenuto a darne comunicazione al GSE prima dell'entrata in esercizio, purché da tale riduzione di potenza non derivi una variante sostanziale tale da richiedere la modifica del titolo autorizzativo originario. In tale caso si intende rinunciatario della quota parte di potenza non installata. Si precisa che, per queste casistiche, la tariffa riconosciuta all'intervento è quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro.

Le risorse liberatesi per effetto di rinunce comunicate al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, andranno ad incrementare il contingente di potenza del successivo Registro per i rifacimenti, come previsto dall'art. 17, commi 8 e 9 del Decreto.

2.4.10 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità.

La richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal portale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche nell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura informatica di iscrizione al Registro il Soggetto Responsabile sarà chiamato a dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, dovrà confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione al Registro dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011.

2.4.11 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 24 del Decreto.

Il GSE si riserva di verificare, fin dalla data di apertura del Registro per i rifacimenti, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per tutto il periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni caricate sul portale. Tale documentazione, di seguito riportata a titolo esemplificativo, dovrà essere fornita al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Decreto.

Documentazione da conservare:

- copia del progetto autorizzato (Cfr. paragrafo 1.3.2);
- ogni documento tecnico o amministrativo prescritto dai pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione ed esercizio;
- documentazione attestante la prima data di esercizio dell'impianto (secondo quanto specificato nell'apposito box al paragrafo 2.4.7);
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (per gli impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8 comma 4 lettere c) o d) nei soli casi in cui dichiarata dal Soggetto Responsabile).

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e amministrative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Si precisa che per l'accesso ai meccanismi incentivanti il GSE verificherà – oltre all'avvenuta regolare iscrizione al Registro per i rifacimenti in posizione utile - che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste al riguardo dal Decreto, nonché l'assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi e non vincola pertanto di per sé il GSE alla concessione degli incentivi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Procedure applicative.

3 TRANSIZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

3.1 Condizioni per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione previste dall'art. 30 del Decreto

Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, il Decreto prevede che gli impianti con titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso (11 luglio 2012) che entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013, possano richiedere di accedere agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal D.M. 18 dicembre 2008.

Qualora venga esercitata tale facoltà, alle tariffe omnicomprensive e ai coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi, individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla Legge 244/2007 e successive modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge 296/2006 e successive modificazioni, così come vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto, si applica una riduzione del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013, come indicato nella tabella successiva.

Per gli impianti alimentati a biomasse o biogas "Tipo c" di cui all'art. 8 comma 4 del Decreto, per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del Decreto, il periodo transitorio per l'entrata in esercizio è esteso fino al 30 giugno 2013 e la riduzione del 3% si applica solo a partire dal mese di maggio 2013.

Tabella 13 – Riduzione percentuale da applicare alle TO e ai coefficienti k per gli impianti entrati in esercizio durante il periodo transitorio

	Entrata esercizio 2013					
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Impianti alimentati a biomasse o biogas "Tipo c" (art. 8, comma 4, lettera c)	0%	0%	0%	0%	3%	6%
Altri impianti	3%	6%	9%	12%	n.a.	n.a.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano agli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo e saccarifero approvati dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2 del D.L. 2/2006.

Si precisa che il titolo autorizzativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente, senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (art. 23 D.P.R. 380/2001 e art. 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

In caso di modifiche sostanziali, la data da considerare è quella dell'autorizzazione in variante.

Il titolo autorizzativo non può essere in nessun caso sostituito dal giudizio positivo di compatibilità ambientale o dal titolo concessorio, laddove previsto.

3.2 Adempimenti per l'accesso al vecchio meccanismo di incentivazione

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, sia per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012, sia per gli impianti che entrano in esercizio nel periodo transitorio, i Soggetti Responsabili sono tenuti, come previsto dall'art. 30, comma 4 del Decreto, a:

- a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio improrogabilmente entro il mese successivo alla stessa;
- b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR (art. 4 D.M. 18 dicembre 2008) entro il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.

Per gli impianti entrati in esercizio precedentemente alla data di pubblicazione delle presenti Procedure Applicative (24 agosto 2012), al fine di cogliere pienamente lo spirito della norma garantendo tempi adeguati per il rispetto dei suddetti adempimenti, i termini di cui ai punti a) e b) sono in via eccezionale estesi rispettivamente al mese di settembre 2012 e febbraio 2013.

Si richiama l'attenzione sull'importanza dei termini sopra indicati, giacché il mancato rispetto degli stessi comporta:

- per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2013, l'inammissibilità agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008;
- per gli impianti entrati in esercizio durante il periodo transitorio, l'inammissibilità agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008; per detti impianti resta salva la possibilità di presentare richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012.

Per tutti gli impianti la comunicazione di entrata in esercizio deve essere resa mediante i modelli disponibili sul sito del GSE e allegati alle presenti Procedure Applicative (Allegato 11 per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e Allegato 12 per gli impianti che entrano in esercizio nel periodo transitorio).

Si precisa infine che, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti, possono accedere agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, alle condizioni previste per il periodo transitorio, anche gli impianti per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o domanda di ammissione alle Procedure d'Asta di cui al D.M. 6 luglio 2012.

In tal caso il Soggetto Responsabile, contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio e alla richiesta di ammissione agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, dovrà espressamente rinunciare ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione in posizione utile nei Registri o dall'aggiudicazione delle Procedure d'Asta, e alla possibilità di presentare successiva richiesta di iscrizione ai Registri o domanda di ammissione alle Procedure d'Asta per il medesimo impianto e intervento. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto ad annullare tempestivamente l'eventuale richiesta di iscrizione al Registro o domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, utilizzando l'apposita funzionalità del Portale FER-E. Nel caso di impianti aggiudicatari di Procedure d'asta o che abbiano presentato richiesta di partecipazione alle stesse, la comunicazione di rinuncia di cui sopra determinerà la restituzione della cauzione provvisoria o definitiva presentata.

La mancata rinuncia comporta la decadenza del diritto agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008.

Parimenti la presentazione della richiesta di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 tramite accesso diretto comporta la decadenza del diritto agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008.

3.3 Modalità di accesso al vecchio meccanismo di incentivazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 122/2012

Ai sensi della Legge 122/2012 (art. 8, comma 7), gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente e con titolo autorizzativo antecedente alla data del 6 giugno 2012, possono accedere agli incentivi vigenti alla medesima data (D.M. 18 dicembre 2008), senza alcuna riduzione percentuale, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge 122/2012, i Soggetti Responsabili sono tenuti a:

- a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio improrogabilmente entro il mese successivo alla stessa data;
- b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR (art. 4 D.M. 18 dicembre 2008) entro il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.

Si richiama l'attenzione sull'importanza dei termini sopra indicati, giacché il mancato rispetto degli stessi comporta:

- per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2013, l'inammissibilità agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008;
- per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, l'inammissibilità agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, ai sensi dell'art.8, comma 7, della Legge 122/2012, fatta salva la possibilità di presentare richiesta di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.

Per tutti gli impianti la comunicazione di entrata in esercizio deve essere resa mediante l'apposito modello disponibile sul sito del GSE e allegato alle presenti Procedure Applicative (Allegato 12).

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad annullare tempestivamente l'eventuale richiesta di iscrizione al Registro o domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, utilizzando l'apposita funzionalità del Portale FER-E.

Si precisa infine che, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti, possono accedere agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge 122/2012, anche gli impianti che hanno presentato domanda di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'asta di cui al D.M. 6 luglio 2012, fermi restando gli adempimenti già rappresentati al paragrafo precedente .

4 RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

4.1 Richiesta dell'incentivo a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti

La richiesta di accesso agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti deve essere inviata al GSE esclusivamente mediante il Portale FER-E (paragrafo 2.1).

Per gli impianti ammessi ai Registri in posizione utile o risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta e per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto o, per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente alla data di pubblicazione della graduatoria, entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 7 e 23 del Decreto, i meccanismi di incentivazione sono alternativi al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) e al ritiro dedicato (RID).

Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzioni SSP o RID all'atto della richiesta di accesso agli incentivi, dovranno indicare il codice identificativo della convenzione che il GSE procederà a disdettare d'ufficio in caso di ammissione ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto.

La richiesta di accesso agli incentivi deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del codice CENSIMP e dei codici UP, nonché le altre informazioni sui principali dati caratteristici dell'impianto, sull'utente del dispacciamento in immissione a cui è ceduta l'energia (GSE o mercato libero), sulla data di decorrenza dell'esercizio commerciale (entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di entrata in esercizio) e, nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW, sul meccanismo di incentivazione che si intende richiedere (tariffa omnicomprensiva o incentivo).

Eventuali richieste di rettifica della data di entrata in esercizio commerciale successive alla richiesta di accesso agli incentivi saranno accettate dal GSE solo se presentate dal Soggetto Responsabile prima della stipula del contratto tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-E nella sezione "Stipula del Contratto"(vedi paragrafo 4.3).

Per le finalità di cui all'art. 24, comma 7 del Decreto e di cui all'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 28/2011 sono inoltre richiesti alcuni dati riguardanti i costi degli impianti.

Le modalità per la compilazione degli appositi moduli previsti nel Portale sono dettagliate nella *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito *internet* del GSE.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza pari o superiore a 200 kW, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione ARG/elt 04/10 e s.m.i., è prevista la compilazione di ulteriori moduli on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del GSE dei dati di produzione e della fonte primaria.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori previsti sul Portale, il Soggetto Responsabile deve scaricare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la veridicità dei dati dichiarati, sottoscriverla in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale. La dichiarazione sostitutiva è generata automaticamente dal

sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile ed è resa disponibile e scaricabile solo se il Soggetto Responsabile ha inserito tutti i dati richiesti e caricato tutti i documenti obbligatori, così come specificati nel paragrafo 4.1.2.

L'invio della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione è reso possibile solo successivamente all'avvenuto caricamento della succitata dichiarazione debitamente sottoscritta.

Si precisa che non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o firmati digitalmente.

4.1.1 Richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione

L'art. 4, comma 3 del Decreto prevede che, a seguito dell'entrata in esercizio, possono presentare richiesta di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione le seguenti tipologie di impianto:

- a) impianti eolici di potenza non superiore a 60 kW;
- b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW nel caso di impianti:
 - realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.
- c) impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del Decreto di potenza non superiore a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza non superiore a 100 kW;
- d) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici l'aumento di potenza dell'impianto è riferito alla potenza nominale di concessione;
- e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni (geotermoelettrici avanzati);
- g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di rifacimento parziale o totale, la potenza dell'impianto *post operam* è riferita alla potenza nominale di concessione;
- h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere a), b) e c).

Con riferimento agli impianti di cui alla lettera h) si precisa che:

1. il Soggetto Responsabile dell'impianto deve essere l'Amministrazione pubblica;
2. per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3. gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico, in qualsiasi misura partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni, non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche.

Con riferimento a quanto sopra si precisa che:

- possono presentare domanda di accesso diretto agli incentivi esclusivamente impianti già entrati in esercizio. Non è pertanto possibile presentare domanda di accesso diretto in data precedente al 1° gennaio 2013;
- nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di potenziamento, l'aumento di potenza dell'impianto è pari all'aumento della potenza nominale di concessione;
- nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di rifacimento parziale o totale, la potenza dell'impianto *post operam* è riferita alla potenza nominale di concessione;
- sono ammesse le seguenti categorie di intervento: impianti nuovi, integrali ricostruzioni, riattivazioni, potenziamenti, rifacimenti parziali e totali e trasformazioni in impianti ibridi;
- per quanto concerne gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero (lettera e) e gli impianti geotermoelettrici avanzati (lettera f), i Soggetti Responsabili potranno presentare richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione accedendo al Portale FER-E nelle modalità descritte nel paragrafo 2.1.

Per la determinazione delle tariffe incentivanti si applicano le regole individuate negli Allegati 1 e 2 del Decreto e nel paragrafo 4.4 delle presenti Procedure.

Per l'invio della domanda di accesso diretto agli incentivi il Soggetto Responsabile deve accedere al Portale FER-E dopo aver completato la registrazione della propria anagrafica sul sito del GSE nella Sezione Area Clienti (raggiungibile mediante il link <https://applicazioni.gse.it>) con le medesime modalità previste per le richieste di partecipazione ai Registri e alle Procedure d'Asta (paragrafo 2.1).

4.1.1.1 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

Per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione il Soggetto Responsabile, all'atto della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, è tenuto a pagare il contributo a

copertura delle spese di istruttoria. Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari ad un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell'IVA (pari al 21% al momento della pubblicazione delle presenti procedure).

Si precisa che in caso di potenziamento le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza totale dell'impianto, come risultante a seguito dell'intervento di potenziamento.

La richiesta di accesso diretto agli incentivi necessita del versamento del contributo per le spese di istruttoria dovute ai sensi dell'art. 21 del Decreto. Il mancato pagamento di tale contributo o il suo versamento in misura inferiore al dovuto comporta l'impossibilità di accedere agli incentivi.

Alla richiesta è necessario allegare l'attestazione dell'avvenuto pagamento con l'indicazione del Codice FER.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione "*Costi di Istruttoria*".

Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad indicare, nella causale del bonifico bancario, il Codice FER, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione "*Costi di Istruttoria*". La copia digitale della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) deve essere trasmessa, a pena di esclusione, unitamente alla richiesta di accesso diretto agli incentivi, mediante caricamento nella stessa sezione.

Il GSE renderà disponibile sul Portale FER-E la fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

4.1.2 Documentazione da allegare alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione

La trasmissione della richiesta di ammissione agli incentivi deve avvenire mediante la compilazione dell'apposita sezione disponibile sul Portale FER-E. All'interno della sezione dovrà, inoltre, essere caricata la seguente documentazione:

- attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria (solo per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi);
- richiesta di concessione della tariffa incentivante con indicazione della data di decorrenza dell'incentivazione (esercizio commerciale) presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta in ogni pagina ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, generata

dal Portale FER-E a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data e firma del Soggetto Responsabile;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, generata dal Portale FER-E a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (tecnico abilitato), con in allegato la scheda tecnica finale d'impianto. La scheda tecnica finale di impianto deve riportare una descrizione generale dell'intervento e le caratteristiche funzionali dell'impianto, in conformità al modello predisposto dal GSE;
- fotocopia leggibile del documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
- dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riportante i dati tecnici dell'impianto, POD e CENSIMP, redatta su modello predisposto dal GSE scaricabile dall'apposita sezione del Portale FER-E;
- copia del progetto autorizzato (come definito nel paragrafo 1.3.2) comprensivo, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, degli elaborati grafici di dettaglio;
- attestazione Terna riportante il codice CENSIMP, il codice SAPR, il codice UP, il codice Sezione e il codice POD;
- schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto riportante l'ubicazione dei contatori dell'energia prodotta, immessa in rete e prelevata dalle utenze elettriche di impianto, delle alimentazioni delle utenze elettriche di impianto e dell'ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni, gruppi di continuità o altri dispositivi di accumulo o generazione;
- dossier fotografico comprendente almeno 10 fotografie *ante operam* (2 fotografie nel solo caso di intervento di nuova costruzione) e almeno 10 fotografie *post operam*;
- foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori;
- dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti;
- dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti, ove previsto;
- copia dei certificati di taratura dei contatori;
- Denuncia di Officina Elettrica o, laddove previsto dalla normativa di settore, Comunicazione di entrata in esercizio resa all'Agenzia delle Dogane;
- elenco delle utenze di impianto con specifica dei dispositivi autoalimentati e di quelli eventualmente alimentati da altro punto di connessione passivo, delle relative potenze, del fattore di utilizzo e di contemporaneità.

Il Soggetto Responsabile è, inoltre, tenuto a caricare la seguente ulteriore documentazione in funzione della tipologia di fonte/impianto e della categoria di intervento:

Nel caso di integrale ricostruzione:

- computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte diversa da quella idraulica:

- dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia delle Dogane negli ultimi 5 anni *ante operam* (non richieste per impianti a biogas, gas di depurazione e gas di discarica);
- fotografie delle targhe dei motori primi dell'impianto nella configurazione *ante operam* da cui si evinca il valore della potenza meccanica di ciascun motore primo dell'impianto;

- computo metrico a consuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori aggiornato alla data di fine lavori comunicata alle autorità competenti.

Nel caso di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse solide:

- relazione tecnica indicata al paragrafo 4.4.7, necessaria al calcolo dell'energia imputabile alla biomassa.

Nel caso di potenziamento per impianti a fonte idraulica:

- relazione tecnico-economica prevista dall'Allegato 2, paragrafo 3.2 del Decreto per gli interventi di potenziamento degli impianti idroelettrici. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la documentazione tecnico-economica dell'intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo⁵.

Nel caso di rifacimento parziale o totale:

- relazione tecnico-economica a consuntivo prevista dall'Allegato 2 paragrafo 4.2.3 del Decreto, completa di idonea documentazione contabile, computo metrico consuntivo e cronoprogramma consuntivo per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento parziale o totale. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell'intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo⁵;
- Licenza di Officina elettrica o altra documentazione sottoscritta dall'Agenzia delle Dogane/UTF attestante l'esistenza in esercizio dell'impianto da un periodo superiore ai 2/3 della vita utile (come definita nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto).

⁵ Nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sia la relazione tecnico-economica prevista dall'Allegato 2, paragrafo 3.2, sia quella a consuntivo prevista dall'Allegato 2 paragrafo 4.2.3 del Decreto dovranno essere corredate da una relazione redatta da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tale relazione, qualora ritenuto opportuno, potrà essere predisposta anche dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società.

La relazione della società di revisione, da allegare alla relazione tecnica economica aggiornata, dovrà riportare le risultanze delle verifiche svolte sull'inerenza, l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione dei costi esposti dalla Società e l'idoneità della documentazione contabile predisposta a supporto della relazione tecnica economica. La relazione della società di revisione dovrà, inoltre, indicare in modo dettagliato il lavoro svolto per effettuare le suddette verifiche, basandosi sull'analisi della contabilità generale e analitica della società.

In particolare, la società di revisione dovrà verificare:

- il rispetto dei criteri indicati dal Decreto in merito alla specifica categoria di intervento.
- l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione al progetto, la presenza di adeguata documentazione a supporto dei valori dei costi del personale interno esposti dalla Società oltre alla corretta valorizzazione dei costi per le figure professionali impiegate e la riconciliazione dei dati con il bilancio d'esercizio;
- l'effettivo sostenimento, la corretta attribuzione al progetto, la presenza di adeguata documentazione a supporto dei costi sostenuti anche verso ditte esterne, ancorché appartenenti al medesimo gruppo societario, esposti dalla Società e la loro riconciliazione con il bilancio d'esercizio;
- la correttezza aritmetica dei prospetti contenuti nella relazione tecnico-economica e la derivazione dal bilancio d'esercizio dei dati presentati.

L'esame della documentazione da parte della società di revisione dovrà essere svolto secondo i criteri previsti dagli *International Standard on Auditing* applicabili nella fattispecie e dovrà comportare l'esame delle evidenze probative a supporto della relazione tecnico-economica presentata dal Soggetto Responsabile. e lo svolgimento di quelle procedure ritenute necessarie per la verifica delle informazioni presentate, in accordo a quanto previsto dal Decreto.

La relazione della società di revisione dovrà essere datata e sottoscritta dal socio responsabile delle procedure di verifica concordate e indirizzata al Soggetto Responsabile e per conoscenza al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..

Si preciserà che la relazione della società di revisione non solleva il Soggetto Responsabile dalle responsabilità circa la correttezza e veridicità delle informazioni fornite e da eventuali ulteriori verifiche da parte del GSE o da soggetti dallo stesso incaricati a tal fine.

Nel caso di impianti a fonte idraulica:

- relazione tecnica relativa al metodo di stima utilizzato per la determinazione degli assorbimenti elettrici dei dispositivi a servizio del sistema di pompaggio (nei soli casi di impianti con sistema di pompaggio);
- Relazione Tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 4, comma 3, lettera b) e 10, comma 3, lettera e) (nei soli casi in cui il Soggetto Responsabile si sia avvalso dei benefici derivanti dal rispetto di tali requisiti).

Nel caso di impianti geotermoelettrici:

- relazione tecnica di dettaglio relativa alle modalità di reiniezione del fluido (in caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza);
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art.27, comma 1, lettera b), ove si intenda beneficiare del relativo premio;
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art.27, comma 1, lettera c), ove si intenda beneficiare del relativo premio.

Nel caso di impianti a biogas (tipo a, b, c, d), a biomasse (tipo a, b, c, d) e bioliquidi:

- scheda biomasse (con specifica delle tipologie e delle quantità previste, descrizione del processo di pretrattamento e sintesi del piano di approvvigionamento);
- per i rifiuti, la tipologia, in relazione al CER, e l'ambito di raccolta;
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (nei soli casi di impianti a biomasse alimentati con fonti di "Tipo c" e "Tipo d" che si avvalgano dei relativi benefici);
- documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, comma 2, lettere c), d), e) del Decreto (nel caso di impianti a biogas che intendono accedere al premio di cui al medesimo comma).

Nel caso di "Altri impianti ibridi":

- scheda tecnica e foto della targa di ciascun motore primo costituente l'impianto;
- scheda tecnica e foto della targa di ciascun alternatore costituente l'impianto;
- relazione tecnica relativa al metodo di calcolo della quota di produzione annua attribuibile alle fonti rinnovabili. La relazione dovrà essere accompagnata da ogni documento utile alla verifica della correttezza del metodo di calcolo utilizzato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di primo funzionamento dell'impianto in assetto ibrido (primo parallelo a seguito introduzione fonte rinnovabile).

Nel caso di impianti eolici off-shore:

- documentazione attestante la realizzazione a proprie spese delle opere di connessione alla rete elettrica (nei soli casi di impianti che intendano accedere al premio di cui alla tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto).

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI', il Soggetto Responsabile deve, inoltre, caricare nell'apposita sezione del Portale FER-E, la seguente documentazione:

- regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore di rete. Nel caso di regolamento di esercizio in autocertificazione, limitatamente agli impianti di potenza inferiore ai 20 kW, non è necessaria la sottoscrizione da parte del gestore di rete. Nel caso di interventi di rifacimento/potenziamento, regolamento di esercizio sottoscritto dal gestore eventualmente aggiornato sulla base delle caratteristiche dell'impianto a seguito dell'intervento;
- verbale di installazione dei gruppi di misura dell'energia elettrica immessa in rete sottoscritto dal gestore di rete o, nel caso di interventi di rifacimento/potenziamento, verbale di intervento sui medesimi gruppi di misura sottoscritto dal gestore di rete o altra comunicazione intercorsa con il gestore di rete attestante l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto successivamente all'intervento (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entrata in esercizio dell'impianto dopo l'intervento di rifacimento/potenziamento);
- dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione sottoscritta dal gestore di rete (per impianti in AT o MT ad eccezione degli interventi di potenziamento/rifacimento).

Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare tutta la sopraindicata documentazione in originale, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire la stessa in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto quali, ad esempio, titoli autorizzativi, piani regolatori, certificati destinazione urbanistica, ecc.

Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

4.2 Processo di valutazione della richiesta di incentivazione

Il processo di valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, sintetizzato nell'Allegato 15, si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica dei dati caricati nel Portale FER-E;
- b) verifica della congruenza tra le informazioni fornite nel suddetto Portale con quanto riportato nella documentazione tecnica allegata;
- c) esame tecnico e amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell'invio della richiesta e di quanto previsto dal Decreto;
- d) individuazione della pertinente tariffa omnicomprensiva o dell'incentivo da riconoscere e della data di decorrenza dell'incentivazione, nonché di ogni altro parametro utile ai fini

dell'erogazione degli incentivi (es. servizi ausiliari, valutazione dell'energia imputabile alle fonti rinnovabili negli impianti ibridi, ecc.);

e) comunicazione dell'esito della valutazione.

Per gli impianti iscritti al Registro in posizione utile ovvero risultati aggiudicatari della Procedura d'asta, il GSE, al momento della richiesta di incentivazione, verifica la congruità tra le informazioni e le dichiarazioni fornite in fase di iscrizione al Registro o di partecipazione alla Procedura d'asta e quelle desumibili dalla documentazione allegata alla richiesta di incentivazione.

Qualora da tale verifica dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno di requisiti rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'iscrizione dell'impianto al Registro o la partecipazione all'Asta decade e l'impianto, pertanto, non potrà essere ammesso all'incentivazione.

In caso di variazione della configurazione dell'impianto realizzato rispetto a quella per la quale è stata richiesta l'iscrizione al Registro o la partecipazione all'Asta, le varianti sono ammissibili se rispettano entrambi i seguenti criteri:

- criterio di non sostanzialità: la modifica deve essere espressamente valutata come "non sostanziale" dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora la modifica sia, invece, sostanziale e, in quanto tale, oggetto di un'autorizzazione in variante, il titolo autorizzativo precedente deve ritenersi decaduto o, comunque, incompleto e, pertanto, inidoneo a soddisfare i requisiti di accesso agli incentivi previsti dal Decreto. L'autorizzazione in variante determinerebbe, inoltre, una posticipazione della data di rilascio del titolo autorizzativo che costituisce un criterio di priorità nella formazione della graduatoria. Una modifica sostanziale, anche se autorizzata, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi determina la decadenza della domanda stessa;
- criterio del vantaggio: la modifica non deve determinare un vantaggio per il proponente, né in termini di meccanismo di accesso o priorità nella graduatoria, né in termini di tariffa.

Non sono consentiti ingressi per lotti: qualora un impianto richieda l'accesso per una potenza inferiore a quella autorizzata, posto il rispetto del criterio di non sostanzialità, potrà accedere all'incentivo per la potenza richiesta e non potrà presentare ulteriori richieste di incentivazione per la restante quota non incentivata. In tal caso l'energia prodotta sarà comunque incentivata considerando la tariffa base corrispondente alla potenza dichiarata nella domanda di partecipazione ai Registri, alle Aste o ai Registri per i rifacimenti.

Le modalità per la verifica dei principali requisiti e per l'individuazione della tariffa incentivante sono riportate nel paragrafo 4.4.4.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi, il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, oltre a presentare esposto-denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati.

4.2.1 Comunicazioni dell'esito della valutazione

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, provvede a comunicare al Soggetto Responsabile l'esito della valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione.

In particolare, a valle delle fasi a), b) c) e d) indicate al precedente paragrafo 4.2, il GSE potrà comunicare al Soggetto Responsabile, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- la richiesta d'integrare la documentazione inviata, qualora essa risulti carente o non conforme;
- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90, art.10 bis;
- il riconoscimento o il diniego della tariffa incentivante richiesta.

Nell'ipotesi in cui la data di ricevimento delle comunicazioni rilevi ai fini di legge (richiesta di integrazione, preavviso di rigetto e diniego), le comunicazioni tra il GSE e il Soggetto Responsabile sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di incentivazione o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Il riconoscimento degli incentivi è comunicato tramite il Portale FER-E; in particolare il GSE invierà un'email di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di incentivazione e la comunicazione di accoglimento sarà disponibile e visualizzabile nel Portale.

Nella comunicazione di accoglimento della richiesta e ammissione all'incentivazione vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza, tipologia specifica di installazione, percentuale assorbimenti servizi ausiliari e perdite, ecc.);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data dichiarata di decorrenza commerciale dell'incentivazione;
- il meccanismo di incentivazione riconosciuto e il valore della tariffa omnicomprensiva o dell'incentivo spettante;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'incentivazione;
- gli eventuali premi riconoscibili e/o riduzioni applicate alla tariffa omnicomprensiva o all'incentivo spettante.

Nella lettera di accoglimento si darà evidenza del fatto che l'eventuale riconoscimento dei premi richiesti alla presentazione della domanda di accesso ai meccanismi incentivanti potrà essere effettuato dal GSE solo a valle delle opportune verifiche e/o di comunicazioni e acquisizione di documentazione da parte di soggetti terzi (quale ad esempio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

Inoltre, nella comunicazione di accoglimento, qualora all'atto della valutazione della richiesta di incentivazione non risulti possibile, per specifici motivi tecnici⁶, determinare correttamente l'algoritmo di calcolo del livello della tariffa omnicomprensiva o dell'incentivo spettante all'intervento realizzato, verranno indicati:

- eventuali dati specifici da monitorare, rilievi in sito per la caratterizzazione della fonte di alimentazione e/o documentazione da fornire al GSE per la determinazione dell'algoritmo definitivo;
- la metodologia di calcolo che sarà utilizzata sino alla determinazione dell'algoritmo definitivo⁷;
- la modalità di erogazione dell'incentivazione in acconto e di effettuazione dei conguagli a seguito della determinazione dell'algoritmo definitivo.

4.2.2 Richiesta di integrazione documentale

La richiesta d'integrazione documentale indica le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale FER-E al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare l'integrazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE, caricandola nell'apposita sezione del Portale.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90.

4.2.3 Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90)

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal Decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi:

- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del Decreto;
- riscontro di difformità tecnico/amministrative nell'individuazione della fonte rinnovabile e/o nella realizzazione dell'impianto;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta.

La comunicazione del preavviso di rigetto, da parte del GSE, dell'istanza presentata dal Soggetto Responsabile si inserisce nell'ambito della procedura definita all'art. 10 bis della legge 241/90

⁶ Esemplicativamente per la valutazione dell'energia rinnovabile imputabile agli impianti ibridi, per gli impianti geotermoelettrici potenziati con l'utilizzo delle biomasse, per la determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, per particolari condizioni di connessione dell'impianto alla rete elettrica, ecc.

⁷ Per la determinazione dell'algoritmo vedi paragrafo 4.4.5

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento degli incentivi, prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati tempestivamente all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Responsabile può presentare, utilizzando il Portale FER-E, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale.

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale riporta le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

4.3 Stipula del contratto

A seguito della ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta e ammissione all'incentivazione dell'impianto, il Soggetto Responsabile deve accedere alla sezione dedicata del Portale FER-E "Stipula del contratto" che regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile dell'impianto.

Accedendo a tale sezione, presa visione del testo del contratto generato dal sistema, il Soggetto Responsabile può richiedere al GSE eventuali rettifiche esclusivamente di natura anagrafica o relative alla data di entrata in esercizio commerciale.

Le richieste di rettifica vengono verificate e analizzate dal GSE che, nel caso in cui siano ammissibili, provvede a effettuare le relative correzioni sul sistema rendendo disponibile sul Portale FER-E al Soggetto Responsabile il testo aggiornato del contratto.

A seguito della definizione del contratto, il Soggetto Responsabile dovrà stampare, firmare e trasmettere al GSE attraverso il Portale FER-E la dichiarazione con la quale accetta integralmente il contenuto del contratto, allegando una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale.

A conclusione della procedura di stipula, il GSE rende disponibile in formato digitale, nella medesima sezione, la copia del contratto per l'operatore recante la firma digitalizzata del Rappresentante Legale del GSE.

4.3.1 Contratto per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva

Per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW che richiedono la tariffa omnicomprensiva, il GSE ritira ai sensi della Deliberazione 343/2012/R/EFR, nell'ambito del medesimo contratto, l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, anche qualora la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete sia maggiore di quella incentivata. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica ritirata in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto nelle regole del servizio di dispacciamento.

Nell'ambito della stipula del contratto per l'accesso alla tariffa omnicomprensiva possono verificarsi le seguenti casistiche:

1. con riferimento agli impianti per i quali il Soggetto Responsabile, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 del TICA, ha individuato il GSE come proprio utente del dispacciamento in immissione:
 - a) nel caso in cui la richiesta di accesso alla tariffa omnicomprensiva sia presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e le verifiche di ammissibilità agli incentivi effettuate dal GSE diano riscontro positivo, il GSE procede alla stipula del contratto con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale viene considerata energia elettrica non incentivata e viene ritirata dal GSE riconoscendo il prezzo zonale di cui all'articolo 30 ,comma 4 della Deliberazione n. 111/06;
 - b) nel caso in cui la richiesta di accesso alla tariffa omnicomprensiva non sia presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio, l'impianto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore. In tale fattispecie, per il periodo in cui l'impianto era compreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE applica all'energia elettrica immessa il prezzo zonale di cui all'articolo 30, comma 4 della Deliberazione n. 111/06;
 - c) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa omnicomprensiva effettuate dal GSE diano riscontro negativo, il GSE non stipula il contratto e l'impianto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore. In tale fattispecie, per il periodo in cui l'impianto era compreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE applica all'energia elettrica immessa il prezzo zonale di cui all'articolo 30, comma 4 della Deliberazione n. 111/06.
2. Con riferimento agli impianti per i quali il Soggetto Responsabile, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 del TICA, non ha individuato il GSE come proprio utente del dispacciamento in immissione o che, al momento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, risultino esclusi dal contratto di dispacciamento del GSE per cause imputabili al Soggetto Responsabile:
 - a. nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa omnicomprensiva diano riscontro positivo, il GSE procede alla stipula del contratto con effetti a decorrere dalla data di inserimento dell'impianto nel contratto di dispacciamento del GSE;
 - b. nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa omnicomprensiva diano riscontro negativo, il GSE non stipula il contratto.

Si ricorda che la sottoscrizione del suddetto contratto è alternativa in ogni caso ai meccanismi del ritiro dedicato o dello scambio sul posto.

4.3.2 Contratto per il riconoscimento dell'incentivo

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli aventi potenza non superiore a 1 MW che optano per l'incentivo, il contratto regolerà esclusivamente l'erogazione dell'incentivo spettante. In tale caso, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del Soggetto Responsabile che la cede al mercato direttamente o attraverso un utente del dispacciamento diverso dal GSE.

Si ricorda che la sottoscrizione del suddetto contratto è alternativa in ogni caso ai meccanismi del ritiro dedicato o dello scambio sul posto.

4.3.3 Ulteriori regole per la stipula del contratto nei casi di interventi di potenziamento

Nel caso di intervento di potenziamento realizzato su un impianto con convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto in essere, la data di decorrenza del contratto per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012 non può essere antecedente alla data di efficacia della disdetta della convenzione in essere.

Inoltre nel caso in cui l'intervento di potenziamento sia realizzato su un impianto che accede alla tariffa omnicomprensiva di cui al D.M. 18 dicembre 2008, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012 per la produzione aggiuntiva dell'impianto, prevede le seguenti casistiche:

- ove la potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento risulti non superiore a 1 MW e il Soggetto Responsabile opti per la tariffa omnicomprensiva, il GSE stipula un unico contratto con riferimento alla tariffa omnicomprensiva di cui al D.M. 18 dicembre 2008 e alla tariffa omnicomprensiva richiesta ai sensi del D.M. 6 luglio 2012;
- ove la potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento risulti superiore a 1 MW il Soggetto Responsabile deve rinunciare alla tariffa omnicomprensiva di cui al D.M. 18 dicembre 2008 a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'intervento di potenziamento, fatta salva la possibilità di richiedere il riconoscimento dei Certificati Verdi.

4.4 Modalità di calcolo degli incentivi

4.4.1 Schema metodologico di riferimento

Premesso che:

- A. la tariffa omnicomprensiva oppure l'incentivo, da riconoscere agli interventi ammessi ai meccanismi incentivanti, sono erogati alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete (art. 7, comma 4 e comma 5 del Decreto);
- B. la produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica (art.2, comma 1, lettera l) del Decreto);
- C. la tariffa omnicomprensiva oppure l'incentivo sono individuati in funzione della fonte rinnovabile, della tipologia, della potenza dell'impianto e della categoria dell'intervento effettuato (Allegati 1 e 2 al Decreto);

per poter sviluppare lo specifico calcolo dell'incentivo economico spettante agli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione, a seguito della loro entrata in esercizio, risulta utile riferirsi al seguente schema metodologico:

1. i gestori di rete devono fornire al GSE la misura dell'energia lorda prodotta e di quella effettivamente immessa in rete dall'impianto secondo le modalità tecniche e temporali indicate nell'art. 22, comma 2 del Decreto e nell'art. 8 dell'Allegato A della Deliberazione 343/2012/R/EFR;
2. il GSE provvede a determinare l'energia assorbita dai servizi ausiliari, l'energia attribuibile alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete secondo quanto specificato all'art. 22, comma 3, lettere a) e b) del Decreto;
3. conseguentemente può essere effettuato il calcolo dell'energia netta prodotta dall'impianto come differenza tra la produzione lorda e i consumi attribuibili ai servizi ausiliari e alle perdite di cui al precedente punto 2;
4. sulla base delle caratteristiche tecniche dichiarate dal Soggetto Responsabile al GSE viene determinato il livello della tariffa omnicomprensiva oppure dell'incentivo spettante all'intervento realizzato;
5. conseguentemente può essere individuato l'algoritmo per il calcolo dell'incentivo economico da erogare come funzione della produzione netta immessa in rete e del livello della tariffa omnicomprensiva oppure dell'incentivo spettante all'intervento realizzato.

Nei paragrafi seguenti vengono illustrati i punti 1, 2 e 4 che consentono di individuare l'algoritmo per il calcolo dell'incentivo economico spettante allo specifico intervento realizzato dal Soggetto Responsabile.

4.4.2 Misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete

Al fine di attuare il meccanismo di erogazione della tariffa omnicomprensiva e degli incentivi ai sensi del Decreto, ciascuna richiesta di incentivo presentata al GSE deve essere afferente ad un unico impianto che potrà essere costituito da una o più unità di produzione (di seguito UP), correttamente censite e validate dal gestore di rete in GAUDÌ, in modo che sia garantita la corretta misurabilità dell'energia elettrica prodotta lorda e dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete da tutte le UP.

Il gestore di rete competente, quindi, dovrà trasmettere al GSE le misure, determinate eventualmente anche attraverso algoritmi, dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete e dell'energia elettrica lorda prodotta da ogni singola UP.

Nell'Allegato 13 delle presenti procedure sono riportati alcuni casi e schemi esplicativi.

4.4.3 Determinazione dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda⁸. A tal fine:

⁸ Corrisponde alla definizione di cui all'art. 22, comma 3, lettere a) e b) del Decreto.

- a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6 del Decreto;
- b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con proprio provvedimento.

Per quanto riguarda il punto b), nelle more della definizione dei criteri da parte dell'AEEG per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si utilizzano, ai sensi della Deliberazione 293/2012/R/efr, salvo conguaglio, i valori percentuali definiti a forfait nella tabella 6 dell'Allegato 4 del Decreto, come di seguito riportata, da applicare alla produzione lorda, come misurata ai sensi dell'articolo 22 del Decreto.

Tabella 14 – Valori standard dei servizi ausiliari come riportati nella Tabella 6 dell'Allegato 4 del Decreto

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,0%
	off-shore	2,0%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3,0%
	impianti in acquedotto	2,0%
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		n.d.
Geotermica		7,0%
Gas di discarica		5,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0%
Biogas	a) prodotti di origine biologica;	11,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	11,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	11,0%
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	17,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	17,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	19,0%
Bioliquidi sostenibili		8,0%

4.4.4 Determinazione della tariffa omnicomprensiva e dell'incentivo per gli impianti nuovi

Per i nuovi impianti il Decreto prevede la possibilità di scegliere tra due diversi meccanismi incentivanti da individuare in funzione della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell'impianto secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al Decreto:

1) Tariffa omnicomprensiva

Gli impianti di potenza non superiore a 1 MW possono richiedere al GSE, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Decreto, il ritiro della produzione netta immessa in rete mediante l'erogazione di una specifica tariffa omnicomprensiva.

La tariffa omnicomprensiva T_o è determinata secondo la formula di seguito indicata.

$$T_o = T_b + P_r \quad (1)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto e ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 del Decreto;
- P_r è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto.

2) Incentivo

Gli impianti di potenza superiore a 1 MW e quelli di potenza non superiore a 1MW che non optano per la Tariffa omnicomprensiva, possono richiedere al GSE, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Decreto, sulla produzione netta immessa in rete, l'erogazione dell'incentivo I_{nuovo} sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari. L'incentivo I_{nuovo} è determinato applicando la seguente formula:

$$I_{\text{nuovo}} = T_b + P_r - P_z \quad (2)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto, ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 del Decreto, nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una Procedura d'asta, ridotta del ribasso percentuale aggiudicato nella medesima Procedura;
- P_r è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_z è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto ed è assunto pari a zero se negativo.

Nel caso in cui il valore dell'incentivo risulti negativo esso è posto pari a zero.

Si precisa che l'energia prodotta e immessa in rete dai suddetti impianti resta nella disponibilità del Soggetto Responsabile.

4.4.5 Determinazione del livello di incentivazione per le diverse fonti rinnovabili e categorie d'intervento

Il livello dell'incentivazione (tariffa omnicomprensiva oppure incentivo) da riconoscere agli interventi realizzati risulta variabile in funzione:

- a) della fonte rinnovabile, della tipologia e della potenza dell'impianto e, per le biomasse e il biogas, della tipologia di alimentazione (tipologie a, b, c, d di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto);
- b) della categoria dell'intervento: nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento (idroelettrici e non), rifacimenti parziali e totali e impianti ibridi (art.1, comma 1, lettere g) e h) del Decreto).

I dettagli per la determinazione del livello di incentivazione spettante all'intervento realizzato sono riportati, per ciascuna categoria di intervento nell'Allegato 2 al Decreto. Nella Tabella 15, di seguito riportata, sono stati sintetizzati i diversi livelli di incentivazione spettanti agli impianti che possono richiedere l'erogazione della tariffa omnicomprensiva To oppure dell'incentivo I.

4.4.6 Determinazione del livello di incentivazione per gli impianti ibridi

Per impianti ibridi si intendono centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili sia fonti rinnovabili, ivi inclusi impianti di co-combustione, ovverosia impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

Il Decreto distingue gli impianti ibridi in due diverse tipologie:

- a) Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili: impianti alimentati da rifiuti aventi una frazione biodegradabile superiore al 10% in peso. Rientrano in tale tipologia gli impianti alimentati con le biomasse di cui all'art. 8, comma 4 lettere c) e d) del Decreto (rifiuti di "Tipo c" e di "Tipo d" - si veda paragrafo 1.3.5.1).
- b) Altri impianti ibridi: impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da una fonte rinnovabile ivi incluse le biomasse di cui all'art. 8, comma 4 lettere c) e d) del Decreto (rifiuti parzialmente biodegradabili).

Per entrambe le tipologie di impianti ibridi l'incentivazione è calcolata come prodotto tra le seguenti grandezze:

- l'incentivo o, ove previsto, la tariffa omnicomprensiva,
- l'energia incentivata,
- il coefficiente di gradazione D, ove previsto.

L'incentivo o, laddove previsto, la tariffa omnicomprensiva, è calcolato a partire dalla tariffa incentivante base corrispondente alla tipologia di fonte caratteristica dell'impianto. Nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di più fonti rientranti nel "Tipo c" o nel "Tipo d" e di eventuali altre fonti ricadenti nel "Tipo a" e/o nel "Tipo b" la tariffa incentivante base è pari alla tariffa di minor valore tra quelle riferibili alle tipologie autorizzate.

Tabella 15 – Livello di incentivazione in funzione della fonte rinnovabile e della categoria di intervento

CATEGORIA INTERVENTO	TIPOLOGIA FONTE e IMPIANTO	LIVELLO DI INCENTIVAZIONE		ENERGIA INCENTIVATA
		Tariffa Omnicomprensiva	Incentivo	
Nuova Costruzione	tutte	$To = Tb + Pr$	$I_{nuovo} = Tb + Pr - Pz$	$Ei = E_N$
Integrale Ricostruzione	tutte ad eccezione di: - idroelettrici su acquedotto, - bioliquidi sostenibili, - biogas, - gas di discarica, - gas residuati dei processi di depurazione.	$To = 0,9 \cdot (Tb + Pr - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,9 \cdot I_{nuovo}$	$Ei = E_N$
Riattivazione	tutte	$To = 0,8 \cdot (Tb + Pr - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 \cdot I_{nuovo}$	$Ei = E_N$
Potenziamento non idroelettrico	tutte ad eccezione degli idroelettrici	$To = 0,8 \cdot (Tb + Pr - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 \cdot I_{nuovo}$	$Ei = (E_N - E_5)$
Potenziamento idroelettrico	idroelettrici	$To = 0,8 \cdot (Tb + Pr - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 \cdot I_{nuovo}$	$Ei = 0,05 \cdot E_N$
Rifacimento totale o parziale	tutte	$To = D \cdot (Tb + Pr - P_{zm0}) + P_{zm0}$ Imp. non a biomasse: $0,15 < R \leq 0,5 : D = R$ $R > 0,5 : D = 0,5$ Imp. a biomasse: $0,15 < R \leq 0,25 : D = R + 0,55$ $0,25 < R \leq 0,5 : D = 0,4R + 0,7$ $R > 0,5 : D = 0,9$	$I = D \cdot I_{nuovo}$	$Ei = E_N$
Tb= tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto e ridotta secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto.				
Pr= ammontare degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto				
Pz= prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto				
Pzm0= valore medio annuo del prezzo zonale dell'energia elettrica riferito all'anno precedente a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto				
Ei= energia elettrica incentivata				
E ₅ = media della produzione netta immessa in rete degli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento				
E _N = energia prodotta netta immessa in rete, corrispondente al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete				
R = rapporto tra il costo specifico dell'intervento di rifacimento effettuato e il costo specifico di riferimento per la realizzazione di un impianto nuovo come definito nella tabella I dell'Allegato 2, paragrafo 4.2 del Decreto				
D = coefficiente di gradazione dei rifacimenti (determinato in funzione del rapporto R)				

L'energia incentivata deve essere calcolata come segue:

$$E_N(\text{BIO}) = E_N \cdot f_{\text{BIO}}$$

ove

$E_N(\text{BIO})$ = energia incentivata

E_N = energia elettrica prodotta netta immessa in rete

f_{BIO} = coefficiente di valutazione dell'energia prodotta imputabile a fonti rinnovabili

Nel caso di impianti alimentati con una o più tipologie di rifiuti ricadenti esclusivamente nel "Tipo c", il coefficiente di valutazione dell'energia prodotta imputabile a fonti rinnovabili f_{BIO} può essere calcolato considerando il rispettivo forfait previsto dal Decreto.

Il coefficiente di valutazione dell'energia prodotta imputabile a fonti rinnovabili f_{BIO} deve, invece, essere calcolato secondo quanto previsto nelle procedure per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, pubblicata dal GSE ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto, nei seguenti casi:

- impianti alimentati con una o più tipologie di rifiuti ricadenti esclusivamente nel "Tipo c" per cui il Soggetto Responsabile non intenda avvalersi dell'applicazione del forfait;
- impianti alimentati con rifiuti di "Tipo c" e con altri prodotti, sottoprodotti e/o rifiuti e nel caso di "Altri impianti ibridi";
- impianti alimentati, anche non esclusivamente, con rifiuti di "Tipo d";
- "Altri impianti ibridi".

Con riferimento ai rifiuti soggetti a forfait ("Tipo c"), è possibile distinguere le seguenti sub-tipologie di rifiuto:

I) Rifiuti Urbani soggetti a forfait:

- rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203;
- combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), ivi incluso il CDR di cui alla norma UNI 9903-1:2004, prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. che abbia un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione;
- rifiuti identificati dal codice CER categoria 19 ricompresi nella Tabella 6.A dell'Allegato 2 del Decreto provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani a cui siano destinati esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata;

nel caso di utilizzo di tali rifiuti, è consentita l'applicazione del forfait del 51%.

II) Rifiuti speciali non pericolosi:

- rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata che rientrano nell'elenco riportato in Tabella 6.A;
- Combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), ivi incluso il CDR di cui alla norma UNI 9903-1:2004, qualificato come RDF prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e che abbia un Potere Calorifico Inferiore (PCI) non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, solo se la somma delle masse dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A è non superiore al 30% del totale delle masse dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS;

nel caso di utilizzo di tali rifiuti, l'applicazione del forfait pari al 51% è consentita solo se la somma delle masse di tali rifiuti è non superiore al 30% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua. Nel caso in cui la percentuale del 30% in massa sia superata, alla quantità di rifiuti speciali in esubero rispetto al 30% viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e un PCI pari a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri. Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A, è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 30% sopracitato.

III) Altri rifiuti speciali:

- rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*) per i quali si assume un forfait pari al 40% e un PCI pari a 10,5 MJ/kg. L'applicazione del forfait del 40% è consentita nel solo caso di uso esclusivo di tali rifiuti;
- pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali si assume un forfait pari al 35%. L'applicazione del forfait del 35% è consentita nel solo caso di uso esclusivo di tale rifiuto;

nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari e/o gli pneumatici fuori uso sopracitati siano trattati congiuntamente a rifiuti ricadenti nella sub-tipologia "I" e nella sub-tipologia "II", la quantità di tali rifiuti concorre alla determinazione del limite del 30% in massa previsto per i rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia "II". In tal caso ai rifiuti sanitari e agli pneumatici fuori uso viene attribuito il medesimo forfait del 51% previsto per i rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia "II".

Con riferimento a tali sub-tipologie si precisa quanto segue:

- l'applicazione del forfait è consentita per i soli impianti che utilizzano in modo esclusivo rifiuti rientranti nelle succitate sub-tipologie, fatto salvo il limite del 30% in massa previsto per i rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia "II";
- nel caso di impianti alimentati con rifiuti di "Tipo c" e con altri prodotti, sottoprodotti e/o rifiuti, la quota di energia prodotta imputabile a fonti rinnovabili deve essere calcolata applicando i metodi definiti nelle procedure di cui all'art. 18, comma 1 del Decreto;

- l'applicazione del forfait non è consentita nel caso di impianti che utilizzino rifiuti speciali rientranti nella sub-tipologia "II" senza contestuale utilizzo di rifiuti urbani rientranti nella sub-tipologia "I", ad eccezione dei soli pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali, in caso di utilizzo esclusivo, si assume un forfait pari al 35%;
- nel caso di impianti che utilizzano rifiuti urbani ricadenti nella sub-tipologia "I" e rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia "II", questi ultimi oltre il limite del 30% del peso totale dei rifiuti, si considera un valore del PCI pari a 20 MJ/kg sia per Rifiuti speciali di cui alla sub-tipologia "II" (ivi inclusi i Rifiuti sanitari di cui alla sub-tipologia "III") e sia per i rifiuti in esubero rispetto al succitato limite del 30%.

Per quanto concerne i pagamenti il GSE, ai sensi dell'art. 22 del Decreto, eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde le eventuali quote dovute a congruaglio a seguito delle verifiche condotte sulla seguente documentazione:

- MUD o altre informazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 attestanti i quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice CER;
- documentazione attestante la quantità di sottoprodotti e prodotti utilizzati;
- documentazione fiscale attestante i consumi di combustibili fossili utilizzati;
- ogni altra documentazione specificata nelle procedure per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili pubblicate dal GSE ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto.

4.4.7 Determinazione del livello di incentivazione per gli interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse

Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse gli interventi che prevedono l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l'intervento rispetti le seguenti condizioni:

- a) l'impianto geotermoelettrico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni;
- b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione;
- c) la produzione annua imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione annua imputabile alle biomasse;
- d) l'impianto risulti autorizzato all'utilizzo esclusivo di biomasse di "Tipo a" e risulti alimentato da biomasse solide da filiera.

L'energia imputabile alla suddetta tipologia di potenziamento di impianto geotermoelettrico è calcolata come l'incremento di produzione annua netta immessa in rete dell'impianto ascrivibile al solo contributo della biomassa.

L'energia incentivabile non può in ogni caso superare la differenza tra l'energia prodotta netta immessa in rete dall'impianto dopo l'intervento di potenziamento e la media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti all'intervento. L'energia incentivabile è, quindi, il valore minimo

tra l'incremento di produzione netta immessa in rete rispetto alla media storica e la quota di energia prodotta netta immessa in rete ascrivibile al solo contributo della biomassa:

$$\text{Energia incentivabile} = \text{MIN} [E_{p\text{-}bio} ; (E_N - E_5)] \quad (1)$$

dove:

$E_{p\text{-}bio}$ = Energia imputabile all'intervento di potenziamento ascrivibile alla biomassa

E_N = Energia prodotta netta immessa in rete annualmente dopo l'intervento di potenziamento

E_5 = Media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento

Facendo riferimento ai contributi entalpici, il valore dell'energia imputabile alla biomassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$E_{p\text{-}bio} = \left(1 - \frac{H_{geo}}{H} \right) * E_N \quad (2)$$

dove:

H = Contributo entalpico annuo complessivo sfruttato per la produzione di energia elettrica E_N

H_{geo} = Contributo entalpico annuo ascrivibile alla fonte geotermica sfruttato per la produzione di energia elettrica E_N .

I contributi entalpici annui " H_{geo} " e " H " devono essere valutati tramite l'impiego di opportuni sistemi di misura installati sull'impianto. A titolo esemplificativo, nel caso che il calore prodotto dalla biomassa venga impiegato direttamente per innalzare la temperatura del fluido geotermico, i contributi H_{geo} e H devono essere valutati attraverso adeguate misure in continuo della portata e delle caratteristiche del fluido geotermico rispettivamente a monte e a valle della centrale termica a biomassa.

Il Soggetto Responsabile deve allegare alla richiesta di accesso agli incentivi una relazione tecnica in cui è descritto il sistema di misura e l'algoritmo che si intende applicare per il calcolo dell'energia imputabile alla biomassa. A supporto delle valutazioni relative alle misure di entalpia il soggetto responsabile deve anche indicare una metodologia di valutazione dell'energia imputabile sulla base dei quantitativi e delle caratteristiche delle biomasse utilizzate.

Tale relazione dovrà essere valutata e approvata, anche con eventuali integrazioni, dal GSE.

In particolare l'algoritmo di calcolo dell'energia elettrica imputabile alla biomassa, approvato dal GSE, verrà inserito, come metodo di riferimento per calcolare l'incentivo economico, nella comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione.

Per questo tipo di intervento, la tariffa riconoscibile all'energia incentivabile, calcolata come specificato sopra, è quella prevista per impianti alimentati da biomasse di "Tipo a", aventi potenza pari alla potenza totale dell'impianto geotermoelettrico a seguito dell'intervento di potenziamento con la biomassa.

La tariffa riconosciuta non è incrementabile di alcuno dei premi previsti per impianti a biomasse (nemmeno per quello previsto per l'utilizzo di biomasse da filiera, poiché, nel caso di interventi di potenziamento con la biomassa, l'utilizzo di biomassa da filiera non è una condizione opzionale ma un requisito di accesso).

Il coefficiente di gradazione D da applicare per l'individuazione del livello di incentivazione da riconoscere, come per gli altri potenziamenti, è pari a 0,8.

Il GSE potrà procedere ad erogare l'incentivo corrispondente solo a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate da AGEA sulla sussistenza del requisito che la biomassa solida impiegata sia da filiera.

4.4.8 Determinazione degli eventuali premi da aggiungere agli incentivi

Il Decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base (Tb) di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013 (Allegato 1, tabella 1.1 del Decreto) e le modalità di aggiornamento delle stesse negli anni successivi.

Il Decreto definisce altresì una serie di premi (Pr) che si possono aggiungere alla tariffa base, cui possono accedere particolari tipologie di impianti ovvero impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio (artt. 8, 26, 27, Allegato 1, tabella 1.1 del Decreto).

Premi per impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili

Per passare in rassegna i premi, occorre in primis ricordare che, per quanto riguarda gli impianti a biomasse e biogas, il Decreto raggruppa le diverse possibili fonti di alimentazione nelle seguenti quattro tipologie (art. 8, comma 4):

- a) prodotti di origine biologica ("Tipo a") ;
- b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A ("Tipo b");
- c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 ("Tipo c");
- d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c) ("Tipo d").

l) Premio per l'utilizzo di biomasse da filiera (art. 8 comma 6)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" di potenza tra 1 MW e 5 MW o di potenza superiore a 1 MW nel caso di interventi di rifacimento
<i>Requisiti</i>	Alimentazione con biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate nell'Allegato 1, Tabella 1-B del Decreto
<i>Premio</i>	20 €/MWh
<i>Controlli</i>	La verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima è eseguita dal MIPAAF avvalendosi di AGEA. Il MIPAAF predispone una procedura nella quale vengono definite le modalità dei controlli e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate da AGEA

II) Premio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (art. 8 comma 6)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" e/o di "Tipo b" di potenza tra 1 MW e 5 MW o di potenza superiore a 1 MW nel caso di interventi di rifacimento
<i>Requisiti</i>	L'esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto a valori obiettivo; tali valori obiettivo sono definiti da un apposito decreto da emanare, con il quale è anche approvata una procedura, predisposta da ENEA in accordo con il CTI, per il calcolo dell'impatto dei gas serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica
<i>Premio</i>	10 €/MWh
<i>Controlli</i>	Nel decreto da emanare saranno individuate le modalità con cui è verificato e comunicato al GSE il rispetto dei valori obiettivo
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate ai sensi del decreto da emanare

III) Premio per la riduzione delle emissioni inquinanti (NO_x, NH₃, CO, SO₂, COT, Polveri) (art. 8, comma 7)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" e/o di "Tipo b", di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento
<i>Requisiti</i>	Gli impianti soddisfano i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5 del Decreto
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con uno dei decreti previsti dall'art. 281, comma 5, del D.Lgs 152/2006 sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l'accesso al premio, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate ai sensi del decreto da emanare

IV) Premio per la cogenerazione ad alto rendimento (art. 8, comma 8)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo a" o biogas di "Tipo a" o bioliquidi sostenibili
<i>Requisiti</i>	Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento
<i>Premio</i>	40 €/MWh
<i>Controlli ed erogazione</i>	Il GSE eroga il premio, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo b" e/o di "Tipo c", o di biogas di "Tipo b" e/o di "Tipo c"
<i>Requisiti</i>	Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento
<i>Premio</i>	10 €/MWh
<i>Controlli ed erogazione</i>	Il GSE eroga il premio, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011

V) Premio per la cogenerazione ad alto rendimento abbinata al teleriscaldamento (art. 8, comma 8)

<i>Impianti</i>	Impianti alimentati ed autorizzati all'uso esclusivo di biomasse di "Tipo b"
<i>Requisiti</i>	Impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che utilizzino il calore cogenerato per teleriscaldamento
<i>Premio</i>	40 €/MWh
<i>Controlli ed erogazione</i>	Il GSE eroga il premio, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011

Tale premio non è cumulabile con quello per la cogenerazione ad alto rendimento descritto al punto IV).

VI) Premio per biogas cogenerativi e recupero del 60% dell'azoto (art. 26, commi 1 e 2)

<i>Impianti</i>	Impianti a biogas
<i>Requisiti</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento; 2) recupero dell'azoto dalle sostanze trattate al fine di produrre fertilizzanti, rispettando le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) il titolare dell'impianto deve presentare una comunicazione di spandimento ai sensi dell'art. 18 del decreto MIPAAF del 7 aprile 2006, che preveda una rimozione di almeno il 60% dell'azoto totale in ingresso all'impianto; b) sia verificata la conformità del fertilizzante prodotto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 75/2010, e sia verificato che il fertilizzante e il produttore dello stesso siano iscritti ai rispettivi Registri di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 75/2010; c) la produzione del fertilizzante deve avvenire senza apporti energetici termici da fonti non rinnovabili; d) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile; e) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.

<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Controlli</i>	Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla verifica del rispetto delle condizioni a) e b)
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche definite dalla procedura MIPAAF e con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011

Tale premio è cumulabile con quello previsto per la cogenerazione ad alto rendimento descritto al punto IV).

VII) Premio per biogas cogenerativi e recupero del 30% dell'azoto (art. 26, comma 3)

<i>Impianti</i>	Impianti a biogas di potenza fino a 600 kW
<i>Requisiti</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento; 2) recupero dell'azoto dalle sostanze trattate al fine di produrre fertilizzanti, rispettando le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) sia realizzato, attraverso la produzione di fertilizzante, un recupero del 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto; b) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile; c) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.
<i>Premio</i>	20 €/MWh
<i>Controlli</i>	Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla verifica del rispetto delle condizioni
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche definite dalla procedura MIPAAF e con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011

Tale premio è cumulabile con quello previsto per la cogenerazione ad alto rendimento descritto al punto IV); esso però è alternativo al premio per il recupero del 60% dell'azoto, descritto al punto VI).

VIII) Premio per biogas con recupero del 40% dell'azoto (art. 26, comma 3)

<i>Impianti</i>	Impianti a biogas di potenza fino a 600 kW
<i>Requisiti</i>	Recupero dell'azoto dalle sostanze trattate al fine di produrre fertilizzanti, rispettando le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> a) sia realizzata, attraverso la produzione di fertilizzante, una rimozione del 40% dell'azoto totale in ingresso all'impianto b) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile c) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali
<i>Premio</i>	15 €/MWh
<i>Controlli</i>	Il MIPAAF, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata volta alla verifica del rispetto delle condizioni
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche definite dalla procedura MIPAAF.

Tale premio è alternativo al premio per il recupero del 60% dell'azoto, descritto al punto VI), ed al premio per il recupero del 30% dell'azoto, descritto al punto VII).

Premi per impianti geotermoelettrici

IX) Premio per totale reiniezione ed emissioni nulle (art. 27, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici, diversi da quelli che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010
<i>Requisiti</i>	Totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza ed emissioni nulle
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto dei requisiti di emissione, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

X) Premio per impianti su aree nuove (art. 27, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici
<i>Requisiti</i>	Primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su ogni nuova area oggetto di concessione di coltivazione su cui non preesistevano precedenti impianti geotermici
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo spettante a seguito delle verifiche della documentazione attestante il rispetto dei requisiti

XI) Premio per l'abbattimento dei gas incondensabili (art. 27, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici
<i>Requisiti</i>	Impianti ad alta entalpia in grado di abbattere almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione
<i>Premio</i>	15 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto dei requisiti di concentrazione dei gas, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

Tale premio non è cumulabile con quello per le emissioni nulle descritto al punto IX).

Premi per impianti eolici off-shore

XII) Premio per la realizzazione delle opere di connessione (Allegato 1, Tabella 1.1)

<i>Impianti</i>	Impianti eolici off-shore
<i>Requisiti</i>	Il soggetto responsabile realizza a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica
<i>Premio</i>	40 €/MWh
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo spettante a seguito delle verifiche della documentazione attestante il rispetto dei requisiti

Il quadro sinottico di tutti i premi descritti è illustrato nella tabella di pagina 3.

4.5 Erogazione degli incentivi

Successivamente alla stipula del contratto il GSE, previa acquisizione delle misure dai gestori di rete, procede all'erogazione degli incentivi.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 21 del Decreto, il GSE assicura al Soggetto Responsabile la stipula del contratto e l'erogazione dei relativi corrispettivi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione presentata dal Soggetto Responsabile a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferma restando la decorrenza dell'incentivazione dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

A norma del Decreto il termine di 90 giorni è determinato al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE al fine di acquisire la documentazione necessaria all'erogazione degli incentivi, quali ad esempio Amministrazioni pubbliche e gestori di rete.

In riferimento agli impianti di potenza non superiore a 1 MW che optano per la tariffa omnicomprensiva, ai sensi della Deliberazione n. 343/2012/R/EFER, il GSE:

- riconosce all'energia elettrica incentivata la tariffa omnicomprensiva di cui agli Allegati 1 e 2 del Decreto, eventualmente maggiorata dei premi a cui ha diritto l'impianto;
- applica all'energia elettrica incentivata i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A della Deliberazione n. 280/07;
- riconosce all'energia elettrica non incentivata il prezzo zonale di cui all'articolo 30, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla Deliberazione n. 111/06 o, nel caso di impianti collegati a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 4, lettera c), della Deliberazione n. 111/06;
- applica all'energia elettrica non incentivata i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07;
- applica all'energia elettrica non incentivata un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, pari a 0,05 c€/kWh.

In riferimento agli impianti di potenza superiore a 1 MW e a quelli di potenza non superiore a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, il GSE riconosce all'energia elettrica incentivata, la differenza, se positiva⁹, fra la tariffa omnicomprensiva di cui agli Allegati 1 e 2 del Decreto, eventualmente maggiorata dei premi a cui ha diritto l'impianto, e il prezzo zonale orario. Per le ore in cui il prezzo zonale orario¹⁰ risulta negativo, esso è posto pari a zero.

⁹ Nel caso in cui il valore dell'incentivo risulti negativo esso è posto pari a zero.

¹⁰ Vedere Allegato 11 per l'elenco delle zone di mercato

La tariffa spettante (tariffa omnicomprensiva o incentivo) è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, fermo restando che il GSE provvede alla sua erogazione a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale per una durata pari alla vita media utile convenzionale indicata nell'Allegato 1 del Decreto.

Tale periodo è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete o di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Agli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previa ammissione in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste e che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle medesime procedure di Registri o Asta, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo.

Qualora a seguito di un intervento di potenziamento la potenza complessiva dell'impianto risultasse superiore a 1 MW valgono le seguenti disposizioni:

- il Soggetto Responsabile è tenuto ad aggiornare in GAUDI' i valori complessivi di potenza della UP preesistente per tener conto dell'intervento di potenziamento;
- la quota di produzione oggetto del potenziamento può beneficiare dei meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto per gli impianti di potenza superiore a 1 MW;
- l'UP aggiornata a seguito del potenziamento non potrà beneficiare di convenzioni di commercializzazione dell'energia elettrica (SSP o RID) e dovrà recedere da eventuali convenzioni già in essere;
- per l'UP aggiornata a seguito del potenziamento ai fini della quantificazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 3, lettera b) del Decreto.

Nel caso in cui a seguito di un intervento di potenziamento, la potenza complessiva dell'impianto risultasse non superiore a 1 MW, valgono le seguenti disposizioni:

- il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare in GAUDI' i valori complessivi di potenza della UP preesistente per tener conto dell'intervento di potenziamento, senza necessità di creare una nuova UP;
- la quota di produzione oggetto del potenziamento potrà beneficiare dei meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW;
- l'UP aggiornata a seguito del potenziamento non potrà beneficiare di convenzioni di commercializzazione dell'energia elettrica (SSP o RID) e dovrà recedere da eventuali convenzioni già in essere;
- per l'UP aggiornata a seguito del potenziamento ai fini della quantificazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino

al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applica quanto previsto dall'art. 22 comma 3, lettera a) del Decreto.

4.5.1 Riduzioni delle tariffe

Agli impianti ammessi in posizione utile nei Registri o risultanti aggiudicatari della Procedura d'Asta che non rispettano i termini per l'entrata in esercizio di cui agli artt. 11, 16 e 17 del Decreto e che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione in un periodo successivo sono applicate le riduzioni descritte di seguito.

Per gli impianti nuovi, oggetto di riattivazione, potenziamento e integrale ricostruzione, iscritti al Registro in posizione utile in graduatoria valgono le seguenti regole:

- si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante di riferimento per ogni mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'articolo 11 del Decreto, entro il limite massimo di 12 mesi di ritardo;
- decorso il termine massimo di 12 mesi di ritardo, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al Decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria; nel caso il Soggetto Responsabile richieda di accedere ai meccanismi di incentivazione tramite iscrizione ad un successivo Registro, si applica una riduzione del 15% rispetto alla tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Per gli impianti nuovi, oggetto di riattivazione, potenziamento e integrale ricostruzione, risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta valgono le seguenti regole:

- si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante aggiudicata per ogni mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'art. 16 del Decreto, entro il limite massimo di 24 mesi di ritardo;
- decorso il termine massimo di 24 mesi di ritardo, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al Decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria e ad escutere la fidejussione presentata nell'ambito della Procedura d'Asta.

Per gli impianti oggetto di rifacimento parziale o totale, iscritti al Registro, valgono le seguenti regole:

- si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante di riferimento per ogni mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'art. 17 del Decreto, entro il limite massimo di 12 mesi di ritardo;
- decorso il termine massimo di 12 mesi di ritardo, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria; nel caso il Soggetto Responsabile richieda di accedere ai meccanismi di incentivazione tramite iscrizione ad un successivo Registro, si applica una riduzione del 15% rispetto alla tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4.5.2 Modalità di erogazione degli incentivi

Il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori alla soglia minima di 50 €, alla liquidazione degli importi dovuti sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete, purché superino i controlli di qualità e di coerenza con i dati caratteristici dell'impianto.

Nel caso in cui il gestore di rete comunichi delle rettifiche dei valori dell'energia successivamente al mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati.

Relativamente al primo pagamento spettante al Soggetto Responsabile dell'impianto nei termini previsti dall'art. 21, comma 1 del Decreto, non sono previste soglie minime di importi.

Il Soggetto Responsabile potrà consultare il dettaglio dei corrispettivi tramite l'apposita sezione del Portale FER-E.

4.5.3 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi

I principali aspetti che il Soggetto Responsabile dovrà considerare ai fini fiscali, nell'ambito della presentazione della richiesta di incentivo, per la successiva corretta stipula del contratto e conseguente erogazione degli incentivi, sono di seguito rappresentati.

Tariffa Omnicomprensiva

Qualora l'energia venga prodotta:

- da impianti non a servizio dell'abitazione ovvero in regime di cessione totale;
- da impianti di potenza superiore a 20 kW;

ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 88/E del 2010 e n. 46/E del 2007, l'energia dovrà essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività commerciale e quindi rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Pertanto il Soggetto Responsabile dovrà registrarsi sul Portale FER-E con Partita IVA.

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti in fase di richiesta degli incentivi, produrrà sul Portale un documento "Proposta di fattura" che il Soggetto Responsabile dovrà integrare con il numero e la data che vorrà attribuire alla fattura.

Incentivo

Ai fini della erogazione dell'incentivo non è necessaria l'emissione di fattura ma, nei casi previsti dalla succitate circolari, si applica la ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73.

Gli imprenditori agricoli titolari di impianti a fonti rinnovabili "agroforestali", in forma giuridica di ditta individuale o di società semplice, dovranno presentare apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 32/E del 2009; in assenza di tale documento sul contributo erogato sarà applicata la ritenuta d'acconto.

4.6 Copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo

Secondo quanto stabilito dall'art. 21 comma 5 del Decreto, dal 1° gennaio 2013 i Soggetti Responsabili che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ad eccezione degli impianti ammessi al provvedimento CIP6/92, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.

Il GSE provvederà pertanto all'emissione di una fattura, comprensiva di IVA, che renderà disponibile al Soggetto Responsabile direttamente sul Portale FER-E. L'incasso della stessa verrà effettuato dal GSE mediante compensazione sulle somme dovute al Soggetto Responsabile.

Le modalità di fatturazione e pagamento di tale contributo saranno definite successivamente dal GSE e pubblicate sul proprio sito *internet*.

5 CONTROLLI E VERIFICHE

Il GSE, ai sensi dell'art. 24 del Decreto, effettua controlli, anche senza preavviso, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione delle richieste di incentivazione, di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Procedure d'Asta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, sia mediante verifica documentale, sia mediante sopralluoghi in sito.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, si applica l'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/2011.

L'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 è applicato al Soggetto Responsabile dell'impianto anche in caso di false dichiarazioni rese dal progettista o dal tecnico abilitato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di incentivazione, ferme restando le sanzioni penali applicabili a tali soggetti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, i controlli possono essere svolti direttamente dal GSE o affidati a soggetti terzi all'uopo incaricati.

In aggiunta alle verifiche svolte in fase di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Aste il GSE effettua verifiche e controlli anche sugli impianti entrati in esercizio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi.

In particolare, al fine di verificare i requisiti dei soggetti e degli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto, il GSE provvederà a controllare (elenco non esaustivo):

- la documentazione necessaria a riconoscere un impianto e l'intervento effettuato su di esso come ricadenti nelle definizioni e nelle categorie di intervento di cui all'Allegato 2 del Decreto;
- la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione di cui all'Allegato 3 del Decreto presentata dal Soggetto Responsabile;
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, dall'art. 16 comma 2 e dall'art. 17 comma 5 in tema di accesso ai meccanismi incentivanti;
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 18 in tema di produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti;
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Decreto in tema di cumulabilità degli incentivi.

Ulteriori modalità di controllo saranno adottate al fine di integrare le attività di verifica svolte dal GSE con quelle svolte da AGEA e dagli altri soggetti individuati dal Decreto, ai sensi degli artt. 8, 26 e 27.

Con riferimento alle responsabilità derivanti dalle norme in capo a soggetti diversi dal GSE, quali ad esempio le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di rete, in ordine alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e alle eventuali segnalazioni provenienti da tali soggetti, il GSE adotterà i provvedimenti di propria competenza.

6 ALLEGATI

- Allegato 1 - Definizioni
- Allegato 2- Modello di richiesta di iscrizione ai Registri
- Allegato 3 - Modello di richiesta di iscrizione alle Procedure d'Asta
- Allegato 4 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale
- Allegato 5 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.14 del DM 6 luglio 2012
- Allegato 6 - Modello di dichiarazione capacità finanziaria
- Allegato 7 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento
- Allegato 8 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata
- Allegato 9 - Schema di garanzia provvisoria
- Allegato 10 - Schema di garanzia definitiva
- Allegato 11 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012
- Allegato 12 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) del D.M. 6 luglio 2012, entro il 30 giugno 2013 ovvero, per gli impianti di cui all'art. 8, comma 7 della Legge n. 122/2012 , entro il 31 dicembre 2013
- Allegato 13 - Schemi di configurazioni UP
- Allegato 14 - Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zonali orari
- Allegato 15 - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e di stipula del contratto

Allegato 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto valgono, oltre alle definizioni dell'articolo 2 del Decreto, le ulteriori definizioni di seguito riportate:

Soggetto Responsabile

Per Soggetto Responsabile si deve intendere il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che ha diritto a richiedere e ottenere gli incentivi, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione a Registri, Aste o procedure per rifacimenti e che assolve gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti.

GAUDÌ

E' il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10.

Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili

E' l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

- a. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- b. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile, condivisi tra i vari gruppi di generazione, costituisce un'interconnessione funzionale dei gruppi dal punto di vista termico; la presenza di uno o più vincoli elettrici che impediscono la gestione separata di ogni gruppo di generazione costituisce un'interconnessione funzionale dei gruppi dal punto di vista elettrico; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas costituisce un'interconnessione funzionale dal punto di vista operativo di utilizzo della fonte, etc.).

Nell'impianto possono essere presenti anche apparecchiature di misura della fonte primaria.

L'impianto è identificato dal codice CENSIMP (ad ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere più Unità di Produzione, e al medesimo impianto dovrà corrispondere un'unica richiesta d'incentivo).

Codice CENSIMP

Per Codice CENSIMP si intende il codice dell'impianto rilasciato da Terna tramite GAUDÌ (identificato ad esempio con IM_0123456).

Unità di Produzione

L'Unità di Produzione è identificata dal Codice UP, in GAUDì ed è costituita da una o più sezioni d'impianto così come aggregate in GAUDì (ad ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere più Unità di Produzione).

Sezione d'impianto

E' la porzione di impianto, identificata dal Codice Sezione in GAUDì, costituita da uno o più generatori, e dalla relativa apparecchiatura di misura installata per la misurazione dell'energia elettrica prodotta dalla sezione stessa.

Codice SAPR

Per Codice SAPR si intende il codice numerico riportato all'interno del codice CENSIMP (identificato ad esempio con 0123456) create su GAUDì e validate dal gestore di rete.

Codice UP

Per Codice UP si intende il codice delle unità di produzione che costituiscono l'impianto (identificate ad esempio con UP_0123456_01, UP_0123456_02 etc. se rilevanti e UPN_0123456_01, UPN_0123456_02 etc. se non rilevanti) create su GAUDì e validate dal gestore di rete.

Codice Sezione

Per Codice Sezione si intende il codice delle sezioni d'impianto (identificate ad esempio con SZ_0123456_01, SZ_0123456_02, etc.) costituenti l'unità di produzione creata su GAUDì e validata dal gestore di rete.

Apparecchiatura di misura

Per Apparecchiatura di misura si intende il complesso di misura dell'energia prodotta o immessa in rete costituito dal misuratore e dai TA e TV.

Punto di connessione

Per Punto di connessione si intende il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni.

Punto di misura

E' il punto fisico (identificato ad esempio con i codici PM_0123456_01, PM_0123456_02, etc.) che deve essere riportato nello schema unifilare elettrico dell'impianto per identificare dove è stata installata l'Apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa in rete.

Produzione netta

E' la produzione lorda dell'unità di produzione diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell'energia alla rete elettrica. Essa viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto.

Produzione netta immessa in rete

Per Produzione netta immessa in rete si intende il minor valore fra la Produzione netta e l'Energia elettrica effettivamente immessa in rete.

Energia elettrica effettivamente immessa in rete

E' l'energia elettrica prodotta ed immessa dall'impianto (attraverso le sue UP) nel punto di connessione alla rete, così come determinata dal gestore di rete e successivamente trasmessa al GSE. Si applicano i coefficienti di perdita convenzionali di cui all'art. 76, comma 1, lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Energia elettrica immessa in rete

E' l'Energia elettrica effettivamente immessa in rete, aumentata ai fini del Settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'art. 76, comma 1 lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Codice di rintracciabilità

E' il codice comunicato dal gestore di rete al richiedente in occasione della richiesta di connessione, che consente di rintracciare univocamente la richiesta stessa durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati, come definito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni.

Codice di richiesta FER

E' il codice che identifica univocamente la richiesta di ammissione agli incentivi (una richiesta per ciascun impianto, relativa ad una determinata categoria di intervento come individuata nelle definizioni riportate nell'art. 2 e nell'Allegato 2 del Decreto).

Esso viene rilasciato dal GSE al soggetto responsabile in fase di iscrizione ai Registri o di partecipazione alle Procedure d'Asta, ovvero nella fase di richiesta di accesso diretto agli incentivi, e viene utilizzato per tutte le comunicazioni relative all'ammissione all'incentivazione e all'erogazione delle tariffe incentivanti spettanti.

Applicazione Informatica o Sistema Informatico

Sistema Informatico realizzato dal GSE per la gestione delle richieste di incentivazione e/o delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'Asta per impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Il sistema contiene al suo interno l'applicazione web (Portale FER-E) utilizzata dai Soggetti Responsabili o dagli Utenti dell'applicazione per inserire informazioni, caricare documentazione e presentare la richiesta di incentivazione e/o di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'Asta.

Portale FER-E

E' la componente del sistema informatico utilizzata dai Soggetti Responsabili o dagli Utenti dell'applicazione per inserire informazioni, caricare documentazione e presentare richiesta di incentivazione e/o di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'Asta.

Utente dell'applicazione

Soggetto delegato dal Soggetto Responsabile, a interagire con il Portale FER-E.

Apparecchiatura di misura della fonte primaria

Per Apparecchiatura di misura della fonte primaria si intende il complesso di misura della fonte primaria di produzione dell'energia, quale ad esempio l'anemometro d'impianto eolico per la misurazione dell'intensità e direzione del vento, la misurazione della portata idraulica del canale nel caso di impianti idroelettrici ad acqua fluente, ecc.

Particella catastale

E' detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero. Il dato deve essere sempre indicato.

Allegato 2- Modello di richiesta di iscrizione ai Registri

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico

Codice di richiesta FER¹¹:

Codice CENSIMP:

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi

Codice identificativo del Registro¹¹

(ai sensi del Titolo II del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi" (di seguito Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

di iscrivere l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro informatico di cui all'art. 9 del D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti eolici on shore/idroelettrici/

¹¹ Codice assegnato dal GSE.

geotermoelettrici/ a biomasse di cui all'art.8, comma 4, lettere a), b) e d), a biogas, a gas di depurazione, a gas di discarica e a bioliquidi sostenibili/ a biomasse di cui all'art.8, comma 4, lettere c)/ oceanica

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica/un'azienda agricola;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo del .../.../....., per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, nel caso di impianti a fonte idraulica, oceanica o geotermica, del pertinente titolo concessorio del .../.../....., in corso di validità;
- di essere in possesso del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/sarà ubicato nel Comune di, (.....), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche,
- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto l'impianto è (fonte e tipologia)
- che l'impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)/h) del Decreto;
- che la categoria dell'intervento è/sarà ;
- che l'impianto ha/avrà una potenza, debitamente autorizzata, pari a MW, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, debitamente autorizzato, pari a MW. In caso di impianti a fonte idraulica la potenza dell'impianto è da intendersi come potenza nominale di concessione;
- che la potenza dell'impianto è stata determinata: per gli impianti idroelettrici, indicando la potenza nominale di concessione, per gli impianti diversi dagli idroelettrici, sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue;
- che l'impianto non presenta/presenterà interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è
- che il codice POD dell'impianto è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato/sarà/non sarà realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è/sarà pari a kW.

- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011;
- che, a decorrere dalla data di ammissione ai meccanismi incentivanti e per l'intera durata dell'incentivazione, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete.

Nuova costruzione

- che sul sito di realizzazione non sono presenti da almeno 5 anni altri impianti, anche dismessi, alimentati dalla medesima fonte rinnovabile;

Integrale ricostruzione

- che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro impianto di cui sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto;

Potenziamento per impianti a fonte idraulica

- che il valore stimato/a consuntivo del costo specifico di potenziamento, così come definito al paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 del Decreto, è non inferiore a 150 €/kW;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni;

Potenziamento per impianti non alimentati da fonte idraulica

- che l'intervento di potenziamento comporta un aumento della potenza dell'impianto non inferiore al 10%;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni e che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è pari a MWh;
- che l'intervento si configura come potenziamento di impianto geotermico che preveda l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida come definito nel paragrafo 3.1 dell'Allegato 2 del Decreto;

Riattivazione

- che l'impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo 5 dell'Allegato 2 del Decreto;

Impianti a fonte idraulica

- che la concessione di derivazione si riferisce all'impianto oggetto della presente richiesta;
- che l'impianto è/non è realizzato su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- che l'impianto utilizza/non utilizza acque di restituzioni o di scarico;
- che l'impianto utilizza/non utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- che l'impianto utilizza/non utilizza una quota parte del deflusso minimo vitale senza sottensione di alveo naturale;

Impianti alimentati a gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

Impianti alimentati a biomasse e biogas

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di prodotto e alle relative quantità ammissibili, l'impianto è autorizzato all'alimentazione con biomasse/biogas della/e tipologia/e, di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto;

- di essere/non essere destinatario per l'impianto in oggetto della dichiarazione di cui all'art. 10 comma 3 lettera c) del Decreto rilasciata dall'Autorità competente;

Impianti geotermoelettrici

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che l'impianto prevede/non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza;

Altri impianti ibridi

- che l'entrata in esercizio in assetto ibrido dell'impianto, prevista/avvenuta in data .../.../....., è successiva alla data di entrata in esercizio dell'impianto (ai fini di quanto previsto all'Allegato 2, Paragrafo 6.6 del Decreto);

-
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. Lgs. 28/2011 allo stato efficaci;
 - di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il codice di richiesta FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
 - di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
 - di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 9 del Decreto.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione

Allegato 3 - Modello di richiesta di iscrizione alle Procedure d'Asta

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.

Richiesta di partecipazione alla Procedura d'asta

Codice di richiesta FER¹²:

Codice CENSIMP:.....

Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi

Codice identificativo della Procedura d'Asta¹²

(ai sensi del Titolo III del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura competitiva di Asta a ribasso per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi" (di seguito Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

¹² Codice assegnato dal GSE.

RICHIEDE

di partecipare alla Procedura competitiva d'Asta al ribasso per impianti di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti per l'anno 20..... (I/II semestre).

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo, del .../.../....., ad eseguire l'intervento di e all'esercizio dell'impianto e/o, nel solo caso di impianti a fonte idraulica, geotermica e eolica offshore, del pertinente titolo concessorio del .../.../..... in corso di validità e/o, nel caso di impianti di potenza non superiore a 20 MW, o di qualsiasi potenza se eolici offshore, del giudizio positivo di compatibilità ambientale del .../.../..... e che il titolo/i titoli è/sono tuttora valido/i ed efficace/i.
- di essere in possesso del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/sarà ubicato nel Comune di, (.....), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche,
- che l'impianto è entrato in esercizio in conformità a quanto previsto nel Decreto a seguito dell'intervento in data: .../.../.....;
- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto l'impianto è (fonte e tipologia)
- che l'impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)/h) del Decreto;
- che la categoria dell'intervento è/sarà
- che l'impianto ha/avrà una potenza, debitamente autorizzata, pari a MW, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, debitamente autorizzato, pari a MW. In caso di impianti a fonte idraulica la potenza dell'impianto è da intendersi come potenza nominale di concessione;
- che la potenza dell'impianto è stata determinata: per gli impianti idroelettrici, indicando la potenza nominale di concessione, per gli impianti diversi dagli idroelettrici, sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue;
- che l'impianto non presenta/presenterà interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è
- che il codice POD dell'impianto è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è

- che l'impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato/sarà/non sarà realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è/sarà pari a kW.
 - di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011;
 - che, a decorrere dalla data di ammissione ai meccanismi incentivanti e per l'intera durata dell'incentivazione, l'impianto non usufruirà del meccanismo del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
 - di aver presentato la cauzione provvisoria di cui al art. 13, comma 3, del Decreto;
 - di rispondere ai requisiti in termini di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per cui si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione, come risultante dalla documentazione allegata redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto;
 - di impegnarsi a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite al punto 3 dell'Allegato 3 del Decreto e a trasmettere al GSE la medesima cauzione entro 90 giorni dall'espletamento positivo della Procedura d'asta;
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
-

Nuova costruzione

- che sul sito di realizzazione non sono presenti da almeno 5 anni altri impianti, anche dismessi, alimentati dalla medesima fonte rinnovabile;

Integrale ricostruzione

- che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto in un sito sul quale preesisteva un altro impianto di cui sono riutilizzate le infrastrutture e le opere specificate al paragrafo 2 dell'Allegato 2 del Decreto;

Potenziamento per impianti a fonte idraulica

- che il valore stimato/a consuntivo del costo specifico di potenziamento, così come definito al paragrafo 3.2 dell'Allegato 2 del Decreto dell'intervento, è superiore a 150 €/kW;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni;

Potenziamento per impianti non alimentati da fonte idraulica

- che l'intervento di potenziamento comporta un aumento della potenza dell'impianto non inferiore al 10%;
- che l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni e che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è pari a MWh;
- che l'intervento si configura come potenziamento di impianto geotermico che preveda l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida come definito nel paragrafo 3.1 dell'Allegato 2 del Decreto;

Riattivazione

- che l'impianto è dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione definita al paragrafo 5 dell'Allegato 2 del Decreto;

Impianti a fonte idraulica

- che la concessione di derivazione si riferisce all'impianto oggetto della presente richiesta;

Impianti alimentati a gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

Impianti alimentati a biomasse e biogas

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di prodotto e alle relative quantità ammissibili, l'impianto è autorizzato all'alimentazione con biomasse/biogas della/e tipologia/e , di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto;
- di essere/non essere destinatario per l'impianto oggetto del presente Registro della dichiarazione di cui all'art. 15 comma 3 lettera b) del Decreto rilasciata dall'Autorità competente;

Impianti geotermoelettrici

- che la produzione di energia elettrica eventualmente imputabile a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale (*se impianto non ibrido*);
- che l'impianto prevede/non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza;

Altri impianti ibridi

- che l'entrata in esercizio in assetto ibrido dell'impianto, prevista/avvenuta in data xx/xx/20xx , è successiva alla data di entrata in esercizio dell'impianto (ai fini di quanto previsto all'Allegato 2, Paragrafo 6.6 del Decreto);

-
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. lgs. 28/2011 allo stato efficaci;
 - di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste intervengano durante il periodo di apertura della Procedura d'Asta, la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità indicate nelle Procedure Applicative;
 - che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il codice di richiesta FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
 - di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte.
 - di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 9 del Decreto.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione

Allegato 4 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale.

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico per interventi di rifacimento totale o parziale
Codice di richiesta FER¹³:
Codice CENSIMP:

Richiesta di Iscrizione al Registro informatico degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici di rifacimento totale o parziale

Codice identificativo del Registro per interventi di rifacimento¹³

(ai sensi del Titolo IV del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000)

La presente Richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per interventi di rifacimento totale o parziale" (di seguito Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il .../.../....., in qualità di legale rappresentante
del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, Soggetto
Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

¹³ Codice assegnato dal GSE.

di iscrivere l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro informatico per interventi di rifacimento per impianti di cui all'art. 17 del D.M. 6 luglio 2012 (nel seguito Decreto), riferito ai contingenti di potenza per impianti

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. Lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica/un'azienda agricola;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo del .../.../....., per l'intervento di rifacimento e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, nel caso di impianti a fonte idraulica o geotermica, del pertinente titolo concessorio del .../.../....., in corso di validità;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/sarà ubicato nel Comune di, (.....), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche,
- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al Decreto l'impianto è (fonte e tipologia)
- che l'impianto risponde alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto;
- che, successivamente all'intervento di rifacimento, l'impianto ha/avrà una potenza, debitamente autorizzata, pari a MW, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), e che – in caso di potenziamento – l'intervento ha determinato/determinerà un aumento di potenza, debitamente autorizzato, pari a MW. In caso di impianti a fonte idraulica la potenza dell'impianto è da intendersi come potenza nominale di concessione;
- che la categoria dell'intervento è/sarà un rifacimento;
- che la potenza dell'impianto è stata determinata: per gli impianti idroelettrici, indicando la potenza nominale di concessione, per gli impianti diversi dagli idroelettrici, sommando le potenze degli impianti nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o localizzati sulla medesima particella catastale, o su particelle catastali contigue;
- che l'impianto, anche successivamente all'intervento di rifacimento, non presenta/presenterà interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è
- che il codice POD dell'impianto è
- che il costo dell'intervento stimato/a consuntivo è pari a k€;
- che il rapporto "R", così come definito nel paragrafo 4.2 dell'Allegato 2 del Decreto è/è stimato pari a
- che l'intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge, ivi incluse, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici offshore, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l'utilizzo della risorsa;

- che l'impianto è/non è stato gravemente danneggiato o distrutto da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti formalmente dalle competenti Autorità (Allegato 2, paragrafo 4.2.2.);
- che l'impianto è in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto, come definita nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 4 del Decreto;
- che l'impianto non beneficia di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- che l'impianto ha usufruito/non ha usufruito dell'incentivo CIP 6/92 per una potenza pari a MW per il periodo compreso tra il .../.../..... e il .../.../.....;
- che l'impianto ha usufruito/non ha usufruito dei certificati verdi per il periodo compreso tra il .../.../..... e il .../.../..... (n. IAFR);
- che l'impianto ha usufruito/non ha usufruito della tariffa fissa onnicomprensiva per il periodo compreso tra il .../.../..... e il .../.../..... (n. IAFR);
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è stato/non è stato/sarà/non sarà realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto dei medesimi obblighi è/sarà pari a kW;
- che, a decorrere dalla data di ammissione ai meccanismi incentivanti e per l'intera durata dell'incentivazione, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011;
- che la prima entrata in esercizio dell'impianto, così come definita nelle Procedure applicative, è avvenuta in data .../.../.....;
- che l'impianto è entrato in esercizio in conformità a quanto previsto nel Decreto a seguito dell'intervento in data: .../.../.....;
- che l'impianto oggetto della richiesta non ha beneficiato di incentivi alla produzione dal .../.../.....;
- che l'impianto rispetta i requisiti di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 2 del Decreto;

Impianti a fonte idraulica

- che la concessione di derivazione si riferisce all'impianto oggetto della presente richiesta;

Impianti alimentati a gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

Impianti alimentati a biomasse e biogas

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione all'esercizio in merito alle tipologie di prodotto e alle relative quantità ammissibili, l'impianto è autorizzato all'alimentazione con biomasse/biogas della/e tipologia/e, di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto;
- di essere/non essere destinatario per l'impianto in oggetto della dichiarazione di cui all'art. 17 comma 3 lettera c) del Decreto rilasciata dall'Autorità competente;

Impianti geotermoelettrici

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile è inferiore al 5% della produzione elettrica totale;

- che l'impianto prevede/non prevede la totale reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni di provenienza;

-
- di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. lgs. 28/2011 allo stato efficaci;
 - di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente Dichiarazione, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato, annullando sul sistema informatico (Portale FER-E), qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal Decreto, secondo le modalità indicate nelle Procedure applicative;
 - che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il codice di richiesta FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
 - di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta tutti i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
 - di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato alla richiesta di iscrizione al Registro rifacimenti ai sensi dell'art. 17 del Decreto.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione

**Allegato 5 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.14 del DM 6
luglio 2012**

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione con le sole
informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto
Responsabile sul portale.

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'Asta
Codice di richiesta FER¹⁴:
Codice CENSIMP:

***Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'Asta per gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione,
riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi***

Codice identificativo della Procedura d'Asta¹⁴

(ai sensi del Titolo III del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente Offerta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" (di seguito Procedure applicative) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura competitiva di Asta a ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi" (di seguito Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale, Partita
IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale
....., Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

¹⁴ Codice assegnato dal GSE.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative e nel Bando;
- di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal Decreto, dalle Procedure applicative e dal Bando ai fini della partecipazione alla Procedura d'Asta;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria.
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di impegnarsi a non apportare modifiche integrazioni e/o alterazioni alla presente Offerta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE;
- che la presente offerta annulla e sostituisce integralmente quella presentata in data, relativa al codice FER, ed è la sola da considerare ai fini dell'ammissione in graduatoria e del riconoscimento degli incentivi;

E PRESENTA

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta così come individuato dall'art. 14 del D.M. 6 luglio 2012, per l'impianto

Riduzione percentuale: _____

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla richiesta di iscrizione alle Aste ai sensi dell'art. 12 del Decreto.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del Decreto.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data .../.../.....

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione

Allegato 6 - Modello di dichiarazione capacità finanziaria

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del dichiarante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare) e caricato sul portale FER-E

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- a) Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende
presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'asta di cui
all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"),
anche identificato con Codice FER..... , di:
- Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:;
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- b) l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione
della propria Richiesta, consegna al GSE una dichiarazione rilasciata da terzi qualificati attestante
la solidità finanziaria ed economica del Richiedente in relazione alle iniziative per le quali si
chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la "Dichiarazione") ;
- c) il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Dichiarante") , , con sede legale
in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali
rappresentanti....., in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP;
- c) Intermediario iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs . 385/1993 presso la Banca d'Italia.

DICHIARA CHE

- il Richiedente, allo stato attuale, gode della capacità finanziaria ed economica adeguata in relazione all'entità dell'Intervento per cui partecipa alla Procedura d'asta di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012, tenuto conto della redditività attesa dello stesso e della capacità finanziaria del gruppo di appartenenza;
- in ogni caso, la presente Dichiarazione non costituisce, né dovrà essere interpretata come una garanzia prestata dal dichiarante sull'adempimento, da parte del Richiedente degli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'investimento;
- la presente Dichiarazione non costituisce, né può essere interpretata, come impegno da parte della dichiarante a emettere alcuna garanzia.

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Allegato 7 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del dichiarante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare) e caricato sul portale FER-E

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile , con sede legale in , C.F....., P.I , capitale sociale Euro , iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'asta di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:;
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione della propria Richiesta, consegna al GSE una dichiarazione rilasciata da terzi qualificati (di seguito il "Dichiarante") attestante l'impegno da parte di questi ultimi a finanziare l'Intervento per il quale si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la "Dichiarazione") ;
- il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Dichiarante"), con sede legale in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti....., in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP;
- c) Intermediario iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

DICHIARA

- l'impegno a finanziare l'Intervento per il quale il richiedente partecipa alla Procedura d'asta di cui all'art 12 del DM 6 luglio 2012 .

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Allegato 8 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del richiedente, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare) e caricato sul portale FER-E

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende
presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'asta di cui
all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"),
anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:;
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- l'art. 13 del DM 6 luglio 2012 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione della
propria Richiesta, consegnì al GSE una propria dichiarazione di adeguata capitalizzazione in
relazione alla entità dell'intervento .

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Richiedente") , , con sede legale
in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali
rappresentanti.....

DICHIARA

- a) che l'importo ⁽³⁾ dell'Intervento ai sensi della tabella 1 Allegato 2 richiamata dall'art 13, comma 2
lettera b) del D.M. 6 luglio 2012, ammonta a euro;
- b) di disporre di un capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento
di capitale per un ammontare pari a euro;

- c) che il rapporto tra il capitale di cui al punto b) e l'ammontare dell'investimento di cui al punto a) è di % ;
- d) di disporre quindi di una capitalizzazione pari almeno al 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale partecipa alla Procedura d'asta.

[Richiedente]

[Firma del legale rappresentante]

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento la cauzione deve essere calcolata moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto post operam.

Allegato 9 - Schema di garanzia provvisoria

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del Garante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare) e caricato sul portale FER-E

L'originale dovrà essere recapitato al GSE entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta

**Schema di garanzia autonoma a prima richiesta di cui all'articolo 13,
comma 3 del D.M. 6 luglio 2012**

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende
presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'asta di cui
all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"),
anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:;
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- che l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede la costituzione di una garanzia provvisoria per
l'iscrizione alla Procedura d'asta rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
di importo determinato nella misura pari al 5% del costo dell'investimento previsto per la
realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'asta.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente , con sede legale in....., C.F., P.I.
....., in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito il "Garante"),
in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;

- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP;
- c) Intermediario iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

rilascia la presente Garanzia autonoma a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (*il Richiedente*) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:

i) 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno/...../....., fermo restando l'obbligo del Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii) che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione;

ii) la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;

- 2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
- 3. il garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento, da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];
- 4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
- 5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
- 6. la presente Garanzia è autonoma, di conseguenza, sarà valida – e il garante sarà tenuto a pagare al GSE tutte le somme da quest'ultimo richieste, nei limiti dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia;
- 7. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
- 8. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione;
- 9. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- 10. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario;
- 11. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia ad eccezioni), 9 (rinuncia a decorrenza dei termini), 11 (foro competente).

Il Garante

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Allegato 10 - Schema di garanzia definitiva

Il sottostante fac-simile dovrà essere redatto su carta intestata del Garante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare) e caricato sul portale FER-E

L'originale dovrà essere recapitato al GSE entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria

Schema di garanzia autonoma a prima richiesta di cui all'articolo 13, comma 3 del D.M. 6 luglio 2012

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- Il Soggetto Responsabile ,
con sede legale in ,
C.F....., P.I , capitale sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di (di seguito il "Richiedente") intende presentare una richiesta di ammissione (di seguito la "Richiesta") alla Procedura d'asta di cui all'art. 12 del D.M. 6 luglio 2012 (di seguito la "Procedura d'asta") indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") relativamente all'impianto (di seguito "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER..... , di:
 - Fonte e Tipologia ⁽¹⁾:
 - Potenza ⁽²⁾: MW;
 - Importo ⁽³⁾: euro ;
- che l'art. 13 del D.M. 6 luglio 2012 prevede la costituzione di una garanzia definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione da parte del GSE di esito positivo della Procedura d'asta nella misura pari al 10% del costo dell'Intervento previsto rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente , con sede legale in....., C.F., P.I., in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito il "Garante"), in qualità di ⁽⁴⁾:

- a) Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) Società di assicurazione iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP;
- c) Intermediario iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

rilascia la presente Garanzia autonoma a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (*il Richiedente*) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:

i) 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno/...../....., fermo restando l'obbligo del Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, successive proroghe annuali della presente garanzia fino alla data di cui al punto (ii) che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione;

ii) la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;

2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto responsabile sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento, da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];
4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
6. la presente Garanzia è autonoma, di conseguenza, sarà valida – e il garante sarà tenuto a pagare al GSE tutte le somme da quest'ultimo richieste, nei limiti dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia;
7. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
8. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione;
9. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
10. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario;
11. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia ad eccezioni), 9 (rinuncia a decorrenza dei termini), 11 (foro competente).

Il Garante

Note:

- (1) Indicare la Fonte e la Tipologia dell'impianto come da Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, coerentemente con quanto dichiarato nella Dichiarazione di atto notorio per la *Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (2) Indicare la Potenza dell'impianto come definita dal D.M. 6 luglio 2012 e nelle *Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri*, coerentemente con quanto dichiarato nella *Dichiarazione di atto notorio per la Domanda di partecipazione alla Procedura competitiva di Asta al ribasso per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi.*
- (3) Indicare l'importo previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, convenzionalmente fissato come da Tabella 1 Allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012. Per gli interventi di potenziamento l'importo deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*.
- (4) Indicare nel testo una delle definizioni di cui alle lettere a), b) o c).

**Allegato 11 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare
per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012**

Codice IAFR (ove disponibile):

Codice di richiesta FER¹⁵:

Codice CENSIMP:

DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 E DEL D.M. 18 DICEMBRE 2008
--

La presente Dichiarazione, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità e degli eventuali allegati, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197, Roma, all'att.ne della Divisione Operativa.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente a, in via, Comune di
....., codice fiscale, partita IVA, nella
qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., in qualità di legale rappresentante del/della con sede in
....., codice fiscale, Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., in qualità di legale rappresentante del/della con sede in, codice fiscale
....., Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

DICHIARA

**ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni
ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,**

In caso di impianto a cui sia stato assegnato un numero IAFR

- che per l'impianto denominato, ubicato in località
....., nel Comune di, N° IAFR
....., categoria di intervento

In caso di impianto a cui non sia stato ancora assegnato numero IAFR

- che per l'impianto descritto nella scheda tecnica allegata alla presente dichiarazione, ubicato in
località, nel Comune di,
categoria di intervento

¹⁵ Codice assegnato dal GSE

- l'entrata in esercizio è avvenuta in data
- il codice (SAPR) identificativo dell'impianto rilasciato dal gestore di rete è
- l'impianto è connesso alla rete elettrica del gestore di rete nel punto di collegamento sito nel Comune di, alla tensione di
- le apparecchiature di misura dell'energia elettrica sono conformi alle vigenti disposizioni dell'Autorità, nonché alle specifiche regole tecniche adottate dal gestore di rete di competenza;
- il codice identificativo della misura sul punto di consegna è POD (Point of delivery):
- la lettura iniziale dei contatori di macchina, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo con la rete elettrica), è pari a:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- la lettura iniziale del contatore nel punto di consegna, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo con la rete elettrica), è:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE ogni eventuale variazione relativa alle condizioni attestate con la presente dichiarazione;
- che per il medesimo impianto ha presentato richiesta di iscrizione al Registro/domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta in data, Codice FER
- di essere consapevole che, in ragione dell'entrata in esercizio dell'impianto in data, in vigore del D.M. 18 dicembre 2008, la richiesta di iscrizione al Registro/domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta Codice FER è inammissibile;

E SI IMPEGNA

- ad annullare l'eventuale richiesta di iscrizione al Registro/domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta Codice FER attraverso il portale FER-E;
- a trasmettere al GSE, entro la data di esercizio commerciale dell'impianto, la seguente documentazione:
 - **copia dei certificati di taratura dei contatori di macchina;**
 - **copia della comunicazione di entrata in esercizio resa all'UTF;**
 - **copia del regolamento di esercizio con il gestore di rete locale, comprensivo della dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione;**
 - **schema elettrico unifilare con evidenza del posizionamento dei contatori di autolettura.**

Nota: Per i soli impianti che non abbiano ancora presentato la richiesta di Qualifica IAFR, la precedente documentazione deve essere trasmessa all'atto della richiesta, in aggiunta alla documentazione da allegare prevista dalla Procedura di Qualifica, includendo copia della presente Dichiarazione di entrata in esercizio, delle Schede Tecniche ad essa allegate e del documento che attesti la trasmissione al GSE della stessa (es: cedolino della raccomandata)¹⁶.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione _____

¹⁶ Per i soli impianti che non abbiano ancora presentato la richiesta di Qualifica IAFR, la documentazione deve essere trasmessa all'atto della richiesta, in aggiunta alla documentazione da allegare prevista dalla Procedura di Qualifica, includendo copia della presente Dichiarazione di entrata in esercizio, delle Schede Tecniche ad essa allegate e del documento che attesti la trasmissione al GSE della stessa (es: cedolino della raccomandata).

Allegato 12 - Modello di dichiarazione di entrata in esercizio da utilizzare per gli impianti che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013 ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) del D.M. 6 luglio 2012, entro il 30 giugno 2013 ovvero, per gli impianti di cui all'art. 8, comma 7 della Legge n. 122/2012, entro il 31 dicembre 2013

Codice IAFR (ove disponibile):

Codice FER¹⁷:

Codice CENSIMP:.....

DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 E DELL'ART. 30 DEL D.M. 6 LUGLIO 2012

La presente Dichiarazione, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità e degli eventuali allegati, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197, Roma, all'att.ne della Divisione Operativa.

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente a, in via, Comune di
....., codice fiscale, partita IVA, nella qualità
di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., in qualità di legale rappresentante del/della con sede in
....., codice fiscale, Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il
in qualità di legale rappresentante del/della, con sede in, codice fiscale
....., Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 23 del D. lgs. 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

In caso di impianto a cui sia stato assegnato un numero IAFR

¹⁷ Codice assegnato dal GSE

- che per l'impianto denominato, ubicato in località, nel Comune di, N° IAFR, categoria di intervento

In caso di impianto a cui non sia stato ancora assegnato numero IAFR

- che per l'impianto descritto nella scheda tecnica allegata alla presente dichiarazione, ubicato in località, nel Comune di, categoria di intervento
- l'entrata in esercizio è avvenuta in data
- il codice (SAPR) identificativo dell'impianto rilasciato dal gestore di rete è
- l'impianto è connesso alla rete elettrica del gestore di rete nel punto di collegamento sito nel Comune di, alla tensione di
- le apparecchiature di misura dell'energia elettrica sono conformi alle vigenti disposizioni dell'Autorità, nonché alle specifiche regole tecniche adottate dal gestore di rete di competenza;
- il codice identificativo della misura sul punto di consegna è POD (Point of delivery):
- la lettura iniziale dei contatori di macchina, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo con la rete elettrica), è pari a:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- la lettura iniziale del contatore nel punto di consegna, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (primo parallelo con la rete elettrica), è:
 - contatore matricola n.; lettura iniziale; Costante K
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE ogni eventuale variazione relativa alle condizioni attestate con la presente dichiarazione;
- che per il medesimo impianto ha presentato richiesta di iscrizione al Registro/domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta in data, Codice FER
- che in ragione dell'entrata in esercizio dell'impianto in data, intende accedere a agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, alle condizioni previste per il periodo transitorio di cui all'art. 30 del D.M. 6 luglio 2012, ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge 122/2012;
- di rinunciare ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione in posizione utile nei Registri o dall'aggiudicazione delle Procedure d'Asta;

E SI IMPEGNA

- ad annullare l'eventuale richiesta di iscrizione al Registro/domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta Codice FER attraverso il portale FER-E;
- a trasmettere al GSE, entro la data di esercizio commerciale dell'impianto, la seguente documentazione:
 - **copia dei certificati di taratura dei contatori di macchina;**
 - **copia della comunicazione di entrata in esercizio resa all'UTF;**
 - **copia del regolamento di esercizio con il gestore di rete locale, comprensivo della dichiarazione di messa in tensione dell'impianto di connessione;**
 - **schema elettrico unifilare con evidenza del posizionamento dei contatori di autolettura.**

Nota: Per i soli impianti che non abbiano ancora presentato la richiesta di Qualifica IAFR, la precedente documentazione deve essere trasmessa all'atto della richiesta, in aggiunta alla documentazione da allegare prevista dalla Procedura di Qualifica, includendo copia della presente Dichiarazione di entrata in esercizio, delle Schede Tecniche ad essa allegate e del documento che attesti la trasmissione al GSE della stessa (es: cedolino della raccomandata)¹⁸.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 30 del D.M. 6 luglio 2012

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per dar seguito alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 30 del D.M. 6 luglio 2012.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 30 del D.M. 6 luglio 2012.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ____/____/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale per presa visione _____

¹⁸ Per i soli impianti che non abbiano ancora presentato la richiesta di Qualifica IAFR, la documentazione deve essere trasmessa all'atto della richiesta, in aggiunta alla documentazione da allegare prevista dalla Procedura di Qualifica, includendo copia della presente Dichiarazione di entrata in esercizio, delle Schede Tecniche ad essa allegate e del documento che attesti la trasmissione al GSE della stessa (es: cedolino della raccomandata).

Allegato 13 – Schemi di configurazioni UP


Di seguito si riportano due casi esemplificativi riportanti le modalità connesse alla configurazione delle UP in GAUDI', la rappresentazione degli schemi d'impianto e la determinazione delle misure da parte dei gestori di rete ai fini del rilascio delle tariffe incentivanti.

Esempio 1 – Nuova UP entrata in esercizio

Al fine di avere una corretta gestione operativa è importante che il produttore fornisca nello schema tutte le informazioni relative alle codifiche dei punti di misura (PM), varie unità di produzione (UP) e sezioni d'impianto (SZ) costituenti il medesimo impianto, indicando anche il codice CENSIMP validato in GAUDI'.

In questo caso semplice il produttore per il codice CENSIMP IM_S01ABCD crea in GAUDI' una nuova UP che ha lo stesso perimetro dell'impianto ed è costituita da una sola sezione SZ_S01ABCD_01 (in linea generale una nuova UP potrebbe essere anche costituita da più sezioni contestualmente entrate in esercizio).

Figura 1. Schema unifilare semplificato di un impianto costituito da una sezione e una UP



Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del D.M. 06 luglio 2012, il soggetto responsabile del servizio di misura trasmetterà al GSE le seguenti misure per la UP rilevante sul codice UP_S01ABCD_01:

1. $P_{I,2}$ = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione SZ_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM dell'energia prodotta (PM_S01ABCD_02)
2. $E_{I_UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete della sezione SZ_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM sul punto di scambio (PM_S01ABCD_01).


Esempio 2 - Potenziamento di una UP esistente (in una configurazione complessa costituita da due UP sottese allo stesso punto di connessione)

La tariffa incentivante e il meccanismo di incentivazione riconosciuto sarà, determinato in base alla data di entrata in esercizio del Potenziamento che può coincidere con la data di entrata in esercizio della nuova UP.

Ciascuna UP dovrà essere dotata di apposita apparecchiatura di misura che contabilizzi l'energia prodotta dall'intera UP e preferibilmente in ogni caso ogni sezione costituente la UP dovrebbe essere provvista di apposita AdM di produzione.

In generale il produttore dovrà aggiornare in GAUDI', per lo stesso codice CENSIMP che identifica l'intero impianto, i dati tecnici delle sezioni che hanno subito l'intervento di potenziamento della UP già validata in GAUDI'. Il responsabile dell'invio della misura trasmetterà al GSE i valori di energia elettrica prodotta e di energia elettrica immessa in rete e quindi imputabili alle UP costituenti l'impianto, applicando ove necessario, algoritmi di ripartizione dell'energia immessa in rete e eventualmente di aggregazione dell'energia prodotta dalle varie sezioni costituenti la UP.

Figura 2. Schema unifilare semplificato di un impianto costituito da tre sezioni e due UP con due regimi commerciali differenti, una delle quali oggetto di potenziamento.



Si riportano di seguito alcuni casi esplicativi degli algoritmi che il gestore di rete dovrà applicare per la determinazione delle misure da trasmettere al GSE nel caso rappresentato in figura 2.

Nel caso riportato in figura 2, per lo stesso codice CENSIMP IM_S01ABCD, esistono due UP rilevanti, la prima UP_S01ABCD_01 (per la quale ha un regime di incentivazione di certificati verdi mentre l'energia immessa in rete è collocata sul mercato libero) la seconda UP_S01ABCD_02 per la quale il produttore ha effettuato un intervento di potenziamento della sezione SZ_S01ABCD_03. Il produttore dovrà aggiornare in GAUDI' i dati di potenza della sezione SZ_S01ABCD_03 e quindi della UP_S01ABCD_02 afferente. Una volta completata la fase di aggiornamento dei dati in GAUDI' il produttore potrà presentare al GSE la richiesta di tariffa incentivante per l'impianto potenziato comunicando contestualmente, ove presente, la disdetta di altro regime di ritiro dell'energia al GSE. Il responsabile dell'invio della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, dovrà trasmettere al GSE le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete determinate secondo le modalità di seguito riportate.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del DM 06/07/2012, il soggetto responsabile del servizio di misura, prima della trasmissione delle misure al GSE, dovrà applicare gli algoritmi di seguito riportati (validi solo per la configurazione d'impianto rappresentata in figura) per UP_S01ABCD_02 (costituita dalle due sezioni SZ_S01ABCD_02 e SZ_S01ABCD_03):

1. P_{L_2} = Misura dell'energia prodotta lorda ottenuta dalla somma dell'energia rilevata dalle AdM di produzione delle sezioni SZ_S01ABCD_02 e SZ_S01ABCD_03, afferenti alla UP_S01ABCD_02, rilevate dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_02 e PM_S01ABCD_03)
2. $E_{i_UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_01, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_UP_S01ABCD_01} = E_i * \left(\frac{P_{L_1}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}} \right)$$

3. $E_{i_UP_S01ABCD_02}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_02, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_UP_S01ABCD_02} = E_i * \left(\frac{P_{L_2} + P_{L_3}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}} \right)$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice censimp IM_S01ABCD, rilevata dalla AdM sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, afferente alla UP_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_02, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_03, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM contatore di produzione (PM_S01ABCD_03)

Invece per quanto riguarda le misure di produzione e di immissione che devono essere trasmesse al GSE per la gestione degli incentivi precedenti (certificati verdi) e a Terna, per il settlement ai fini della gestione dei contratti di dispacciamento sul mercato libero, per la UP con codice UP_S01ABCD_01:

1. P_{L_1} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione già in esercizio SZ_S01ABCD_01, afferente alla UP_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01) ai fini dell'erogazione degli incentivi;
2. $E_{i_UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete afferente alla UP_S01ABCD_01 determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i_S01ABCD_01} = E_i * \left(\frac{P_{L_1}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}} \right)$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dalla AdM sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01, afferente alla UP_S01ABCD_01, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_02, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_03, afferente alla UP_S01ABCD_02, rilevata dalla AdM di produzione (PM_S01ABCD_03)

Allegato 14 - Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zonali orari

Nome Zona	Acronimo	Regioni
Centro Nord	CNOR	Toscana, Umbria, Marche
Centro Sud	CSUD	Lazio, Abruzzo, Campania
Nord	NORD	Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Sardegna	SARD	Sardegna
Sicilia	SICI	Sicilia
Sud	SUD	Molise, Puglia, Basilicata, Calabria

Nota: Per gli impianti ubicati nelle isole minori, il prezzo zonale di riferimento coincide con il Prezzo Unico Nazionale (PUN)

Allegato 15 - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e di stipula del contratto

